# Annuario del Contribuente

2007

Agenzia Entrate

# Annuario del Contribuente

2007

Agenzia Entrate

# PRESENTAZIONE

*La nuova edizione dell'Annuario del contribuente raccoglie le informazioni utili per aiutare il contribuente ad orientarsi tra le varie procedure prima di recarsi presso gli uffici o di rivolgersi ad un consulente professionale.*

*Si tratta, quindi, di una specie di prontuario, scritto grazie al contributo di tutte le strutture dell'Agenzia, che oltre ad indicare le principali scadenze tributarie, agevola il contribuente ad assolvere agli obblighi tributari.*

*L'impostazione generale del testo si ripresenta nella veste ormai abituale al lettore con l'intento di rispettare il gradimento più volte manifestato dall'utenza. Questa pubblicazione è orientata a favorire la diffusione della conoscenza e della informazione mediante un linguaggio agevole e comprensibile. Nel testo si spiega con parole semplici, anche con l'aiuto di esempi e fac-simili, il significato di una normativa tuttora complessa.*

*Il lettore tenga presente che le informazioni contenute nell'Annuario sono soggette a cambiamenti derivanti dal continuo evolversi della normativa e della prassi; pertanto, è importante seguire gli aggiornamenti diffusi con i comunicati stampa e attraverso tutti i mezzi di informazione di cui dispone l'Agenzia delle Entrate: il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il servizio di assistenza multicanale (tel. 848.800.444) e le guide tematiche "L'Agenzia informa" che saranno pubblicate nel corso dell'anno.*

*La sesta edizione dell'Annuario del contribuente è stampata in 400.000 copie e distribuita presso tutti gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.*

*Aprile 2007*

Aldo Polito
*Direzione Centrale Servizi ai contribuenti*

# INDICE DEI CAPITOLI


**LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL 2007** 9

**I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE** 12
Lo Statuto dei diritti del contribuente 12
Il diritto di interpello 12
Il Garante del contribuente 15
Gli indirizzi dei garanti 16

**II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE** 17
La carta dei servizi 17
L'area servizi degli Uffici locali dell'Agenzia 17
Il centro di assistenza multicanale 18
Altri servizi di informazione e comunicazione 20

**III. I SERVIZI TELEMATICI** 22
I principali servizi telematici 22
Entratel, Fisconline e Siatel 23
Il servizio "Fisconline" 23
Il codice PIN 24
Il cassetto fiscale 25

**IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA** 26
Il codice fiscale 26
Il tesserino di codice fiscale e la tessera sanitaria 28
I duplicati 29

**V. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ** 31
La dichiarazione di inizio attività e l'attribuzione della partita Iva 31
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività 34
Come si chiude l'attività 36

**VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI** 37
Come si individuano gli immobili 37
Come si tassano i fabbricati 39
L'acquisto di un immobile 42
L'acquisto della prima casa 44
Quando si vende un immobile 47
Cessione degli immobili acquisiti per donazione 48

**VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI** 49
Gli atti da registrare 49
La registrazione dei contratti di affitto e locazione di immobili 49
La registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili 52

**VIII. SUCCESSIONI E DONAZIONI** 54
Successioni 54
La dichiarazione di successione 55
Quadro riassuntivo dell'imposta sulle successioni 56
Donazioni 57

**IX. I FAMILIARI A CARICO: LE RIDUZIONI DALL'IRPEF** 59
Le deduzioni per carichi di famiglia in vigore nel 2006 59
Le nuove detrazioni in vigore dal 2007 61

**X. L'IRPEF: ALIQUOTE, DETRAZIONI, DEDUZIONI** 65
L'Irpef per l'anno 2006 65
Irpef: il nuovo sistema in vigore dal 2007 68
Tassazione del TFR e clausola di salvaguardia 70
Le detrazioni per tipo di reddito in vigore dal 2007 71

**XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA** 74
Le detrazioni d'imposta del 19% 74
Nuove spese ammesse alla detrazione del 19% 81
Altre spese ammesse alla detrazione 82
Altre detrazioni 83
Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie 84
Detrazione Irpef per la riqualificazione energetica di edifici 85

**XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO** 87
Le spese deducibili 87
Contributi 87
Erogazioni liberali 88
Altri oneri deducibili 89
Come si documentano le spese 90

**XIII. L'ICI, LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF** 92
L'Ici 92
Le addizionali regionali e comunali all'Irpef 98
Tabella addizionali regionali all'Irpef 2006 100

**XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730** 102
Presentare il 730 102
La documentazione 104
Quando va presentato il 730 105
Come correggere il 730 106

**XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO** 107
Chi deve usare il modello Unico 107
Come si presenta 107
Termini di presentazione e pagamento 110
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef 112
Gli studi di settore 113
Consigli e cautele 117
Come correggere il modello Unico 117
Il controllo delle dichiarazioni 119

**XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE** 120
Come si effettuano i versamenti 120
Quando si effettuano i versamenti 121
I versamenti telematici 122
Errori di compilazione dei modelli di versamento F24 e F23 123
Se non si è presentato il mod. F24 con saldo zero 124
Pagamenti dall'estero 125

**XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI** 126
Rimborsi d'ufficio 126
Rimborsi eseguiti su richiesta dell'interessato 126
Interessi ed erogazione dei rimborsi d'imposte dirette 127
Come chiedere informazioni sui rimborsi 129
Cosa occorre fare se… 130
Il rimborso delle tasse automobilistiche 134
I rimborsi Iva 135
I rimborsi per i non residenti 138
Doppia imposizione 139

**XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE** 140
La tassazione dei redditi di capitale 140
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria 141

**XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI** 144
Principi e regole di applicazione 144
Come sono irrogate le sanzioni 145
Il quadro delle principali sanzioni amministrative 147

**XX. LE SANZIONI PENALI** 148
I reati tributari 148
Le principali ipotesi di delitti tributari 149

**XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO** 152
Le comunicazioni 153
Le cartelle di pagamento 157
I termini di notifica delle cartelle 159
Annullamento della cartella 159
I controlli sostanziali 160

**XXII. COME EVITARE LE LITI (AUTOTUTELA, ACQUIESCENZA, CONCORDATO, CONCILIAZIONE)** 162
L'autotutela 162
L'acquiescenza 164
L'accertamento con adesione 164
La conciliazione giudiziale 167

**XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ("IL RAVVEDIMENTO")** 169
Come si applica il ravvedimento in materia d'imposte dirette e Iva 169
Il ravvedimento in materia di successioni e donazioni, d'imposta di registro, ipotecaria e catastale 172
Modalità di pagamento 173
Presentazione della dichiarazione integrativa 174
Codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni in caso di ravvedimento 174

**XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE** 176
Il processo tributario 176
Il ricorso 177
Sospensione dell'atto impugnato 177
Assistenza tecnica 178
Esito del ricorso e applicazione della sentenza 178
Il ricorso in appello 179
Il ricorso in cassazione 179

**APPENDICE: Formulari** 181

# LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL 2007*

| | | |
|---|---|---|
| GENNAIO | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 19 | **RAVVEDIMENTO ICI**<br>Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3,75% più interessi, del versamento del saldo ICI 2006 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 20 dicembre 2006 |
| | 29 | **MODELLO UNICO 2006**<br>Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione entro il 31 ottobre 2006 del modello Unico 2006 (mediante invio telematico della dichiarazione) |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2007 |
| | 31 | **CANONE RAI**<br>Versamento del canone annuale (o trimestrale o semestrale) da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione |
| | | **MODELLO UNICO 2006: PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE EREDI**<br>Termine entro cui gli eredi di persone decedute dal 1° aprile 2006 sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi da questi percepiti nell'anno 2005 |
| FEBBRAIO | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 28 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Comunicazione annuale, mediante invio telematico, dei dati Iva del 2006 |
| MARZO | 2 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2007 |
| | 15 | **MODELLO CUD/2007**<br>I sostituti d'imposta (datori di lavoro o ente previdenziale) devono consegnare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2006 |
| | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2007 |
| APRILE | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **MODELLO 730/2007**<br>Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef |
| | | **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**<br>Presentazione in via telematica dell'elenco contenente i dati dei clienti e dei fornitori per l'anno 2006 |
| | | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2007 |

(*) Le scadenze potrebbero subire variazioni. Si raccomanda di verificare le date sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Scadenzario".

| | | |
|---|---|---|
| MAGGIO | 2 | **MODELLO UNICO 2007**<br>Inizio del periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica |
| | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2007 |
| | 31 | **MODELLO 730/2007**<br>Presentazione al CAF o al professionista abilitato della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef |
| GIUGNO | 15 | **MODELLO 730/2007**<br>Termine per il datore di lavoro o Ente pensionistico per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3 |
| | 18 | **MODELLO UNICO 2007**<br>Termine per effettuare il versamento del saldo 2006 e/o del 1° acconto per il 2007 (o della prima rata) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi |
| | | **ICI - ACCONTO**<br>Pagamento dell'acconto ICI relativo all'anno 2007 |
| | | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **MODELLO 730/2007**<br>Termine per la trasmissione al contribuente, da parte del CAF, della copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3 |
| LUGLIO | 2 | **MODELLO UNICO 2007 (cartaceo)**<br>Presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2006 da parte delle persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica |
| | | **ICI – DICHIARAZIONE**<br>Termine per i contribuenti che trasmettono la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, per presentare la dichiarazione ICI (in caso di variazioni avvenute nel 2006) relativa agli immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini diversi |
| | | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2007 |
| | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | | **MODELLO UNICO 2007**<br>Pagamento del saldo 2006 e/o del 1° acconto per il 2007 delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi con maggiorazione dello 0,40% |
| | 18 | **RAVVEDIMENTO**<br>Termine per regolarizzare i versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 giugno 2007 con sanzione ridotta al 3,75% e interessi |
| | | **RAVVEDIMENTO ICI**<br>Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3,75% più interessi, del versamento dell'acconto ICI 2007 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 18 giugno 2007 |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2007 |
| | 31 | **MODELLO UNICO 2007 (trasmissione telematica)**<br>Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate |
| | | **ICI - DICHIARAZIONE**<br>Termine per i contribuenti che trasmettono la dichiarazione dei redditi in via telematica, per presentare la dichiarazione ICI (in caso di variazioni avvenute nel 2006) relativa agli immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini diversi |

(*) Le scadenze potrebbero subire variazioni. Si raccomanda di verificare le date sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Scadenzario".

| | | |
|---|---|---|
| AGOSTO | 16 | **RAVVEDIMENTO**<br>Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - non effettuati o effettuati in misura insufficiente (entro il 16 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,4%) con sanzione ridotta al 3,75% più interessi |
| | | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2007 |
| SETTEMBRE | 17 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **MODELLO 730/2007**<br>Richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) di non effettuare l'acconto Irpef 2007 o di effettuarlo in misura inferiore |
| OTTOBRE | 1 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2007 |
| | | **MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO**<br>Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del modello 770-SEMPLIFICATO |
| | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2007 |
| | 31 | **MODELLO 730/2007 integrativo**<br>Termine ultimo per la presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione integrativa del Modello 730 già presentato (quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito) |
| | | **MODELLO 770/2007 ORDINARIO**<br>Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del modello 770-ORDINARIO |
| NOVEMBRE | 15 | **MODELLO 730/2007 integrativo**<br>Termine per la consegna al contribuente, da parte del CAF o del professionista abilitato, della copia della dichiarazione Modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo |
| | 16 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | 30 | **CONTRATTI DI LOCAZIONE**<br>Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2007 |
| | | **MODELLO UNICO 2007**<br>Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef dovuto per l'anno 2007 |
| DICEMBRE | 17 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali |
| | | **DATORI DI LAVORO**<br>Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa all'anno 2007 |
| | | **ICI - SALDO**<br>Pagamento del saldo ICI dovuto per l'anno 2007 |
| | 27 | **CONTRIBUENTI IVA**<br>Versamento con modalità telematiche dell'acconto Iva relativo all'anno 2007 |

(*) Le scadenze potrebbero subire variazioni. Si raccomanda di verificare le date sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Scadenzario".

# I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

## LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del Contribuente, introdotto dalla Legge n. 212 del 2000 rappresenta una tappa importante perché con esso è stato possibile attuare nell'ordinamento tributario i principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
Nello Statuto del Contribuente sono raccolte una serie di norme che codificano i diritti dei contribuenti nell'ambito dell'attività di accertamento esercitata dagli Uffici fiscali e, in particolare, le garanzie che il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria civile o della Guardia di Finanza.
Lo Statuto disciplina anche il modo di produzione delle leggi in materia tributaria, prevedendo regole per migliorare l'accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali; elenca e sancisce una serie di imprescindibili diritti che il contribuente può far valere in suo favore e una serie di doveri cui l'amministrazione deve attenersi per favorire un rapporto leale e franco con il contribuente.
Rappresenta un sistema generale di garanzie del cittadino e ha pertanto favorito l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti.
Nel proclamare l'importanza fondamentale del diritto all'informazione lo Statuto del Contribuente ha innescato un processo radicalmente innovativo che ha portato l'Agenzia delle Entrate ad attivarsi nel processo di informatizzazione e modernizzazione di tutti gli strumenti informativi possibili velocizzandoli ed elevandoli qualitativamente.

Lo Statuto disciplina inoltre due istituti particolarmente importanti: il **diritto d'interpello** ed il **Garante del contribuente**, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell'attività degli Uffici finanziari.

## IL DIRITTO DI INTERPELLO

### ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000

Attraverso la presentazione di un'istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.
L'interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l'Amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire "al buio", con il rischio di andare incontro all'attività di controllo, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell'amministrazione sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.
L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

### COSA PUÒ RIGUARDARE L'INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni.
In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).
I quesiti di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:
- le imposte sui redditi;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'Irap;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo;
- le tasse sulle concessioni governative;
- l'imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad es. l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

## QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all'Amministrazione finanziaria quando:

- è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto e personale";
- esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare.

Queste condizioni mancano se l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze;

- non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

## A CHI SI PRESENTA

L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Se l'istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale.

## COSA DEVE CONTENERE

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
- il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello. Tuttavia l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al con-

tribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.
Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate.
Il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

## LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.
In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

## L'ISTANZA NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l'Agenzia avrà risposto all'interpello.

## RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.
La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.
Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze.
In tal caso l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.
Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).
Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

- il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
- l'istanza sia ammissibile.

## EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.
Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

L'Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).
A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.
Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.
Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.
Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

## IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

È un organo collegiale istituito presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (e presso le analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano) e rappresenta un valido strumento di tutela e di mediazione tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:
- magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
- dirigenti dell'Amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
- avvocati, commercialisti, ragionieri, anch'essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e in considerazione della professionalità, della produttività e attività svolta dal Garante possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto (vedi fac-simile in appendice) dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato:
- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
- attiva l'autotutela;
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
- presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta per fornire utili notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, al fine di tutelare e rispettare i diritti del contribuente nel campo della politica fiscale.
L'elenco dei Garanti è riportato nella seguente tabella.

## GLI INDIRIZZI DEI GARANTI

| Sede | Presidente | Componente | Componente | Tel. e-mail | Fax | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABRUZZO** | Pr. F. S. d'Ayala Valva | Dr. L. Asci | Dr. R. Quarchioni | 0862/631228-27 dr_abruzzo@finanze.it | 0862/63121 | Via Filomusi Guelfi - 67100 L'Aquila Palazzo Uffici Finanziari e Tesoro II piano |
| **BOLZANO** | Dr. F. Martinolli | Dr. M. Scarantino | Dr.ssa M. Brugger | 0471/443221 dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it | 0471/272642 | Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano |
| **BASILICATA** | Dr. F. Lazazzera | Col. A.Mascaro | Dr. G. Iaculli | 0971/337231 | 0971/410176 | Via dei Mille - 85100 Potenza |
| **CALABRIA** | Dr. C. Salvatore | Dr. S. Timpano | Rag. S. Muleo | 0961/720145 | 0961/720145 | Via Mario Greco, 147 88100 Catanzaro |
| **CAMPANIA** | Dr. F. D'Alessandro | Gen. D. Barbato | Dr. E. Gambardella | 081/5513860 | 081/4281698 | Via Diaz, 11 - 80134 Napoli |
| **EMILIA ROMAGNA** | Dr. P. Iannaccone | Dr. R. Tangari | Rag. L. Zauli | 051/600 2831 garante_emilia@libero.it | 051/600 2850 | Via Larga, 35 - 40138 Bologna |
| **FRIULI VENEZIA GIULIA** | Dr. A. Marinelli | Gen. E. Boi | Avv. E. Niseteo | 040/4198412 dr.friulivg.garante@agenziaentrate.it | 040/4198495 | Viale Miramare, 7 - 34100 Trieste |
| **LAZIO** | Dr. T. Figliuzzi | Gen. V. Biscaglia | Avv. G. Colecchia | 06/48930340 | 06/48930340 | Galleria Regina Margherita, 7 - 00184 Roma |
| **LIGURIA** | Dr. G. Gavotti | Gen. D. Siri | Dr. G. Carbone | 010/5548512 dr.liguria.garante@agenziaentrate.it | 010/5548315 | Via Fiume, 2 - 16121 - Genova |
| **LOMBARDIA** | Dr. U. Loi | Dr. G. Perrone | Avv. C. Chiaffarelli | 02/65504300/01 dr.lombardia.garante@agenziaentrate.it | 02/65504899 | Via Manin, 25 - 20125 Milano |
| **MARCHE** | Dr. S. Nardino | Dr. P. Narbone | Avv. C. Perrone | 071/2080362 dr.marche.garante@agenziaentrate.it | 071/55786 | Corso Mazzini, 55 - 60100 Ancona |
| **MOLISE** | Pr. F. S. d'Ayala Valva | Dr. P. A. Ferraris | Dr. O. Caputi | 0874/411125 garante.molise@libero.it | 0874/435314 | Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso |
| **PIEMONTE** | Dr. S. Pieri | Dr. F. Vitullo | Dr. G. Lazzara | 011/3032945 garantecontr.to@libero.it | 011/3163809 | Via Sidoli, 35 - 10135 Torino |
| **PUGLIA** | Prof. D. Ciavarella | Dr. D. Fulco | Dr. N. Chiechi | 080/5210689 garantebari@virgilio.it | 080/5210901 | P.zza Massari, 50 -70123 - Bari |
| **SARDEGNA** | Dr. Pietro Corda | Col.ris. G. Erriu | Dr. S. Ferri | 070/4090301 dr.sardegna.garante@agenziaentrate.it | 070/4090598 | Via Bacaredda, 27 - 09127 Cagliari |
| **SICILIA** | Dr. B. Pellingra Contino | Dr. S. Forastieri | Dr. F . Pillitteri | 091/588317 dr.sicilia.garante@agenziaentrate.it | 091/588317 | P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 90133 Palermo |
| **TOSCANA** | Prof. R. Torrigiani | Dr. N. Battaglia | Dr. R. Lamioni | 055/4978213 dr.toscana.garante@agenziaentrate.it | 055/4978295 | Via della Fortezza, 8 - 50100 Firenze |
| **TRENTO** | Prof. G. Bronzetti | Gen. V. Laino | Dr. L. Negherbon | 0461/263865 dr.trentino.garante@agenziaentrate.it | 0461/265057 | Via Vannetti, 15 - 38100 Trento |
| **UMBRIA** | Dr. N. Restivo | Gen. P. Pasini | Avv. E. Taddonio | 075/5145991 dr.umbria.garante@agenziaentrate.it | 075/5145994 | Via Canali, 12 - 06100 Perugia |
| **VALLE D'AOSTA** | Dr. D. Cuzzola | Dr. P. Scrima | Avv. L. Fournier | 0165/306852 | 0165/238295 | P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta |
| **VENETO** | Prof. E. Rosini | Dr. R. Romani | Avv. G. Altieri | 041/2718309/213 dr.veneto.garante@agenziaentrate.it | 041/2718293 | S. Marco, Campo S.Angelo, 3538 - 30124 Venezia |



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle Entrate si pone al servizio della collettività per agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari mediante l'attività di informazione e assistenza.
L'attività di informazione, indistintamente rivolta a tutti i cittadini, promuove la conoscenza sulla normativa tributaria, sulle modalità di adempimento favorendo la semplificazione e l'accessibilità al sistema tributario.
L'attività di assistenza, offerta a tutti i contribuenti per agevolare l'adempimento tempestivo e corretto, è gratuitamente erogata mediante i vari canali di contatto (centri di assistenza multicanale, uffici, internet).

## LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, rappresenta il "patto" con cui l'Agenzia dichiara ai contribuenti il proprio impegno a mantenere elevati standard di qualità su determinate prestazioni di servizi.
E' stata condivisa con il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti (CNCU) e presentata alle Associazioni dei consumatori, comunicando loro i dati relativi al rispetto degli standard di impegno dichiarati nella Carta stessa.
La Carta descrive le modalità ed i tempi di fruizione dei servizi mediante i tre canali operativi dell'Agenzia (uffici, centri di assistenza multicanale e internet). L'Agenzia dichiara i livelli di qualità con cui eroga i servizi e si impegna a mantenerli e a migliorarli costantemente.
In qualsiasi momento, l'utente può richiedere la verifica degli impegni e grazie al sistema di monitoraggio, attuato ai vari livelli di responsabilità, viene garantito il controllo del rispetto degli standard dichiarati e, se necessario, si interviene per rimuovere eventuali criticità.
La qualità dei servizi può essere migliorata anche attraverso i suggerimenti ed i reclami per disservizi inerenti all'erogazione degli stessi .

## L'AREA SERVIZI DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AGENZIA

Gli Uffici locali sono moderne strutture, in continuo miglioramento, con sale di attesa e sistemi di gestione delle attese. Ad essi sono affidati l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento e la trattazione del contenzioso.
È possibile prenotare un appuntamento presso gli uffici telefonando al numero unico 199.126.003 (attivo 24 ore su 24 al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto - Iva esclusa), o via internet collegandosi al sito dell'Agenzia dell'Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) con due modalità:

- seguendo le indicazioni del sistema si sceglie prima l'Ufficio che interessa e poi il servizio tra quelli visualizzati nell'elenco.
  Una volta scelto il servizio si apre una casella di dialogo che consente di scegliere la data e l'ora dell'appuntamento, che avrà la durata di mezz'ora (gli uffici hanno così modo di organizzarsi per evadere il numero di appuntamenti quotidiani richiesti). A prenotazione effettuata, verrà mandata una e-mail di conferma;
- tramite il proprio "cassetto fiscale", servizio riservato ai possessori di codice PIN, esclusivamente per prenotazioni nel proprio ufficio di competenza (domicilio fiscale) e per chiarimenti sui dati visionati nel cassetto stesso.

**Molti Uffici locali garantiscono l'assistenza a domicilio per agevolare particolari categorie di contribuenti (disabili, ultrasettantacinquenni), impossibilitati a recarsi fisicamente e personalmente presso gli Uffici stessi.**

## IL CENTRO DI ASSISTENZA MULTICANALE

Il Centro di assistenza multicanale (CAM) fornisce ai contribuenti informazioni di base sullo stato delle pratiche fiscali, sugli adempimenti tributari (normativa, scadenze) e sulla posizione fiscale del singolo contribuente (dichiarazioni, avvisi di irregolarità), nonché assistenza sull'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi; nei casi meno complessi, possono correggere eventuali errori e annullare atti amministrativi (es. comunicazioni di irregolarità) di cui accertino l'illegittimità.
Cura l'assistenza telefonica specialistica nei confronti di professionisti, CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e altri contribuenti che presentano problematiche di particolare complessità.

Attraverso il CAM è possibile ottenere informazioni fiscali senza doversi recare presso gli uffici.

Questi i numeri da chiamare:

**848.800.444** (con operatore)
Il CAM è attivo con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 17.00
il sabato, ore 9.00 - 13.00.
I CAM - ubicati a Bari, Cagliari, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Venezia - sono raggiungibili da qualunque parte del territorio nazionale al costo di una telefonata urbana a tempo (TUT).
Sono attivi, inoltre, 13 mini call center ubicati in altrettanti uffici locali.

**199.148.398**
Questo è il numero per contattare il CAM tramite cellulare. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

### PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA

La prenotazione di richiamata telefonica può essere effettuata telefonicamente o tramite Internet collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, la prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore.
Il contribuente, tramite internet, compilando semplicemente una scheda in cui scriverà il suo nome, cognome, codice fiscale e il numero al quale si desidera ricevere la telefonata (escluso i cellulari), dovrà indicare in quale, tra le due fasce di orario proposte - dalle ore 12,30 alle ore 14,30 o dalle 14,30 alle 16,30 - vorrà essere richiamato.
La prenotazione di richiamata è programmata per effettuare diversi tentativi di chiamata nella fascia oraria richiesta. Se il sistema nell'effettuare le richiamate dovesse trovare il numero occupato o assenza di risposta, il contribuente dovrà effettuare una nuova prenotazione.
Raggiunto un numero massimo di prenotazioni, il sistema visualizzerà un messaggio che inviterà a prenotare in un altro giorno. Si precisa che il servizio è rivolto ai contribuenti e non è utilizzabile dagli intermediari per i quali è già prevista un'apposita linea telefonica (848800333).

**00390854322008** (accesso dall'estero)
È attiva una linea telefonica appositamente dedicata agli italiani all'estero. La telefonata è a carico del chiamante. Il servizio è attivo negli stessi orari dell'utenza 848.800.444.

**848.800.333** (servizio automatico)
Fornisce un servizio di informazioni in automatico, quali:
- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice PIN può essere richiesto anche tramite il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it/;
- informazioni sulle comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è utilizzabile soltanto dagli intermediari abilitati per la gestione dei "preavvisi telematici";

- informazioni su rimborsi Irpef. Per accedere al servizio è necessario possedere il codice PIN e convertire in cifre il proprio codice fiscale;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore;
- richiesta del duplicato del tesserino del codice fiscale o della Tessera Sanitaria;
- informazioni relative all'Ufficio locale di appartenenza.

### 800.100.645 (numero verde dedicato ai rimborsi)

Questo servizio è dedicato ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale, al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

### 199.126.003

Il **Centro di prenotazione telefonica** (CUP) permette di recarsi presso l'Ufficio dove si desidera chiedere assistenza, dopo aver stabilito preventivamente il giorno e l'ora dell'appuntamento. E' sufficiente prenotare l'appuntamento, specificando il servizio, il giorno e l'ora dell'appuntamento, o telefonicamente o via web.
Il costo massimo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, Iva esclusa, senza scatto alla risposta nella fascia oraria di punta.
Se si è titolari del codice PIN si può prenotare un appuntamento anche tramite il cassetto fiscale.

### 320.43.08.444

Inviando un messaggio a questo numero, è possibile richiedere tramite SMS (*Short message service*) informazioni fiscali veloci e semplici.
Gli Sms possono essere inviati in qualunque momento della giornata solo tramite telefoni cellulari (sono eliminati dal sistema gli Sms provenienti da Internet, da telefono fisso o da cellulare con il numero non in chiaro). Il costo, a carico di chi invia il messaggio, varia a seconda del proprio piano tariffario.
È possibile inviare solo messaggi sintetici (160 caratteri o al massimo non superiori a 320 caratteri pari a due Sms) per chiedere determinate informazioni: ad esempio, un codice di un tributo da indicare nei modelli di versamento, il termine di una scadenza tributaria, di una proroga, della presentazione delle dichiarazioni, cioè tutte quelle informazioni che non richiedono una risposta complessa e articolata.
In caso di messaggi cui non si può dare risposta, l'Agenzia invierà un SMS con cui comunicherà che il quesito non può essere trattato tramite questo servizio.

### 800.030.070 (numero verde dedicato alla tessera sanitaria)

Telefonando a questo numero verde o consultando il sito **www.sistemats.it** è possibile ricevere informazioni riguardanti la tessera sanitaria.

### WEBMAIL

Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia.
Per accedere bisogna collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it, cliccare sulla voce "Contatti", quindi su "Webmail", aprire la scheda da compilare con i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, breve sintesi della problematica fiscale – che non deve superare una decina di righe – e inviare.
Per ogni e-mail inviata, il CAM trasmette sempre, in automatico, un messaggio di avvenuto recapito o di invio fallito, nonché la soluzione al problema posto. Viene comunque fornita un'apposita comunicazione anche nel caso in cui il quesito non possa avere risposta.
Si ricorda che, per conoscere la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di casi più particolari, è necessario fare ricorso all'istituto dell'interpello (vedi capitolo I).

## ALTRI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### I SITI INTERNET

L'Amministrazione finanziaria è stata tra le prime ad utilizzare la rete Internet per rapportarsi con i propri utenti.
L'Agenzia offre una serie di servizi telematici aperti a tutti gli utenti internet, oltre a quelli su rete dedicata, riservati agli intermediari, ed a quelli riservati ai possessori del Codice PIN.

#### WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT

Il sito www.agenziaentrate.gov.it è realizzato nel rispetto dei requisiti della normativa sull'accessibilità. Oltre ad offrire numerosi servizi dedicati (presentazione dichiarazioni, pagamento imposte, eccetera), esso consente a tutti i suoi visitatori:

- di accedere agevolmente ad ogni informazione in materia fiscale;
- di interagire in maniera sempre più avanzata con gli operatori dei Centri di assistenza multicanale attraverso i servizi di web mail e prenotazione di richiamata telefonica;
- di consultare on-line, nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente tutta la normativa fiscale, le circolari e le risoluzioni emesse dall'Agenzia;
- di calcolare il bollo auto;
- di conoscere le scadenze degli adempimenti fiscali;
- di prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia;
- di prenotare la richiamata telefonica;
- di scaricare i software e la modulistica messi a disposizione dei contribuenti;
- di richiedere il duplicato del codice fiscale e della tessera sanitaria;
- di verificare le partite Iva comunitarie;
- di consultare le guide dell'Agenzia;
- di iscriversi ad una newsletter quindicinale per ricevere via e-mail tutte le novità sui provvedimenti, le scadenze e i servizi fiscali.

#### WWW.FISCOOGGI.IT

La rivista Fiscooggi.it è il periodico telematico che integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo, in tempo reale, aggiornamenti sull'attività dell'Agenzia e dei suoi Uffici centrali e periferici e commenti sulla normativa e sulla giurisprudenza tributaria.
L'edizione quotidiana di Fiscooggi.it garantisce un'operatività continua che stimola sinergie e contatti tra Agenzia, media, imprese e professionisti.

#### WWW.FISCONELMONDO.IT

Il giornale telematico, raggiungibile all'indirizzo internet www.fisconelmondo.it propone, con taglio pratico e divulgativo, approfondimenti monotematici, analisi e commenti sui sistemi tributari europei ed extraeuropei, indicazioni sugli ultimi sviluppi della normativa e della giurisprudenza comunitaria, notizie di politica economica e fiscale.

### PUBBLICAZIONI

L'Agenzia produce periodicamente e distribuisce gratuitamente ai contribuenti diverse pubblicazioni con le quali vengono fornite informazioni pratiche e aggiornamenti sugli adempimenti e sulle agevolazioni fiscali.
Nel 2006, oltre alla scorsa edizione di questo Annuario del contribuente, sono stati pubblicati e distribuiti, fino ad esaurimento, a tutte le sedi periferiche dell'Agenzia (Direzioni regionali e provinciali, Uffici locali, ma anche loro Sezioni staccate), sei numeri del periodico bimestrale "l'Agenzia Informa", costituenti altrettante guide monografiche dai seguenti titoli:

- Guida pratica alle comunicazioni fiscali e alle cartelle di pagamento;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- Le agevolazioni fiscali sui mutui;
- Guida pratica al pagamento delle imposte;
- Contenzioso tributario: come evitarlo;
- Guida fiscale alla compravendita della casa;
- Guida operativa al modello F24 on line.

Queste pubblicazioni sono consultabili anche sul sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. e sono realizzate anche in formato multimediale come prodotti di e-information alla voce Documentazione - Pubblicazioni - Le guide dell'Agenzia - Guide dell'Agenzia: versione multimediale.

# III. I SERVIZI TELEMATICI

## I PRINCIPALI SERVIZI TELEMATICI

I principali servizi telematici riguardano:

**dichiarazioni**

- la trasmissione on-line delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta
- la richiesta di annullamento di una dichiarazione trasmessa per errore
- l'invio di istanze e dati riguardanti condoni o la concessione di crediti d'imposta
- l'invio telematico delle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare
- le dichiarazioni relative a formalità Iva

**versamenti e rimborsi**

- il pagamento delle imposte con F24 on line
- la richiesta di accreditamento su conto corrente dei rimborsi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni Unico-Persone Fisiche

**registro**

- la registrazione dei contratti di affitto o locazione di beni immobili
- il pagamento delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili
- il pagamento delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
- la registrazione di atti notarili
- la liquidazione on line degli atti giudiziari

**altri servizi**

- il duplicato del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria
- il servizio di web-mail
- il "tutoraggio" on line, la comunicazione dei dati relativi ai regimi fiscali agevolati
- "trova l'Ufficio", il servizio realizzato per conoscere in tempo reale l'ufficio competente, partendo dall'indirizzo di residenza, e/o l'ufficio più vicino
- la prenotazione tramite Internet degli appuntamenti presso gli uffici
- il calcolo del bollo auto
- il cassetto fiscale contenente le informazioni anagrafiche e reddituali personali (e dei propri clienti, previa delega, per gli intermediari abilitati)
- l'indirizzario, cioè la sezione contenente gli indirizzi degli Uffici locali dell'Agenzia (facilmente consultabili grazie ad un motore di ricerca) e quelli delle Direzioni Regionali, dei CAF e degli agenti della riscossione
- l'attribuzione del codice fiscale via web da parte dei Consolati italiani all'estero ai contribuenti non residenti in Italia
- la trasmissione all'Anagrafe Tributaria di dati e notizie, da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità, relativi ai contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico
- la trasmissione all'Anagrafe Tributaria, da parte dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, dei dati relativi alle erogazioni e ai soggetti beneficiari delle stesse
- l'invio di dati relativi alle forniture di documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita
- la trasmissione dei questionari relativi agli studi di settore



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- la presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori titolari di partita Iva con cui sono state effettuate, nell'anno precedente, operazioni soggette all'obbligo di fatturazione
- l'invio, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, dei dati ricevuti con la "dichiarazione d'intento" della controparte
- le rilevazioni in tema di regimi fiscali agevolati
- il contact center

**N.B. Dal sito è possibile scaricare gratuitamente la modulistica relativa a quasi tutte le istanze da presentare non per via telematica**

**scadenzario**

- il servizio permette, attraverso un motore di ricerca, di consultare tutte le scadenze fiscali

**documentazione**

- attraverso il servizio di documentazione tributaria è possibile consultare la banca dati completa della giurisprudenza, normativa e prassi dell'amministrazione finanziaria
- attraverso il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile consultare le pubblicazioni realizzate dall'Agenzia, ed iscriversi alla Newsletter
- la consultazione delle banche dati del contenzioso tributario (servizio riservato ai professionisti abilitati alla difesa dei contribuenti presso le commissioni tributarie)

## ENTRATEL, FISCONLINE E SIATEL

I canali per fruire dei servizi telematici oggi attivi sono:

- quelli che possono essere utilizzati dalle medie e grandi imprese e dagli intermediari (consulenti, professionisti, banche, poste, Caf, ecc) tramite la rete **Entratel**;
- quelli che possono essere utilizzati dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti, tramite Internet, attraverso il servizio **Fisconline;**
- quelli che possono essere utilizzati dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dai Consorzi di bonifica, dalle Comunità montane, dagli altri enti territoriali, dalle Università, dagli Enti per il diritto allo studio universitario, dalle Asl, dalle Aziende ospedaliere, da Ater, da altri enti pubblici tramite il servizio **Siatel**.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

## IL SERVIZIO "FISCONLINE"

Fisconline è il servizio che consente alla generalità dei contribuenti di effettuare via Internet i principali adempimenti fiscali quali la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte, nonché di consultare direttamente da casa alcuni dati fiscali personali.

Tutti coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti e i soggetti, non sostituti d'imposta, che hanno l'obbligo di presentare telematicamente altre dichiarazioni (es. dichiarazione Iva annuale, purché il volume d'affari realizzato sia superiore a 10.000 euro) devono avvalersi **obbligatoriamente** di questo servizio.
Tutti gli altri contribuenti (non tenuti ad utilizzare Entratel) possono, **facoltativamente**, presentare le proprie dichiarazioni o eseguire altri adempimenti fiscali per via telematica previa attribuzione del codice Pin.

Per accedere ai servizi web tramite Fisconline, è necessario innanzitutto:
- avere a disposizione l'attrezzatura informatica di base (computer, modem, stampante);
- ottenere il PIN, un codice segreto personale di accesso al sistema.

## IL CODICE PIN

Il codice PIN è il codice identificativo, formato da dieci cifre, che consente l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.
Per ottenerlo il contribuente:
a) si collega al sito web www.agenziaentrate.gov.it;
b) seleziona l'icona "Servizi telematici";
c) sceglie la voce "Se non sei ancora registrato …" .
Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN.
Entro pochi giorni dalla richiesta, l'interessato riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter accedere a Fisconline.
In caso di mancato recapito (ma anche di altri disguidi, come ad esempio, nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perché i dati non corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, che provvederà, previa identificazione dell'interessato, ad effettuare le operazioni necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l'autorizzazione sia richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici.
Il codice PIN può essere richiesto anche telefonicamente al numero 848.800.333, seguendo le istruzioni fornite dal sistema.
In alternativa alle modalità appena illustrate, è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.
**Si fa presente che, per motivi di sicurezza, il codice Pin assegnato scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, in caso di non utilizzo, del rilascio. Per evitare, quindi, di dover chiedere una nuova attribuzione del Pin, è sufficiente utilizzare i servizi di Fisconline almeno una volta all'anno.**
Pertanto, nei primi mesi di ogni anno, vengono disabilitati automaticamente:
a) i codici PIN attribuiti nell'anno appena trascorso e mai utilizzati;
b) i codici PIN attribuiti negli anni precedenti e non utilizzati nel corso dell'anno appena trascorso.

*L'Agenzia delle Entrate dà notizia della disabilitazione dei Pin a coloro i quali hanno fornito l'indirizzo di posta elettronica.*

### Il codice PIN per i non residenti

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, che invece intendono effettuare i versamenti tramite *Fisconline*, possono ottenere il codice PIN inoltrando una richiesta via web al Consolato Italiano presso il quale risultano iscritti all'anagrafe consolare.
Essi devono connettersi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it , cliccare sulla voce "Se non sei registrato ai servizi…" e scegliere l'opzione per i residenti all'estero; si ricorda che copia della richiesta deve essere inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Per le istanze riconosciute valide, il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice PIN e la password; il contribuente accede, quindi nuovamente al sito http://telematici.agen-

ziaentrate.gov.it per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero codice. Viceversa, i cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all'anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede ad attribuire la prima parte del codice PIN e la relativa password e a recapitarli al richiedente.
A questo punto, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al sito web del servizio Fisconline.
Le persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere on line il codice PIN solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## IL CASSETTO FISCALE

Il cassetto fiscale è un servizio telematico caratterizzato dalla massima trasparenza e da una forte interattività tra l'utente e l'Amministrazione finanziaria. Questo servizio permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00; il sabato dalle ore 8,00 alle 19,30.
Per accedere al servizio Cassetto Fiscale occorre selezionare la voce omonima nella funzione Consultazioni dell'area Accedi ai Servizi del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. È necessario inoltre inserire per gli utenti Fisconline il codice PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, mentre per gli utenti Entratel deve essere inserito il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta.

I cittadini, in pratica, attraverso il "Cassetto fiscale", possono interrogare l'Anagrafe tributaria chiedendo informazioni su:
- dichiarazioni presentate;
- rimborsi di imposte dirette;
- andamento dei versamenti tramite modelli F24 e F23;
- codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale;
- descrizione dell'attività di una ditta individuale;
- dati patrimoniali (atti del registro).

Se l'utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell'Agenzia e avere chiarimenti.
È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di interrogarli è riservata al diretto interessato.
Come per gli altri servizi il contribuente dovrà indicare al sistema il proprio codice fiscale quale nome utente, la password e, successivamente, il codice PIN.
Il cassetto fiscale può essere utilizzato anche dagli intermediari e da tutti gli utenti del servizio telematico Entratel che possono ottenere informazioni sia sui loro dati fiscali personali sia su quelli dei propri clienti, ovviamente previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi.

Gli intermediari interessati devono:
- presentare, dopo avere compilato gli appositi modelli disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, la richiesta e le condizioni generali di adesione, recandosi allo sportello di qualsiasi ufficio dell'Agenzia della propria regione;
- presentare allo stesso ufficio (anche via posta, fax o e-mail) le deleghe dei propri clienti, redatte su apposito modello anch'esso scaricabile dal sito, corredate di fotocopia del documento d'identità del delegante;
- adottare, preventivamente e pena la revoca della convenzione, i prescritti sistemi di sicurezza informatica e protezione della privacy.

# IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA

## IL CODICE FISCALE

### COS'E' E A COSA SERVE

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice.

L'omessa o l'errata indicazione del codice fiscale o l'utilizzo di codici fiscali autonomamente calcolati e non registrati in Anagrafe Tributaria può causare l'irricevibilità o l'inefficacia di domande ed atti presentati ad uffici pubblici che ne richiedono l'obbligatoria indicazione, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste al riguardo dalla vigente normativa. Solo la corretta indicazione del codice fiscale, effettivamente registrato in Anagrafe Tributaria, permette la puntuale individuazione del soggetto e lo scambio di informazioni tra le banche dati delle diverse amministrazioni. Nei confronti dei cittadini consente inoltre l'erogazione dei servizi che ne richiedono l'obbligatoria indicazione.

Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta (vedi figura):

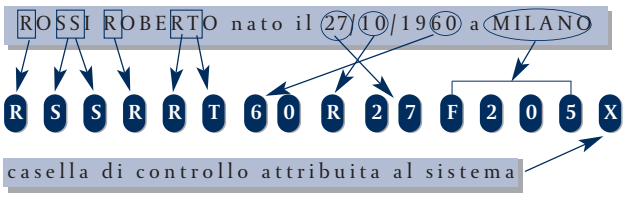


- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
- l'ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

### CHI LO RILASCIA

**Neonati** L'attribuzione del numero di codice fiscale viene effettuata dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

**Stranieri** L'attribuzione del numero di codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, agli Sportelli Unici per



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

l'Immigrazione, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.

**Residenti all'estero** I cittadini residenti all'estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dalle Ambasciate e dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

*In ogni caso la generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio della tessera rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.*

## COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE

I cittadini sprovvisti del codice fiscale, che ne abbiano necessità, ne devono chiedere l'attribuzione, rivolgendosi ad un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l'esatto *domicilio fiscale*, presso il quale verrà recapitata la tessera con l'indicazione del codice fiscale attribuito.

Unitamente alla richiesta, i cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d'identità.

I cittadini provenienti dai Paesi non facenti parte della Unione Europea esibiscono in alternativa:
- il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato);
- il permesso di soggiorno valido;
- la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza.

## OMOCODIA, COS'E' E COME SI RISOLVE

Può accadere, che due (o più) soggetti abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (OMOCODICI).
In questi casi l'Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascun soggetto un nuovo codice fiscale, calcolato a partire dal codice fiscale "base" comune a più soggetti. La distinzione avviene effettuando, nell'ambito dei sette caratteri numerici, sistematiche sostituzioni di una o più cifre, a partire da quella più a destra, con corrispondenti caratteri alfabetici. L'ufficio in questi casi rilascerà all'interessato una certificazione che esponga con chiarezza la situazione che ha dato origine all'emissione del nuovo codice.

Una volta generato il codice fiscale "*omocodice*" per ciascuno dei soggetti interessati dall'omocodia, il codice fiscale "*base*" (generato dall'algoritmo standard di calcolo) non deve essere più assolutamente utilizzato da nessuno dei soggetti perchè non sarebbe possibile, né per l'Anagrafe Tributaria né per ogni altro soggetto pubblico o privato che lo utilizzi, distinguerne il soggetto di riferimento.

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - codice fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.

## IL TESSERINO DI CODICE FISCALE E LA TESSERA SANITARIA

Il Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Sogei ha curato la distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, per effettuare il monitoraggio della spesa sanitaria.

La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e quindi sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La Tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione, contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale sia su banda magnetica che in formato a barre (bar-code), è valida sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

La Tessera Sanitaria ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza. In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza. Alla scadenza, vale comunque come tessera di codice fiscale.

Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l'attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, viene inviata la Tessera con scadenza standard.

Alcune Regioni (come ad esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.

Tessera Sanitaria nazionale (fronte/retro)

Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Siciliana

Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Lombardia

Tessera Sanitaria personalizzata dalla Regione Sardegna

Per informazioni utili sulla Tessera Sanitaria si può telefonare al numero verde: **800-030-070** o consultare il sito **www.sistemats.it.**

## I DUPLICATI

Se il tesserino di codice fiscale o la Tessera Sanitaria vengono smarriti o rubati , se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, il duplicato si può richiedere:

- direttamente via Internet nel sito dell'Agenzia delle Entrate (alla voce Servizi "codice fiscale e tessera sanitaria"); le richieste effettuate via Internet vengono evase con l'invio del duplicato di Tessera Sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la Tessera Sanitaria o con l'invio del duplicato del tesserino di codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la Tessera Sanitaria;
- chiamando il servizio automatico d'informazioni (numero telefonico 848.800.333).

La nuova tessera sarà recapitata entro breve tempo all'ultimo domicilio fiscale risultante all'Anagrafe Tributaria. In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio locale dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale.
I cittadini residenti all'estero possono richiedere il duplicato del tesserino di codice fiscale presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel paese di residenza. Il tesserino verrà recapitato, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# V. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

## LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Quando si intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

**(I)** Numero progressivo **(II)** Codice ufficio **(III)** Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Dal primo gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24

**ATTENZIONE**
Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ha introdotto delle semplificazioni riguardanti le formalità per l'avvio di nuove imprese; è previsto infatti l'invio di una comunicazione unica al registro delle imprese, che varrà quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per ottenere il codice fiscale e la partita Iva.

### I NUOVI MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui nuovi modelli AA9/8 e AA7/8, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce Strumenti - Modulistica -Ultimi modelli pubblicati).
In particolare deve essere utilizzato:
- il modello AA9/8, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi);
- il modello AA7/8, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti);

- il modello ANR/1 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.

Le dichiarazioni **modelli AA7/8** e **AA9/8**, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità**:**

1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;

2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;

3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.

Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:
- immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna, con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
- successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).

4. presso l'Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), utilizzando la modulistica dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le dichiarazioni modello ANR/1, dei soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva.
Il modello ANR/1 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/1 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI - (Modd. AA7/8 e AA9/8)

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività;
- il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
- gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
- il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
- per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell'internet service provider;
- il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari;
- nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
- in caso di esercizio di alcune specifiche attività (commercio, costruzione, ecc.), informazioni relative a tipologia di clientela, ammontare di investimenti previsti e effettuati, eccetera;
- eventuali altri dati richiesti dal modello.

Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, telefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.

## COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/8 per le persone fisiche, AA7/8 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del registro imprese.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Per la modifica del codice di attività economica occorre fare riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche "Atecofin 2004" pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004.

## CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA

Dal primo gennaio 2007 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale agevolato, denominato "Contribuenti minimi in franchigia". Può essere applicato dalle persone fisiche esercenti arti o professioni, impresa commerciale, che nel 2006 hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro.

I contribuenti in franchigia, ai quali viene assegnato un numero speciale di partita Iva sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva periodica e annuale.
Il nuovo regime può essere applicato a condizione che le persone fisiche non abbiano effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione.

**ATTENZIONE**
Sono esclusi dal nuovo regime tutti i soggetti collettivi, società di persone o società di capitali.

## IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Si applica per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

### Requisiti

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

a. il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
b. il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;
c. l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
d. è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
   – per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
   – per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:
   – per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
   – per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
f. occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

### I vantaggi

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:

a. riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.

**ATTENZIONE**
L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

b. semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
2. liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

**ATTENZIONE**
Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.

c. concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
d. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
e. assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi piu' avanti): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'UNICO, liquidazione dei tributi, ecc.).

### Durata e comunicazione dell'opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:
- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività;
- o entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio "- vedi piu' avanti).

### Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

### IL TUTORAGGIO

Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.
Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione

richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica.

Ad ogni modo, gli Uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).

### Come chiedere il servizio

Per usufruire del servizio occorre farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello.

La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi trenta giorni (per le annualità successive va fatta entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta).

La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia http://telematici.agenziaentrate.gov.it. La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane Spa.

Il passo successivo consiste nell'accedere al programma software appositamente predisposto raggiungibile all'interno del sito internet Fisconline alla pagina http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp. Con l'obiettivo di semplificare e di snellire ulteriormente gli adempimenti, è stato attivato un nuovo programma che consente al contribuente, grazie al collegamento via Web con l'Amministrazione finanziaria, di effettuare l'operazione in tempo reale. Non è più necessario scaricare i software per l'invio dei dati fiscali ed in più si ha la garanzia di usufruire sempre di un software aggiornato. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.

## COME SI CHIUDE L'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/8 per le persone fisiche, AA7/8 per le società), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.
I soggetti diversi da persona fisica che intendono cessare l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, continuando ad esercitare attività non soggette ad Iva, presentano il mod. AA7/8 nel quale barrano la casella "P" nel Quadro A per mantenere in vita il codice fiscale attribuito.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

## COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI

Gli immobili sono individuati attraverso dati attribuiti dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (nei quali sono stati incorporati i soppressi uffici del catasto o U.T.E.) che sono normalmente riportati negli atti notarili con i quali l'immobile viene trasferito.

Ciascuna unità immobiliare viene in pratica classificata in relazione alle sue caratteristiche, alla sua destinazione e alle tariffe d'estimo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio (ex uffici catastali).

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali:

**I- IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA**

| COD. | TIPOLOGIA |
|---|---|
| A/1 | abitazioni di tipo signorile |
| A/2 | abitazioni di tipo civile |
| A/3 | abitazioni di tipo economico |
| A/4 | abitazioni di tipo popolare |
| A/5 | abitazioni di tipo ultrapopolare |
| A/6 | abitazioni di tipo rurale |
| A/7 | abitazioni in villini |
| A/8 | abitazioni in ville |
| A/9 | castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico |
| A/10 | uffici e studi privati |
| A/11 | abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |
| B/1 | collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme |
| B/2 | case di cura e ospedali (senza fini di lucro) |
| B/3 | prigioni e riformatori |
| B/4 | uffici pubblici |
| B/5 | scuole, laboratori scientifici |
| B/6 | biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
| B/7 | cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti |
| B/8 | magazzini sotterranei per depositi di derrate |
| C/1 | negozi e botteghe |
| C/2 | magazzini e locali di deposito |
| C/3 | laboratori per arti e mestieri |
| C/4 | fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) |
| C/5 | stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro) |
| C/6 | stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro) |
| C/7 | tettoie chiuse o aperte |

**II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE**

| | |
|---|---|
| D/1 | Opifici |
| D/2 | Alberghi e pensioni (con fine di lucro) |
| D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) |
| D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) |
| D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) |
| D/6 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) |
| D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
| D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
| D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio |
| D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole |

**III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE**

| | |
|---|---|
| E/1 | Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei |
| E/2 | Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio |
| E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche |
| E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche |
| E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze |
| E/6 | Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale |
| E/7 | Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti |
| E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia |
| E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E |

## COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (vani, mq o mc) per la tariffa d'estimo.

Se abbiamo un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell'immobile.
Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro.

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte.

Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5 per cento.

Nell'esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata sarebbe di 1.260 euro (1.200 + 5 per cento).
La rendita catastale rivalutata rappresenta anche il reddito imponibile ai fini Irpef.
La stessa rendita, moltiplicata per 100 nel caso delle abitazioni (nell'esempio, per un totale di 126 mila euro), costituisce il valore "fiscale" di riferimento ai fini dell'applicazione dell' Ici.

## ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.

Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

Per gli immobili non ancora censiti, il proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la rendita attribuita a edifici similari.

L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Per gli atti di accertamento dei Comuni o del fisco non definitivi, basati su rendite attribuite o modificate prima del 2000 (e quindi non notificate direttamente al contribuente) si pagherà solo la differenza di importo senza sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo in alcun caso al rimborso di importi comunque pagati.

### Variazioni e volture

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.

## COME SI TASSANO I FABBRICATI

Gli immobili - terreni e fabbricati - sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi - come la donazione o la compravendita - o attraverso la successione ereditaria, nonché l'usucapione.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l'imposta di successione e di donazione (di nuova istituzione) che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (vedi Cap.VIII).

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (vedi Cap. X).

Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.

Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (vedi Cap. XIII).

### L'IRPEF SUI FABBRICATI

L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

### COME SI DICHIARA IL REDDITO DA FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o nel quadro B, per chi compila il Modello 730).

Oltre alla rendita catastale (rivalutata se si compila il Modello UNICO, rivalutata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale, se si compila il Modello 730), i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.

Se il fabbricato è concesso in affitto, deve essere indicato sempre (Modello UNICO e Modello 730) il canone ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna), o del 40,5 per cento (Modello UNICO, in caso di presentazione del Modello 730 la riduzione sarà

operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale) per i canoni convenzionali (se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla rendita.

Ai fini fiscali il reddito dei fabbricati scaturisce dalla applicazione delle "tariffe di estimo", individuate per ogni Comune in relazione alle caratteristiche catastali degli immobili.

## CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

### 1. Abitazione principale

Ai contribuenti che hanno la dimora abituale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale.

Sia la casa che le pertinenze risultano così esenti da Irpef.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale soltanto dei familiari del contribuente stesso.

La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita al dichiarante.

Ad esempio, nella ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), per quest'ultimo, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale.
La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

### 2. Fabbricati concessi in locazione

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione. In particolare, se l'immobile è locato:

- **ad equo canone**: il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
- **in libero mercato**: il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- **a canone convenzionale** (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431): il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera del 13 novembre 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 - ha aggiornato l'elenco dei Comuni ad alta densità abitativa. Il canone "convenzionale" è quello determinato sulla base di appositi accordi


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (Legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Per usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici e il Comune in cui l'immobile è situato.

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.

La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

### Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
- il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

La modalità di determinazione del valore su base catastale, prevista per l'imposta di registro in caso di cessione dell'immobile, rileva quindi anche per l'accertamento dei redditi di fabbricati. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il valore dell'immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati al 20 per cento. In materia di locazione, quindi, il moltiplicatore è in ogni caso 120.

**Un esempio**: contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro.

Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà: **800 X 12 = 9.600 – 1.440 (15 per cento di 9.600) = 8.160**

Per determinare il 10 per cento del valore dell'immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo: **750 X 120 = 90.000 x 10 per cento = 9.000**

Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell'immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l'Ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

**ATTENZIONE**
Tali disposizioni non si applicano nei confronti di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431 del 1998 (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3).

### 3. Immobili tenuti a disposizione

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito viene determinato applicando alla rendita catastale l'aumento di 1/3, a meno che non siano stati concessi in uso gratuito a un familiare che vi trasferisca la residenza.

### 4. Immobili di nuova costruzione

Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui sono destinati (e, comunque, a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se anteriore).

### 5. Immobili di interesse storico e/o artistico

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico, di cui alla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene ad un canone inferiore.

## L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE

In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

### Acquisto di immobile ad uso abitativo (non "prima casa"): le imposte dovute dall'acquirente

| VENDITORE | IMPOSTE | |
|---|---|---|
| **PRIVATO**<br>impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione<br>impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori | Registro | 7% |
| | Ipotecaria | 2% |
| | Catastale | 1% |
| impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori | IVA | 10%* |
| | Registro | 168 euro |
| | Ipotecaria | 168 euro |
| | Catastale | 168 euro |

* 20 per cento se il fabbricato è di lusso

Per le compravendite di immobili poste in essere dal 4 luglio 2006, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;
- se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
- le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

## Come si calcolano le imposte

**Le imposte di registro, ipotecaria e catastale**
Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili **ad uso abitativo** (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Questa regola nel 2006 era ammessa, invece, a condizione che entrambe le parti fossero dei privati.
È possibile fruire dell'agevolazione a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l'occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;

2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50 per cento al 100 per cento delle minori imposte versate.

L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il nuovo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

**Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, ecc.).**

I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore.
Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).
Si ricorda, in tal caso, che se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.

## Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

**ATTENZIONE**
Dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento. Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

### La base imponibile per l'Iva

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.
Se, però, per l'acquisto della casa l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, **la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato**.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.

Cosa si intende per "valore normale"
*"…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (articolo 14 del DPR n. 633 del 1972).*

In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.

## L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

### Acquisto di "prima casa" e altra abitazione: le imposte dovute dall'acquirente

| | VENDITORE | iva | registro | ipotecaria | catastale |
|---|---|---|---|---|---|
| "prima casa" | privato | NO | 3% | 168 euro | 168 euro |
| | impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione<br>impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori | ESENTE | 3% | 168 euro | 168 euro |
| | impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori | 4% | 168 euro | 168 euro | 168 euro |
| altra abitazione | privato | NO | 7% | 2% | 1% |
| | impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione<br>impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori | ESENTE | 7% | 2% | 1% |
| | impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori | 10%* | 168 euro | 168 euro | 168 euro |

* 20 per cento se il fabbricato è di lusso

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa" non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- **C/2** cantina o soffitta
- **C/6** garage o box auto
- **C/7** tettoia o posto auto

### Requisiti per i benefici

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:
- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o dove l'acquirente svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico **atto integrativo,** redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

## ALCUNI CASI PARTICOLARI

### Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50 per cento, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

### Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

### Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso.

### Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

### Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

### Decadenza dall'agevolazione

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta stessa.
L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale. Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

## IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) ma comunque non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 e a condizione che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui e' stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

### Quando non spetta

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa"
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa"
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

## QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef, o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi 5 anni dall'acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta, sostitutiva di quella sul reddito. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere:

- fino al 2 ottobre 2006, si applica l'aliquota sostitutiva del 12,5 per cento
- dal 3 ottobre 2006, si riapplica l'aliquota sostitutiva del 20 per cento.

Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione descritta (imposta sostitutiva) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassazione con imposta sostitutiva non può più essere chiesta quando viene ceduto un terreno edificabile.

## CESSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Sulle cessioni effettuate dal 4 luglio 2006, quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l'eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l'immobile a quello della sua cessione.
**La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.**
Questa nuova previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l'immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

## GLI ATTI DA REGISTRARE

A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si possono distinguere in:
– **atti da registrare in termine fisso**, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine di 20 o 30 giorni (vedi la tabella seguente);
– **atti da registrare "in caso d'uso"**, cioè quelli che vanno registrati solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative, o presso le amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

In particolare devono essere registrati in caso d'uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta.

### Termini di registrazione degli atti

| CATEGORIE DI ATTI | TERMINE |
|---|---|
| vendite di beni immobili | 20 giorni (dalla data dell'atto) |
| contratti preliminari | |
| fideiussioni | |
| accolli di debiti | |
| cessioni di azienda | |
| locazioni di immobili | 30 giorni (dalla data dell'atto) |

## LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE DI IMMOBILI

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

Il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data degli atti.

L'imposta di registro è calcolata e versata dal contribuente, utilizzando il mod. F23, entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce osservare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto.

### Quanto si paga per la registrazione

| | |
|---|---|
| **Fabbricati ad uso abitativo** | 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
| **Fabbricati strumentali per natura** | 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA |
| | 2% del canone, negli altri casi |
| **Fondi rustici** | 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
| **Altri immobili** | 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l'imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

Non è sottoposto a imposta di registro il deposito cauzionale versato dall'inquilino, mentre il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti all'imposta di registro (nella misura dello 0,50 per cento) se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, cioè calcolando il 2 per cento sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno, applicando il 2 per cento sul canone relativo a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie la prima ipotesi può usufruire dello sconto che consiste in una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Nel caso si scelga la seconda ipotesi, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

In tutti gli altri casi (es. locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2%) all'importo dei canoni ancora dovuti.

### Locazione immobili strumentali

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 223 del 2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.

Sono immobili strumentali per natura quelli che per legge non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale. A titolo di esempio sono immobili strumentali per natura:
– gli uffici e gli studi (cat. catastale A/10);
– i negozi e le botteghe (cat.catastale C/1);
– i magazzini sotterranei per depositi e derrate (cat. catastale B/8).

L'aliquota dell'1 per cento è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali effettuate da locatori che sono soggetti passivi IVA; diversamente, le locazioni aventi per oggetto immobili non strumentali (beni immobili ad uso abitativo) scontano l'imposta di registro nella misura proporzionale del 2 per cento; viceversa, i contratti di affitto di fondi rustici scontano l'imposta dello 0, 50%.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### Gli sconti per il versamento pluriennale

| DURATA DEL CONTRATTO (IN ANNI) | METÀ DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE (2,5%) | DETRAZIONE % |
|---|---|---|
| 6 | 1,25% | 7,5% |
| 5 | 1,25% | 6,25% |
| 4 | 1,25% | 5% |
| 3 | 1,25% | 3,75% |
| 2 | 1,25% | 2,5% |

### Affitto fondi rustici

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In tal caso l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI

Al fine di evitare che vengano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, la legge finanziaria per il 2005 ha stabilito che gli uffici non possano procedere ad accertamenti nei confronti di contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarino un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile.

Il valore catastale dell'immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori rivalutati al 20% (per i fabbricati locati il moltiplicatore è in ogni caso 120).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l'imposta di registro rileva anche al fine dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati del 20%).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

## IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, illustrata più avanti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il mod. F23.

I codici tributo da utilizzare per il versamento di tale imposta sono i seguenti:

**107T** - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo" (da utilizzare nel caso in cui si versi in un'unica soluzione l'imposta relativa all'intera durata del contratto);

**115T** - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità" (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto);

**112T** - "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive" (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivi al primo).

La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il mod. F23 (nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e, entro 20 giorni dal pagamento, presentare l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.

### COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

La registrazione di un atto privato (comprese le locazioni) può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non necessariamente nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), ma è importante avere con sé:

- almeno due copie, con firma in originale, dell'atto o contratto da registrare;
- marche da bollo da 14,62 euro da applicare su originali e copie ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia (come la carta bollata);
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione mod. 69 (che si può scaricare da Internet o prendere in Ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente);
- l'elenco atti presentati per la registrazione mod. RR (la cui compilazione è effettuabile contestualmente);
- ricevuta di pagamento dell'imposta (copia mod. F23 preso in Ufficio, compilato con il codice tributo correttamente indicato e presentato in banca o alle poste per il pagamento).

Nulla di quanto sopra elencato è necessario qualora si adottino le modalità telematiche illustrate nel paragrafo successivo.

**ATTENZIONE**
Dal 2007 il pagamento dell'imposta di bollo avviene presso intermediari convenzionati (ad es. i tabaccai) con l'Agenzia delle Entrate, i quali rilasciano appositi contrassegni telematici che sostituiscono, a tutti gli effetti, le marche da bollo.
Per consentire lo smaltimento di eventuali scorte, le vecchie marche da bollo cartacee possono ancora essere utilizzate fino all'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso.

## LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI IMMOBILI

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, che consente il contestuale pagamento *on-line* delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, è:

- **obbligatoria** per i possessori di almeno 100 immobili;
- **facoltativa** per tutti gli altri contribuenti.

Le registrazioni e i pagamenti possono essere effettuati o tramite intermediario abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, eccetera), oppure direttamente dal contribuente o da un suo delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

Coloro che intendono effettuare la registrazione via internet devono innanzitutto richiedere, se già non lo posseggono, il codice personale riservato (Pin), che consente di accedere al canale Fisconline, oppure le chiavi per l'utilizzo del canale Entratel.

Le procedure per acquisire il Pin sono indicate nel capitolo III.

Per i versamenti *on-line* occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate. L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

È inoltre possibile effettuare *on-line* il pagamento delle imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, per le proroghe, anche tacite, per le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

In ogni caso, la data della disposizione di pagamento è uguale alla data di registrazione, o, per le annualità successive, alla data, anche successiva alla data di trasmissione del file, indicata dal contribuente all'interno del file trasmesso.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate.

## COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

(*qualora non si utilizzi la registrazione telematica*)

entro 30 giorni dalla data dell'atto (o dalla decorrenza, se anteriore)
presso
**Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**

| | | |
|---|---|---|
| **compilando** | Il modello 69 (disponibile presso l'Ufficio) | |
| **presentando** | contratto di locazione<br>almeno **due copie del contratto**<br>da registrare **con firme in originale**.<br>Applicare, per ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia, una marca da bollo da 14,62 euro | QUIETANZA<br>quietanza di pagamento dell'imposta |
| **pagando** | presso gli agenti della riscossione, le banche o gli uffici postali, un importo pari al 2% del canone annuo utilizzando il modello F23.<br>Il codice tributo da indicare se si paga per la prima annualità è 115T; se si paga per l'intero periodo è 107T | ■ per il primo anno l'importo minimo dovuto è di 67 euro<br>■ il pagamento compete in parti uguali a locatore e conduttore<br>■ entrambi rispondono in solido dell'intero pagamento |

**UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

allo sportello si ottiene la
**ricevuta della avvenuta presentazione**
le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato all'atto della consegna

# VIII. SUCCESSIONI E DONAZIONI

Con due recenti provvedimenti, la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

## SUCCESSIONI

Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti **a decorrere dal 3 ottobre 2006** è ora dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

### Chi deve pagarla e quanto si paga

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

- beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria);
- azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
- obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
- aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento);
- crediti e denaro;
- beni mobili (gioielli, mobili).

La base imponibile è costituita dal **valore totale netto** dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

Per il calcolo dell'imposta occorre applicare aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
- **6 per cento** da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

**ATTENZIONE**
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

È prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

### Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste, sono pari, rispettivamente, al **2 per cento** e all'**1 per cento** del valore degli immobili, con un versamento minimo di **168 euro**. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (**168 euro** per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa" (per ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il Capitolo VI).

### Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

**ATTENZIONE**
Dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento. Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

## LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro **12 mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.

È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, delle imposte dovute.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

### Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori fallimentari.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

| | |
|---|---|
| **CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA** | **4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro**<br>**+**<br>**imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili**<br>(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) |
| **FRATELLI E SORELLE** | **6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro**<br>**+**<br>**imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili**<br>(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) |
| **ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO** | **6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)**<br>**+**<br>**imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili**<br>(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) |
| **ALTRE PERSONE** | **8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)**<br>**+**<br>**imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili**<br>(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) |
| **ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO** | |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## DONAZIONI

Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto degli ultimi provvedimenti citati che, in sostanza, hanno eliminato la tassazione di tali trasferimenti mediante l'applicazione dell'imposta di registro.

### Quanto si paga

Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- **6 per cento** da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

**ATTENZIONE**
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Dal 1° gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati, anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione.

Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:

- l'**imposta ipotecaria** (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del **2 per cento** del valore dell'immobile;
- l'**imposta catastale** (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'**1 per cento** del valore dell'immobile.

In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di **168 euro** ciascuna.

**Da ricordare**
Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto.

### Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal **29 novembre 2006** (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia di-

sposta in favore dei fratelli e delle sorelle, quella disposta in favore dei portatori di handicap e l'esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le donazioni poste in essere dal 3 ottobre 2006 al 28 novembre 2006 sono invece soggette alla disciplina che era stata inizialmente introdotta dal decreto legge n. 262 del 2006, poi modificata in sede di conversione dello stesso decreto.



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# IX. I FAMILIARI A CARICO: LE RIDUZIONI DALL'IRPEF

La modifica più rilevante introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 al sistema di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta lorda.

Dal 1° gennaio 2007, quindi, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono di una riduzione dell'Irpef nella misura indicata dal nuovo art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Prima di illustrare nei dettagli il meccanismo che regola il riconoscimento delle nuove detrazioni, riportiamo le regole in vigore nell'anno 2006, che sono quelle di cui ancora i contribuenti dovranno tener conto per la compilazione del modello Unico 2007 (dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2006).

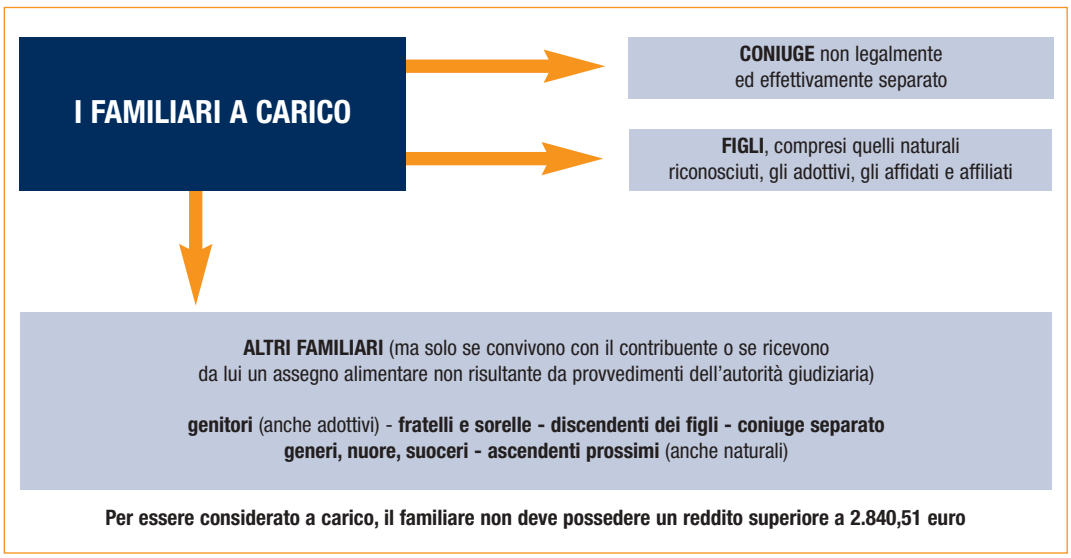


## LE DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN VIGORE NEL 2006

In riferimento all'anno d'imposta 2006, per i familiari a carico spettano le seguenti deduzioni dal reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef:

- **3.200 euro** per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- **2.900 euro** per ciascun figlio e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In determinati casi, sono previste per il figlio a carico deduzioni maggiori. In particolare:

- **3.450 euro**, per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
- **3.200 euro**, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;
- **3.700 euro**, per il figlio portatore di handicap.

**Da ricordare**
Per effetto della cosiddetta "clausola di salvaguardia" (in vigore fino al 2006), se risulta più vantaggioso calcolare l'Irpef con le regole in vigore fino all'anno 2004, i contribuenti con familiari a carico devono tener conto anche delle vecchie detrazioni d'imposta.

## QUANDO SPETTA E COME VA DIVISA LA DEDUZIONE

Le deduzioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

La deduzione per il coniuge e per i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della "no tax area".

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

La deduzione per i figli (e quella per gli altri familiari a carico) può essere ripartita tra i genitori (o gli aventi diritto) in modo discrezionale.
Spetta, invece, per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico (3.200 euro) e per gli altri figli alla deduzione per loro prevista.

Se si usufruisce per il primo figlio della deduzione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, solo per questo figlio, alla deduzione per i minori di tre anni.

Nel caso in cui per un figlio spetta la deduzione prevista per il coniuge a carico, è possibile calcolare la deduzione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico.

Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a 2.840,51 euro, purché conviventi o beneficiari di assegno alimentare) la deduzione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## LE NUOVE DETRAZIONI IN VIGORE DAL 2007

Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d'imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a **95.000** euro per le detrazioni dei figli e a **80.000** euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

### PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

- il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;
- l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;
- l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;
- la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

### DETRAZIONI PER I FIGLI

La detrazione per i figli è stata fissata in **800 euro** (**900 euro** per i figli di età inferiore a tre anni).
Essa aumenta dei seguenti importi:

- **220 euro**, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- **200 euro**, per tutti i figli, quando sono più di tre.

#### Le detrazioni base per i figli a carico

| | | |
|---|---|---|
| **figlio di età inferiore a 3 anni** | | 900 euro |
| **figlio di età superiore a 3 anni** | | 800 euro |
| **figlio portatore di handicap** | **inferiore a 3 anni** (900+220) | 1.120 euro |
| | **superiore a 3 anni** (800+220) | 1.020 euro |
| **con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo** | | |

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione "teorica"} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

## COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

## LE NUOVE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

## DETRAZIONI PER I NON RESIDENTI

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti avranno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

## DETRAZIONI PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è stata stabilita in **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.
Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## Lo schema per il calcolo

| | |
|---|---|
| **reddito complessivo fino a 15.000 euro** | **800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)]** |

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.

| | |
|---|---|
| **reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 40.000 euro** | **DETRAZIONE FISSA DI 690 euro** |

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo è **superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro**.

Questi gli incrementi:

| reddito complessivo | maggiorazione |
|---|---|
| oltre 29.000 e fino a 29.200 euro | 10 euro |
| oltre 29.200 e fino a 34.700 euro | 20 euro |
| oltre 34.700 e fino a 35.000 euro | 30 euro |
| oltre 35.000 e fino a 35.100 euro | 20 euro |
| oltre 35.100 e fino a 35.200 euro | 10 euro |

| | |
|---|---|
| **reddito complessivo compreso tra 40.001 euro e 80.000 euro** | **690 X** $\frac{\text{80.000 - reddito complessivo}}{\text{40.000}}$ |

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).
Se il risultato del rapporto è **uguale a zero** la detrazione **non spetta**. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

## DETRAZIONI PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

$$750 \times \frac{\text{80.000 - reddito complessivo}}{\text{80.000}}$$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).
Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# X. L'IRPEF: ALIQUOTE, DETRAZIONI, DEDUZIONI

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto dal 1° gennaio 2007 rilevanti modifiche relative al calcolo dell'Irpef disciplinato nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR).

Conseguentemente, in questo capitolo saranno illustrate sia le disposizioni in materia di Irpef in vigore per il periodo d'imposta 2006, cioè le regole cui il contribuente deve far riferimento nel predisporre la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2007 per il periodo d'imposta 2006, che il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef in vigore dal 1° gennaio 2007 e quindi quello cui far riferimento per le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2007 da presentare nel 2008.

## L'IRPEF PER L'ANNO 2006

### ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Le aliquote sono tre: 23%, 33% e 39%. Sulla parte di reddito eccedente i 100.000 euro è dovuto, oltre al 39% dell'imposta sul reddito, un contributo di solidarietà del 4% che si concretizza, a tutti gli effetti, come un'ulteriore aliquota d'imposta.

### La tabella per il calcolo dell'Irpef 2006

| Reddito imponibile | Aliquota | Imposta sui redditi intermedi |
|---|---|---|
| fino a 26.000 euro | 23% | 23% del reddito |
| oltre 26.000 e fino a 33.500 euro | 33% | 5.980 + 33% sulla parte eccedente 26.000 euro |
| oltre 33.500 e fino a 100.000 euro | 39% | 8.455 + 39% sulla parte eccedente 33.500 euro |
| oltre 100.000 euro | 39% + 4% | 34.390 + 43% sulla parte eccedente 100.000 euro |

### LA "NO TAX AREA"

La "no tax area" si può definire come quella parte di reddito che non è sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpef.

A tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto, è riconosciuta una "deduzione teorica base" dal reddito complessivo di 3.000 euro.
Tale importo aumenta:
- di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
- di 4.000 euro per i pensionati;
- di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.

Questa ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno, tranne che per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa minore per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Nella seguente tabella si riassumono, a seconda della tipologia di reddito posseduto, le deduzioni complessive teoricamente applicabili.

| Deduzione complessiva | Beneficiari |
|---|---|
| 3.000 euro | tutti i contribuenti |
| 7.500 euro (3.000 + 4.500) | lavoratori dipendenti o assimilati |
| 7.000 euro (3.000 + 4.000) | pensionati |
| 4.500 euro (3.000 + 1.500) | autonomi e imprenditori minori |

### Come si calcola la deduzione effettiva

Per calcolare l'importo della deduzione effettivamente spettante occorre partire dal proprio reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:

a. si sommano al valore di 26.000 euro la deduzione complessiva prevista (secondo il tipo di reddito posseduto), la deduzione per l'abitazione principale e gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato, eccetera, se non sono stati dedotti nella determinazione del reddito di lavoro dipendente direttamente dal sostituto d'imposta);
b. dall'importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
c. si divide il tutto per 26.000.

Il risultato di tale calcolo indica se la deduzione spetta e la misura in cui può essere riconosciuta. In particolare, si possono verificare i seguenti tre casi:

1. se il risultato è pari a zero o è negativo, non spetta alcuna deduzione;
2. se è maggiore o uguale ad 1, la deduzione spetta per intero;
3. se il risultato che si ottiene è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali) per la deduzione base (ad esempio, ad un lavoratore dipendente che ottiene un rapporto pari a 0,7356 spetta una deduzione di 5.517 euro, pari a 7.500 x 0,7356).

**La formula per il calcolo della "no tax area"**

$$\frac{26.000 + \text{Deduzione complessiva} + \text{Oneri deducibili e deduzione per abitazione principale} - \text{Reddito complessivo}}{26.000}$$

**Se il risultato di tale calcolo è**

- uguale o minore di zero → **non spetta alcuna deduzione**
- uguale o maggiore di 1 → **la deduzione spetta per intero**
- compreso tra 0 e 1 → **la deduzione spetta parzialmente** si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto per la deduzione complessiva teoricamente spettante

È importante ricordare che:

- in presenza di più tipologie di reddito gli importi delle deduzioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente;
- la **"no tax area" non va ad incidere sul calcolo dell'addizionale regionale e di quella comunale;** quindi, la base imponibile ai fini dell'Irpef è diversa da quella delle addizionali. Quest'ultima coin-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

cide con il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale, degli oneri deducibili e della deduzione per carichi familiari.
Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle deduzioni.

## IL CALCOLO DELL'IRPEF 2006

Per la determinazione del reddito imponibile occorre sottrarre tre diversi tipi di deduzioni dal reddito complessivo:

1. la prima tipologia è rappresentata dagli **oneri deducibili** (tra cui, i contributi previdenziali, gli assegni periodici al coniuge, eccetera) e dalla **rendita dell'abitazione principale**;
2. la seconda è costituita dalle deduzioni per il tipo di reddito prodotto: la "**no tax area**", che dà diritto, come già visto, a una deduzione decrescente al crescere del reddito;
3. la terza categoria è quella comprendente le deduzioni **per i carichi familiari e per le spese di assistenza personale**, anche queste decrescenti all'aumentare del reddito, il cui calcolo è illustrato nel Cap. IX).

### Il reddito imponibile

| reddito complessivo | – | oneri deducibili e deduz. abitaz. principale | – | No tax area | – | Deduz. familiari a carico e spese assistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|

Una volta determinato il reddito imponibile, per arrivare all'imposta netta dovuta basta applicare a tale reddito le aliquote e sottrarre dal risultato le detrazioni spettanti per spese e per alcuni crediti di imposta (ad esempio, per il riacquisto della prima casa o per le nuove assunzioni).

**Da ricordare**
Per effetto della cosiddetta "clausola di salvaguardia" (in vigore fino al 2007 con riferimento ai redditi prodotti nel 2006), è possibile, in caso di tassazione più favorevole, applicare le disposizioni in vigore nell'anno 2002 o quelle relative all'anno 2004.
In tal caso, però, bisogna tener conto non solo delle aliquote in vigore per i predetti anni, ma anche delle diverse riduzioni Irpef previste per tipologia di lavoro o per i carichi di famiglia.
Ad esempio, i contribuenti con familiari a carico che optano per il sistema di tassazione dell'Irpef dell'anno 2004, devono considerare le vecchie detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.
**Nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico è riportato uno schema per la determinazione dell'Irpef con riferimento alle precedenti normative, con le tabelle relative ad aliquote e scaglioni di reddito, alle detrazioni per i familiari a carico e quelle per tipo di reddito.**

### Le agevolazioni per i pensionati

Il pensionato non paga alcuna imposta e non è tenuto a calcolarla se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di pensione (corrisposti per l'intero anno) fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Alle medesime condizioni e nel caso in cui il reddito sia superiore a 7.500 euro ma inferiore o uguale a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra reddito complessivo (diminuito dei citati redditi dei terreni, dell'abitazione principale e relative pertinenze) e 7.500 euro.

In sostanza, in quest'ultimo caso il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta secondo le regole ordinarie. Se l'imposta derivante da tale calcolo è superiore alla differenza tra il proprio reddito complessivo (diminuito dei citati redditi dei terreni, dell'abitazione principale e relative pertinenze) e l'importo di 7.500 euro, è dovuta per la sola parte corrispondente alla predetta differenza.

Lo scopo di tale salvaguardia è evidente: evitare che i redditi lordi superiori a 7.500 euro e fino a 7.800 euro si riducano, per effetto dell'imposizione fiscale, ad un importo inferiore al limite stabilito per l'esenzione (7.500 euro), e neutralizzare l'incidenza del reddito sia dell'abitazione principale che dei terreni di modico valore.
Le agevolazioni disposte per i pensionati sono riconosciute dal sostituto di imposta già in sede di effettuazione delle ritenute, sempre che l'interessato dichiari che percepisce esclusivamente reddito da pensione di importo non superiore ad euro 7.800, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Se, pur ricorrendone i presupposti, il contribuente non ha prodotto al proprio sostituto d'imposta la predetta dichiarazione, può comunque beneficiare delle stesse agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

### LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il regime di tassazione dovesse risultare più sfavorevole rispetto a quello vigente precedentemente, è prevista la possibilità di applicare una duplice clausola di salvaguardia. Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 (Unico 2007) è possibile, infatti, compilando un apposito prospetto del modello, liquidare l'imposta dovuta applicando, se più favorevoli, le regole in vigore fino al 31 dicembre 2002 o quelle in vigore nel 2004 (introdotte a partire dal periodo d'imposta 2003).

In sostanza, è attribuita ai contribuenti la facoltà di adottare la situazione più conveniente dopo aver confrontato i risultati del nuovo sistema di imposizione con quelli conseguenti all'applicazione dei precedenti metodi di determinazione dell'imposta.
In caso di presentazione del Modello 730 il calcolo è effettuato dal Caf, dal professionista o dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza.

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico possono utilizzare lo schema riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso.
Nessun adempimento è richiesto al sostituto d'imposta che, pertanto, sia in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto relative ai singoli periodi di paga, sia in sede di conguaglio, non deve tener conto di tale clausola.

La clausola di salvaguardia non si applica relativamente ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva, considerato che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione è diversa da quella ordinaria.

### LE ALIQUOTE PER LA TASSAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2005 E NEL 2006

Sugli importi arretrati erogati a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 si applicano aliquote e scaglioni di reddito in vigore per i medesimi anni. In caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell'aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d'imposta deve prendere in considerazione, va assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area) e delle deduzioni per oneri di famiglia, se vigenti.

## IRPEF: IL NUOVO SISTEMA IN VIGORE DAL 2007

Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007 al sistema di determinazione dell'Irpef , a partire dal 2007, si possono così sintetizzare:
- nuovi scaglioni di reddito e aliquote;
- trasformazione delle precedenti deduzioni per familiari a carico in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi);
- abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare le disposizioni vigenti in anni precedenti e i relativi sistemi di calcolo.
  Solo in un caso, e precisamente per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.

Sono rimaste invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti.
Gli effetti della nuova Irpef sono avvertiti fin dall'inizio del 2007 dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Infatti, i sostituti di imposta devono tener conto delle nuove regole in sede di predisposizione della busta paga e della rata di pensione del primo periodo dell'anno. Tutti gli altri contribuenti invece potranno verificarli con la dichiarazione dei redditi che presenteranno nel 2008 per il periodo d'imposta 2007.

## ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2007

Il nuovo sistema prevede cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta. L'aliquota più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo state confermate al 23 e al 43 per cento. Sono stati invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie.

### Lo schema per il calcolo dell'Irpef

| Reddito imponibile | aliquota | Irpef (lorda) |
|---|---|---|
| fino a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 27% | 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro |
| oltre 28.000 e fino a 55.000 euro | 38% | 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro |
| oltre 55.000 e fino a 75.000 euro | 41% | 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro |
| oltre 75.000 euro | 43% | 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro |

## COME SI ARRIVA ALL'IMPOSTA NETTA

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale.
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le nuove aliquote.
Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

### Il percorso per il calcolo dell'imposta

**reddito complessivo** – **oneri deducibili e deduz. abitaz. principale** = **Reddito imponibile** X **aliquote** = **IRPEF lorda**

**IRPEF lorda** – **DETRAZIONI** [ – Per familiari a carico – per tipologia di reddito – per oneri sostenuti – altre ] = **IRPEF NETTA**

L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:
- redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per valutare il risparmio d'imposta conseguibile con le nuove aliquote è necessario comunque quantificare le detrazioni per i familiari a carico (vedi capitolo IX) e quelle legate alla tipologia di reddito prodotto (vedi più avanti). Entrambe le riduzioni variano in funzione del reddito complessivo: all'aumentare di questo si riducono, fino ad annullarsi oltre un determinato valore.

### LA NUOVA AREA DI ESENZIONE

Per effetto della trasformazione in detrazioni dall'imposta delle precedenti deduzioni dal reddito, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:
- **8.000** euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
- **7.500** euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno;
- **7.750** euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
- **4.800** euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di 4.500 ovvero 3.000 euro).

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

### IL CALCOLO PER LE ADDIZIONALI IRPEF

La trasformazione delle deduzioni per carichi familiari in detrazione modifica la base imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale. Dal 2007 essa è costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili.
Rimane applicabile, comunque, il principio secondo cui le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle nuove detrazioni.

**Il reddito imponibile per le addizionali Irpef**

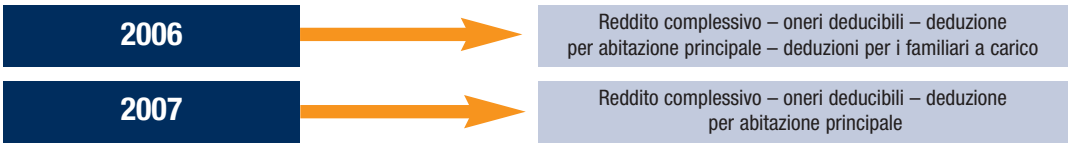


## TASSAZIONE DEL TFR E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta dalla data del 31 dicembre 2006 si applicano le nuove aliquote. Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29 del 2001, il diritto a percepire il Tfr decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (quindi dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore delle nuove aliquote).

Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote, con la riforma dell'Irpef è stata anche prevista la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

In sostanza, si tratta di un criterio analogo a quello precedentemente previsto, con riferimento al reddito complessivo fino al 2006, dalla vecchia "clausola di salvaguardia".

## LE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO IN VIGORE DAL 2007

Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.

Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta la progressività dell'imposta è garantita, oltre che dalle nuove aliquote e dai nuovi scaglioni di reddito, anche da un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

In pratica, queste detrazioni sostituiscono le deduzioni previste fino all'anno 2006 per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati dalle quali, però, si differenziano in quanto vanno sottratte dall'imposta lorda e non dal reddito complessivo del contribuente.

Come per le detrazioni per i familiari a carico (vedi capitolo IX) anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito. Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l'intero reddito complessivo.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, può ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.
Ma vediamo come calcolare le riduzioni effettivamente spettanti.

### PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni "base" (o teoriche) che i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nelle seguenti tabelle.

| | |
|---|---|
| **Reddito complessivo fino a 8.000 euro** | **1.840 euro** |

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a **690 euro.** Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a **1.380** euro.

| | |
|---|---|
| **Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro** | $1.338 + (502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000})$ |

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

**Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro** → **1.338 X** $\frac{\text{55.000 - reddito complessivo}}{\text{40.000}}$

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

| reddito complessivo | maggiorazione |
|---|---|
| oltre 23.000 e fino a 24.000 euro | 10 euro |
| oltre 24.000 e fino a 25.000 euro | 20 euro |
| oltre 25.000 e fino a 26.000 euro | 30 euro |
| oltre 26.000 e fino a 27.700 euro | 40 euro |
| oltre 27.700 e fino a 28.000 euro | 25 euro |

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:
- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

## PER I PENSIONATI

Le detrazioni "base" (o teoriche) che i titolari di reddito di pensione possono fruire dal 2007 sono quelle indicate nelle due seguenti tabelle.

### Le detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni

| REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONE |
|---|---|
| fino a 7.500 euro | **1.725 euro** |
| oltre 7.500 e fino a 15.000 euro | **1.255** + l'importo derivante dal seguente calcolo: **470 x** $\frac{\text{15.000 - reddito complessivo}}{\text{7.500}}$ |
| oltre 15.000 e fino a 55.000 euro | **1.255** x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{55.000 - reddito complessivo}}{\text{40.000}}$ |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con **reddito fino a 7.500 euro** non può comunque essere inferiore a **690 euro**.
I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

### Le detrazioni per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni

| REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONE |
|---|---|
| fino a 7.750 euro | **1.783 euro** |
| oltre 7.750 e fino a 15.000 euro | **1.297** + l'importo derivante dal seguente calcolo: **486 x** $\frac{\textbf{15.000 - reddito complessivo}}{\textbf{7.250}}$ |
| oltre 15.000 e fino a 55.000 euro | **1.297** x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{\textbf{55.000 - reddito complessivo}}{\textbf{40.000}}$ |

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con **reddito fino a 7.750** euro non può comunque essere inferiore a **713 euro**.

I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

### PER I POSSESSORI DI ALTRI REDDITI

Le detrazioni "base" (o teoriche) previste dal 2007 a favore dei possessori di altri redditi sono quelle indicate nella seguente tabella:

| REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONE |
|---|---|
| fino a 4.800 euro | **1.104 euro** |
| oltre 4.800 e fino a 55.000 euro | **1.104 x il risultato** derivante dal rapporto: $\frac{\textbf{55.000 - reddito complessivo}}{\textbf{50.200}}$ |

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.
Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

I redditi per i quali si può fruire di questa detrazione sono i seguenti:
1. alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i);
2. i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir);
3. i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir);
4. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i);
5. i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).

# XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

A fronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell'abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall'Irpef.

A seconda dei casi, queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere in due modi diversi: le spese sostenute possono essere "dedotte" dal reddito prodotto (vedi capitolo XII) oppure possono dare diritto a una detrazione d'imposta del 19% o in misura forfetaria.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse.

Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (es., polizze sanitarie).

Per la documentazione degli oneri e delle spese detraibili e deducibili vedi cap. XII.

## LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche ed altre spese illustrate di seguito.

## LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere nessun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

## SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, pagano solo 51,64 euro di imposte, la detrazione verrebbe fatta fino a questa cifra e non oltre.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che gli scontrini o le ricevute fiscali delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali dovranno contenere, dal 1° luglio 2007, la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale. Fino al 31 dicembre 2007, sarà ammessa l'indicazione manuale del codice fiscale da parte del destinatario, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria.

## INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

### Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale.

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19 % per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.
In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 3.615,20 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.
In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purchè il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:
- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- anche nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

**ATTENZIONE**
Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.
Per determinare la quota di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{(costo acquisto dell'immobile + oneri accessori)} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

**QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

| DATA STIPULA MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE | LIMITE DETRAIBILITÀ (AL 19% DI INTERESSI E ONERI AGGIUNTIVI) | TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE | DATA DI ACQUISTO |
|---|---|---|---|
| prima del 1993 | 3.615,20 euro per ciascun contestatario | 8/12/1993 | |
| 1993 | 3.615,20 euro complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/93 ha variato l'abitazione principale per motivi di lavoro) | 8/12/1994 | sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo |
| 1994/2000 | 3.615,20 euro complessivi | entro sei mesi dall'acquisto | |
| dal 2001 | | entro un anno dall'acquisto (due in caso di ristrutturazione in corso) | un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo |

## LE DETRAZIONI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
- i non vedenti e sordomuti
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc..).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

È bene ricordare anche che è possibile fruire sia dell'Iva agevolata al 4% anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate), che dell'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

È possibile, infine, fruire della detrazione del 19%, sull'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) delle spese sostenute per l'acquisto (con l'aliquota agevolata del 4%) dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

## ALTRE SPESE

### Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro - solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.
Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

### Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

### Spese di frequenza per asili nido

La legge finanziaria 2007 ha prorogato, anche per il periodo d'imposta 2006 la detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro e la percentuale di detraibilità è del 19% (lo sconto massimo di imposta è perciò pari a 120,08 euro).

Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2006 indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Queste spese pertanto possono essere riportate  nella dichiarazione da presentare nel 2007.

### Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare; per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali; per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

### Erogazioni liberali  alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell'ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso i Registri prefettizi quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni Non Governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

**ATTENZIONE**
A partire dal 17 marzo 2005 le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi il capitolo XII).

### Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

### Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. 20/06/2000 nei paesi non appartenenti all'OCSE.

### Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

### Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

### Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del DPR 1409/63.

### Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

La detrazione d'imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento effettuato per il tesseramento al partito.

### Società di cultura La Biennale di Venezia

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

### Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

### Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

## NUOVE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE DEL 19%

### AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.
L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodico d'imposta.
Queste spese possono essere portate in detrazione con la dichiarazione che verrà presentata nel 2008.

### ISCRIZIONE ANNUALE A STRUTTURE SPORTIVE

La legge finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

### CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

I canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, dal 1° gennaio 2007, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431.

### SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

## ALTRE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

### SOSTITUZIONE FRIGORIFERI

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.

### ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI

La legge finanziaria 2007 ha riconosciuto agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento TV, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

### PERSONAL COMPUTER AI DOCENTI

La legge finanziaria 2007 ha previsto, per l'anno 2007, una detrazione d'imposta del 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè ai docenti delle università statali.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 1000 euro di spesa.

Le modalità di attuazione di queste disposizioni sono stabilite con decreto di natura non regolamentare da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA E DI VARIATORI DI VELOCITÀ (INVERTER)

La legge finanziaria 2007 ha riconosciuto, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione compete in un'unica rata, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore.

Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

## ALTRE DETRAZIONI

### DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d'imposta, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo e' superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

### DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:

a. abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c. la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
d. la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es., borse di studio).

### EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

## LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Con la legge finanziaria 2007 è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine per fruire della detrazione d'imposta per una quota pari al **36**% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

**ATTENZIONE**
È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Dal 1° ottobre 2006 la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio è stata ridotta dal 41% al 36% a seguito del ripristino dell'aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l' impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

Si precisa che la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 41% e l'aliquota Iva è del 20%. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 (termine ulteriormente prorogato dalla legge finanziaria 2007) la detrazione dall'Irpef è del 36% e l'aliquota Iva agevolata è del 10%.

Le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la riduzione della misura dell'aliquota Iva al 10% e l'abbattimento della misura della detrazione dell'Irpef al 36%) sono strettamente correlate, nel senso che, in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell'aliquota Iva e della detrazione Irpef sono applicate, rispettivamente nella misura predetta per ciascuna. In particolare, la detrazione dall'Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10% dovrà essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36%.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria 2007 non ha invece prorogato la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L'agevolazione pertanto è applicabile solo agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2006 ed acquistati entro il 30 giugno 2007.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

### COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

1) Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:

   **Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara**

   **Via Rio Sparto 21 65100 Pescara**

2) contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.;

3) per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

## DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

La legge finanziaria 2007 ha introdotto alcune disposizioni che consentono un risparmio d'imposta a quei contribuenti che, nel corso del 2007, effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
Le spese per le quali si può fruire della detrazione afferiscono a specifici interventi, individuati dalla legge, e dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Le agevolazioni in sintesi sono le seguenti:
- è prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
  Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3, allegata alla legge finanziaria 2007;

- un'altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all'istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60mila euro, da ripartire in tre quote annuali e di pari importo;

- infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti al carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente. Il pagamento inoltre dovrà essere effettuato con bonifico bancario o postale.
Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

Le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici possono essere portate in detrazione con la dichiarazione che verrà presentata nel 2008.

Per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali sopra esposti, si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

## LE SPESE DEDUCIBILI

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore nel *non profit* e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

## CONTRIBUTI

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è inoltre, consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

### CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° gennaio 2007 sono deducibili, per un importo non superiore a 5.164,57 euro, i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9 *ter* del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari, fino al 2006, sono invece deducibili per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque in misura non superiore a 5.164,57 euro; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è del tutto capiente per consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi,( se si tratta di contributi versati nel 2006, si applica anche il limite della percentuale del 12% del reddito).

### ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

## EROGAZIONI LIBERALI

### A FAVORE DEL "NON PROFIT"

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua dette fondazioni ed associazioni.

### ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative ( c.d. Ong ) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro ( vedi sopra il paragrafo "contributi a favore del non profit").

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri (www.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi con le altre seguenti alternative agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle ONG:

1) deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;

2) detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

### ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo per ciascuna erogazione di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.
In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.

### A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compreso l'ISS, l'ISPESL nonché gli enti parco nazionali e regionali.

## ALTRI ONERI DEDUCIBILI

### ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono deducibili.

Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo. Non sono invece deducibili gli importi corrisposti al coniuge separato in una unica soluzione.

### SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Sono inoltre deducibili interamente dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale semprechè esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

**ATTENZIONE**
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

### LE SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

### SPESE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Fino al 2006 è possibile usufruire anche di una deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Dal 2007, invece, a certe condizioni, spetta una nuova detrazione nella misura del 19 per cento ( vedi capitolo XI).

La deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a carico.

Per il calcolo dell'importo effettivamente spettante valgono le stesse regole viste sopra per la determinazione degli importi spettanti per i familiari a carico.

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere la stessa deduzione teorica, quelle per carichi familiari e gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, e sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro.

$$\frac{78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante)} - \text{reddito complessivo}}{\mathbf{78.000}}$$

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del coefficiente ottenuto.

Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

La deduzione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

## COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richieder-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

la (e cioè, per la dichiarazione dei redditi del 2006, modello 730 o UNICO persone fisiche, fino a tutto il 31 dicembre 2011).

**ATTENZIONE**
Per quanto riguarda l'acquisto dei medicinali la legge finanziaria per il 2007 ha precisato che, ai fini della deduzione, dal 1° luglio 2007, la relativa spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007 l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

# XIII. L'ICI, LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Le Regioni e i Comuni provvedono ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso il gettito tributario nelle casse locali dell'Ici e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

La legge finanziaria per il 2007 ha ampliato e reso più flessibile il complesso degli strumenti a disposizione degli enti locali per operare in autonomia il prelievo fiscale, fino alla previsione della possibilità da parte dei comuni di introdurre con regolamento un'imposta di scopo vincolata al finanziamento di opere pubbliche con un'aliquota che non può eccedere il 5 per mille e massimo per cinque anni.

## L'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

### CHI LA DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata:

- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
- dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma separatamente);
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.

### COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

#### Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso (vedi Capitolo VI) aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita va moltiplicata per cento anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria per il 2007 ha abrogato la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla "rendita presunta".

### Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g).

Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile.

Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione (Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, art 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

### Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. Nella determinazione dell'imposta dovuta per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Ai fini delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

## QUANTO SI DEVE PAGARE

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).
I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per 3 anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:
- recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- utilizzo di sottotetti.

I Comuni possono stabilire in via regolamentare aliquote agevolate inferiori al minimo, anche in qualsiasi altro caso.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

### Detrazioni e riduzioni d'imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria 2007 ha specificato che è da considerarsi "abitazione principale", salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani, che, pur mantenendo la proprietà dei loro immobili, non vi abitano perchè non autosufficienti e acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

**ESEMPIO di calcolo dell'imposta**
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:
- aliquota Ici del 5 per mille;
- detrazione = 103,29 euro;
- valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,50 euro;
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50 euro) – 103,29 euro = 547,45 euro.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

**I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.**

Ad esempio, possono:
- considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
- introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione;
- introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e per le famiglie con disabili gravi.

Per conoscere le aliquote e le disposizioni in vigore per il 2007 i contribuenti possono rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito: www.finanze.gov.it (http://www.finanze.gov.it/export/sites/default/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm).

## COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, una in acconto e l'altra a saldo dell'importo dovuto. I termini per il pagamento dell'Ici, precedentemente fissati nelle scadenze del 30 giugno e 20 dicembre, sono stati anticipati e così modificati:

- prima rata entro il 16 giugno;
- seconda rata entro il 16 dicembre.

Le nuove scadenze per il versamento delle rate, in acconto o a saldo, sono state introdotte per uniformare i termini di pagamento delle altre imposte e quindi permettere contestualmente la compensazione, tramite la presentazione del modello F24, tra l'eventuale credito Irpef e Iva e il debito dell'Ici.

### Il sistema di calcolo dell'acconto

La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e già pagata per l'anno d'imposta precedente.

Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi.

L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

In pratica, con questo sistema il contribuente ha il vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui possedute per verificare se sono state variate le aliquote da applicare.

In caso di possesso per l'intero anno pagherà a giugno la metà di quanto versato nell'anno precedente ed entro dicembre, poi, una volta accertato se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni dovrà semplicemente pagare il restante 50% oppure integrare di quanto dovuto in base alle nuove aliquote.

Se invece si dovesse verificare che il Comune ha aumentato o diminuito l'aliquota, il contribuente dovrà ricalcolare l'Ici dovuta per l'intero anno (se, ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i dodici mesi), sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza in saldo.

**ESEMPIO di calcolo della prima rata dell'Ici**
Se nel 2006 il contribuente ha versato l'imposta di 150 euro per il possesso di 3 mesi di un'unita' immobiliare, per l'anno 2007 dovrà versare un acconto di 300 euro.
Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per due:

150 : 3 = 50
50 x 12 = 600 (Ici dovuta per l'intero anno precedente)
600 : 2 = 300 (importo dell'acconto)

### Come pagare l'Ici nel 2007

**Versamento entro il 18 giugno 2007** (il 16 giugno cade di sabato)
- prima rata (acconto) 50%;
- base di riferimento: imposta dovuta nell'anno 2006.

**Versamento entro il 17 dicembre 2007** (il 16 dicembre cade di domenica)
- seconda rata: restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
- base di riferimento: aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2007.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure per il tramite delle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

## Versamento Ici con modello F24

Dal 2007 tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento dell'Ici utilizzando il Modello F24 secondo le modalità previste in un apposito decreto attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Precedentemente invece l'utilizzo del modello F24 era possibile solo ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni che avevano stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo del Modello F24 presenta il grosso vantaggio di consentire al contribuente di compensare l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera) o, qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all'Ici dell'anno precedente.

Il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione Ici ed altri tributi locali", sono i seguenti:

- 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale
- 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati
- 3905 - imposta comunale sugli immobili (Ici) credito Ici.

Per l'Ici dovuta nel 2007 è possibile utilizzare l'eccedenza delle imposte derivanti dal 730 (IRPEF, addizionali comunale e regionale).

Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 Ici per il versamento dell'Ici non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti Ici con i normali bollettini postali.

**ATTENZIONE**
Il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1995, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia.

## Ravvedimento

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi.

## Presentazione della dichiarazione (o comunicazione) ICI

L'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, o l'apposita comunicazione di variazione adottata da alcuni Comuni – per i casi di variazione o acquisto durante l'anno – è abrogato a decorrere dal

2007. La finalità di questa disposizione è di eliminare la duplicazione di adempimenti posti a carico del contribuente, il quale:
1) dal 2008, per ciascun fabbricato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo, tutti i dati catastali e l'Ici pagata l'anno precedente;
2) nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007 per ogni immobile dovrà indicare l'Ici dovuta l'anno precedente.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione (o comunicazione di variazione) Ici resterà comunque in vigore fino a quando, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per regioni o enti locali non sarà dichiarato effettivamente operativo ed intercomunicante.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione Ici permane, infine, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, concernente il modello unico informatico.

Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2006, ed in particolare:
- per gli immobili trasferiti nell'anno;
- per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2006, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici.

In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

**N.B.**
Tra i Comuni di maggiore dimensione, che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione contenente la "sola individuazione delle unità immobiliari interessate dalle variazioni, senza indicazione del valore", ricordiamo: Venezia, Firenze, Roma, Palermo.

## LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Le addizionali regionali e comunali all'Irpef istituite con l'obiettivo di dare una significativa accelerazione al decentramento fiscale, per effetto della legge Finanziaria per il 2007 hanno subito rilevanti modifiche volte a migliorare l'efficacia del gettito nelle casse degli Enti interessati alla percezione degli importi dovuti.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato:

- tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute
- i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa e (fino al 2006, vedi capitolo IX) delle deduzioni per carichi familiari.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo). Nelle Regioni che presentano nel bilancio un disavanzo sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4%( per il 2006, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia). La legge finanziaria 2007, inoltre prevede che a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, l'aliquota dell'addizionale regionale si applica oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi (peraltro, l'accesso al Fondo nazionale per ripianare i deficit sanitari è subordinato all'adozione di un apposito piano di rientro concordato tra Governo e Regione).

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, sono i Comuni che, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, possono istituire un'addizionale all'Irpef.
La legge finanziaria per il 2007 consente ai Comuni la possibilità di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, elevando la misura massima applicabile dallo 0,5% previsto in precedenza fino alla misura massima dello 0,8%. Ogni Comune potrà prevedere una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Inoltre per quei Comuni che non rispettano il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3 % anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche.

### COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'addizionale regionale e comunale per il 2006 è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Dal 2007 per l'addizionale comunale sarà dovuto anche un acconto nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che sarà trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale sarà determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il contri-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

buente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che dovrà essere effettuato in base alla competenza del proprio domicilio fiscale:

- l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa
- l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce l'addizionale stessa.

**ATTENZIONE**
Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno sportello bancario o postale.

**ATTENZIONE**
A partire dall'anno d'imposta 2007 i versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef devono essere effettuati direttamente ai Comuni attraverso l'individuazione di un'apposita codifica. A tal fine, è previsto che con un decreto del Ministero dell'Economia e finanze siano definite le modalità d'attuazione; in attesa dell'emanazione del suddetto decreto attuativo, per il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef si continua ad indicare il codice della territorialità reperibile nella tabella "T1 - *Codici degli enti locali*".

## TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2006

| Regione | Scaglioni di reddito | Aliquota | Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Basilicata | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Bolzano | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Calabria | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Campania | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Emilia Romagna | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Friuli Venezia Giulia | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Lazio | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Liguria | fino a euro 13.000 | 0,90% | 0,90% sull'intero importo | Per i redditi superiori a euro 13.000 e fino a euro 20.000 l'aliquota del 1,25% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000. Per i redditi superiori a euro 20.000 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000 |
| | oltre euro 13.000 e fino a 20.000 | 1,25% | 1,25% sull'intero importo | |
| | oltre 20.000 euro | 1,40% | 1,40% sull'intero importo | |
| Lombardia | fino a 15.493,71 euro | 1,20% | 1,20% sull'intero importo | È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per i possessori di solo reddito derivante da pensioni di ogni genere e/o di sola abitazione principale il cui reddito complessivo ridotto degli oneri deducibili non è superiore a 10.329,14 euro |
| | oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro | 1,30% | 185,92 +1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 | |
| | oltre 30.987,41 euro | 1,40% | 387,34 +1,40% sulla parte che eccede 30.987,41 | |
| Marche | fino a 15.500 euro | 0,90% | 0,90% sull'intero importo | |
| | oltre 15.500 e fino a 31.000 euro | 1,20% | 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500 | |
| | oltre 31.000 euro | 1,40% | 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000 | |
| Molise | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Piemonte | fino a 10.854,26 euro | 0,90% | 0,90% sull'intero importo | Per i redditi superiori a euro 10.854,26 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26 |
| | oltre 10.854,26 euro | 1,40% | 1,40% sull'intero importo | |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2006

| Regione | Scaglioni di reddito | Aliquota | Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Puglia | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Sardegna | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Sicilia | Per qualunque reddito | 1,40% | | |
| Toscana | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Trento | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Umbria | fino a 26.000 euro | 0,90% | 0,90% sull'intero importo | Per i redditi superiori a 26.000 euro l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede 26.000 euro |
| | oltre 26.000 euro | 1,10% | 1,10% sull'intero importo | |
| Valle d'Aosta | Per qualunque reddito | 0,90% | | |
| Veneto | fino a 29.000 euro | 0,90% | 0,90% sull'intero importo | È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per:<br>■ il contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un reddito non superiore a 45.000 euro;<br>■ il contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un reddito non superiore a 50.000 euro. Il limite di 50.000 euro è innalzabile di 10.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.<br><br>Nel caso di contribuente con reddito imponibile compreso tra 29.001 euro e 29.147 euro l'aliquota da applicare non è dell'1,40% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di 28.739 euro e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. |
| | oltre 29.000 euro | 1,40% | 1,40% sull'intero importo | |

# XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730

## PRESENTARE IL 730

### L'ASSISTENZA FISCALE

I lavoratori dipendenti e i pensionati anziché utilizzare il modello ordinario (Unico Persone Fisiche), possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione. In alternativa possono rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali).

Ai CAF e ai professionisti abilitati deve essere presentata tutta la documentazione necessaria.

Gli indirizzi dei CAF regionali sono riportati nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I datori di lavoro sono tenuti comunque ad effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al CAF o ai professionisti abilitati. Il datore di lavoro o l'ente pensionistico non hanno l'obbligo, ma solo la facoltà di prestare assistenza fiscale e devono tuttavia comunicare se intendono prestarla o meno entro il 15 gennaio.

### PERCHÉ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è più facile da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico oppure il CAF o il professionista abilitato a cui il contribuente si è rivolto;
- il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). Nel caso in cui il contribuente debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (barrando una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5% mensile.

**ATTENZIONE**
Non sono trattenute né rimborsate sulla retribuzione somme per un importo fino a 12 euro.

### CHI NON PUÒ PRESENTARLO

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il Modello 730. In particolare non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione col Modello UNICO) coloro che possiedono anche redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Inoltre, non possono utilizzare il Modello 730 i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. lavoratori domestici), coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, coloro che sono residenti all'estero ed i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.

## LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell' assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La presentazione congiunta del Modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

## I PERCETTORI DI REDDITI DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Possono utilizzare il mod. 730 anche le persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I collaboratori coordinati e continuativi, però, possono presentare il mod. 730 esclusivamente ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

## DICHIARAZIONE DI MINORI E INCAPACI

Anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il mod. 730, se nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.

## COME E A CHI SI PRESENTA

Il Modello 730 deve essere presentato già compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico senza esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi chiede la consulenza per la compilazione del Modello 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato è tenuto al pagamento di un corrispettivo, e a presentare tutta la prevista documentazione (vedi paragrafo la documentazione). Nel caso in cui il Modello 730 viene consegnato debitamente compilato, non è dovuto nessun compenso. Tali soggetti avranno tuttavia l'obbligo di verificare che i dati esposti siano conformi alla documentazione che il contribuente, anche in questo caso deve presentare.

In caso di richiesta di compensi indebiti o di rifiuto di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono rivolgersi all'ufficio di vigilanza sui CAF, istituito presso le Direzioni Regionali e presso le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

### L'OPZIONE DELL'8 PER MILLE

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle istituzioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta l'imposta che deve pagare il contribuente, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'Irpef riscossa.

### L'OPZIONE DEL 5 PER MILLE

Anche nel 2007, si potrà destinare una quota pari al 5 per mille della propria Irpef per iniziative sociali, umanitarie e di ricerca alle:

- associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato riconosciuti come Onlus e che svolgono attività in uno dei settori indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 (tra cui, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
- associazioni di promozione sodale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000;
- università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.

Le fondazioni sono ammesse alla ripartizione solo se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la ricerca scientifica.

Rispetto al precedente anno, in cui è stata introdotta per la prima volta la scelta del 5 per mille , restano esclusi dalla ripartizione le fondazioni non riconosciute come Onlus e i Comuni.

Per rendere più efficaci i controlli sugli enti non profit, è stato disposto, inoltre, che una parte dei fondi (lo 0,5 per cento) sia destinata all'Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative del terzo settore che saranno individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come per la scelta dell'8 per mille il contribuente potrà effettuare la scelta del 5 per mille apponendo la propria firma in uno dei tre riquadri presenti nell'apposita scheda (Modello 730-1 ) allegata al Modello 730. Tale scelta non è alternativa con quella dell'8 per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare. Il contribuente ha la possibilità di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell'Irpef.

### CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI MODELLO 730

A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007, eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata sono inviate tramite un **avviso in via telematica** ai CAF e ai professionisti abilitati i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati l'esito della liquidazione della dichiarazione contenuto nell'avviso ricevuto.

Per le dichiarazioni presentate nel 2006, invece, era necessario che il contribuente richiedesse espressamente al CAF o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.

## LA DOCUMENTAZIONE

### COSA VA DOCUMENTATO

Prima di recarsi al Centro di Assistenza Fiscale o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il Modello già compilato, andranno esibiti i seguenti documenti anche solo in copia fotostatica:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;

- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;

- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;

- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);

- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;

- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel Modello 730.

### COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

È possibile autocertificare di aver sostenuto le spese sanitarie per familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, quando il documento di spesa è rilasciato allo stesso familiare.

È anche possibile autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti per determinati oneri, quando il CAF è già in possesso della documentazione probatoria (es. contratti di mutuo ipotecario o di assicurazione) perchè prodotta in anni precedenti.

### COSA NON È NECESSARIO DOCUMENTARE

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.

## QUANDO VA PRESENTATO IL 730

Il Modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al datore di lavoro o al proprio ente pensionistico.

Chi presenta il Modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale di un CAF dipendenti o di un professionista abilitato ha tempo fino al 31 maggio per presentare la dichiarazione.

## COME SI PRESENTA IL MODELLO 730

## COME CORREGGERE IL 730

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il Modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (entro il 15 giugno) o dall'intermediario (entro il 30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché, se ci sono errori, provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 31 ottobre un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso; oppure presentare un modello Unico Persone fisiche, sempre in caso di maggior rimborso o minor debito
- presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d 'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

È possibile correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello Unico, attraverso il c.d. ravvedimento (v. capitolo XXIII).


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO

## CHI DEVE USARE IL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutti i contribuenti che in un periodo d'imposta hanno avuto uno dei seguenti redditi:
a. redditi fondiari (terreni e fabbricati);
b. redditi di capitale;
c. redditi di lavoro dipendente;
d. redditi di lavoro autonomo;
e. redditi di impresa;
f. redditi diversi.

Nelle istruzioni al modello Unico persone fisiche sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Essi possono assolvere con un solo adempimento tutti i propri obblighi annuali di dichiarazione al fisco. Infatti, il modello Unico comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.

Da quest'anno, invece, non sarà più possibile inserire la dichiarazione mod. 770 Ordinario all'interno della dichiarazione unificata Modello Unico.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore e parametri devono compilare anche l'apposito modello per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

I lavoratori dipendenti e i pensionati, trovandosi nelle condizioni richieste, possono presentare, in luogo del Modello Unico, il Modello 730 con le più vantaggiose modalità (vedi capitolo XIV).

La dichiarazione deve essere sempre redatta su stampato conforme al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## COME SI PRESENTA

### DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica del Modello Unico, possono presentare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

– mediante consegna agli uffici postali ovvero alle banche convenzionate;

– tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate i quali forniscono assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione;

– tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);

– direttamente, tramite i servizi telematici disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente quale prova dell'avvenuta presentazione.

Successivamente, gli uffici postali e le banche trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate consegnano al contribuente la ricevuta una volta perfezionata la trasmissione telematica della dichiarazione.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni, effettuato da Banche, Poste e uffici dell'Agenzia, è gratuito.

## DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE INTERMEDIARIO

Se il contribuente si rivolge ad un intermediario, questi ha la facoltà di richiedere un corrispettivo, sia quando predispone e trasmette la dichiarazione, sia per la sola trasmissione del modello.

In entrambi i casi, l'intermediario deve rilasciare al cliente:
- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta), che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'acquisizione della ricevuta è importante in quanto l'impegno dell'intermediario a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente in caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

In questi casi, il contribuente può rivolgersi ad un altro intermediario per sanare l'inadempienza entro i 90 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione, concessi dalla legge per poter validamente presentare la dichiarazione senza che sia considerata omessa.

Fino al 31 dicembre 2006 all'incaricato inadempiente era applicabile, in caso di omesso o tardivo invio, la sanzione da 516 a 5.164 euro.

Dal 2007, invece, le sanzioni per gli intermediari sono uguali a quelle previste a carico dei contribuenti. Pertanto, per l'omessa o tardiva presentazione si applica la sanzione da 258 a 2.582 euro, con possibilità per l'intermediario di ricorrere all'istituto del ravvedimento.

### Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico/linguistiche;
- i Centri di assistenza fiscale (Caf) - dipendenti e pensionati;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- i Centri di assistenza fiscale (Caf) - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Questi soggetti utilizzano il canale telematico ENTRATEL, al quale accedono mediante il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio, previa richiesta da compilare su appositi modelli che sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

Per reperire la modulistica necessaria per presentare la domanda di abilitazione, si può contattare il numero di telefono 848.800.333. Il servizio è automatico: seguendo le istruzioni sarà possibile richiedere moduli e formulari, che saranno trasmessi direttamente al recapito di fax digitato durante la connessione.

## LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

I contribuenti, comprese le persone fisiche residenti all'estero, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione via Internet, ed eventualmente pagare anche le relative imposte, senza alcuna spesa e senza muoversi da casa.

Per utilizzare questo servizio il contribuente deve richiedere il codice PIN seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it , selezionando l'icona "Servizi telematici" (vedi anche capitolo III).

Per la compilazione delle dichiarazioni (Modello Unico, Modello 770, Iva annuale) l'Agenzia delle Entrate fornisce ogni anno, gratuitamente, appositi prodotti informatici (prelevabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it ).

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

In particolare, per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che sono scartate per la presenza di uno o più errori, è prodotta e resa disponibile sul sito del servizio telematico utilizzato:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Ognuna di queste attestazioni può essere di due tipi:
- una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta);
- una comunicazione di scarto nel caso in cui i dati non siano corretti.

### Contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Devono trasmettere, direttamente o tramite intermediario, il Modello Unico:
– i contribuenti che devono presentare la dichiarazione Iva;
– i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società;
– i contribuenti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
– i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

### Residenti all'estero

Anche il contribuente italiano residente all'estero può trasmettere la propria dichiarazione, qualora debba o voglia farlo, tramite il servizio Fisconline. Per ottenere il codice Pin egli deve, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web accedendo alla sezione "*Se non sei ancora registrato ai servizi …*" del sito dei servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente.

Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio consolare di riferimento non possono inoltrare la predetta istanza via fax, ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione contenente i predetti dati, può acquisire e stampare le restanti sei cifre collegandosi al sito dei servizi telematici dell'Agenzia.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO

La legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha modificato le norme che disciplinano le principali scadenze fiscali relative alla presentazione delle dichiarazioni (e dei versamenti).

### Le scadenze per la presentazione

| DICHIARAZIONE | VECCHIO TERMINE | NUOVO TERMINE |
|---|---|---|
| CARTACEA (in banca o posta) | tra il 1° maggio ed il 31 luglio | tra il 1° maggio ed il 30 giugno |
| TELEMATICA | entro il 31 ottobre | entro il 31 luglio |

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea per il 2006 (Unico 2007) è posticipato al **2 luglio 2007** poiché il 30 giugno cade di sabato.

### Se si ritarda

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ancora valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione, ridotte a 1/8. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

### Termini di versamento

Anche i termini per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione sono stati modificati (vedi anche capitolo XVI). Il saldo e la prima rata di acconto sono anticipati dal giorno 20 giugno al giorno 16 dello stesso mese.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

È sempre possibile, comunque, effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il versamento a saldo non va effettuato per gli importi sino a 12 euro.

### Le regole per UNICO 2007

Le somme da pagare in base alla dichiarazione modello Unico 2007, tolti gli acconti già versati e gli eventuali crediti, devono essere versate entro il **18 giugno 2007** (poiché il 16 giugno cade di sabato), oppure entro il **18 luglio 2007** con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito Irpef superiore a 51,65 euro, il contribuente è tenuto a versare anche un acconto per il 2007 in misura pari al 99 per cento del suo ammontare, secondo le seguenti modalità:

- se l'acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, in unica soluzione entro il 30 novembre 2007;
- se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, in due rate, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 18 giugno 2007 (poiché il 16 giugno cade di sabato), e la seconda, pari al 60 per cento, entro il 30 novembre 2007.

I contribuenti tenuti al pagamento dell'Iva, se non hanno già effettuato il versamento a saldo entro il 16 marzo 2007, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione successiva alla citata data, entro il termine per i versamenti del modello Unico.

Oltre questo termine:

- ma entro 30 giorni, si paga la sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta (cioè 1/8 della minima prevista, che è il 30 per cento dell'imposta), oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5 per cento);
- oltre 30 giorni, ma entro i termini della presentazione della dichiarazione, si paga la sanzione pari al 6 per cento dell'imposta dovuta (cioè 1/5 del 30 per cento), sempre oltre gli interessi di mora.

### COME SI PAGA

I versamenti vanno eseguiti presso gli sportelli di banche, posta e agenti della riscossione, utilizzando il Modello F24 che riporta, su distinte sezioni, gli importi a debito e a credito rispettivamente per il fisco, l'Inps, le regioni e gli enti locali e gli altri enti previdenziali e assicurativi.

È prevista la possibilità, presso gli sportelli abilitati, di utilizzare strumenti di pagamento quali carte di credito e bancomat.

I pagamenti potranno essere effettuati anche con assegni seguendo le modalità indicate nel relativo capitolo.

Per i titolari di partita Iva è obbligatorio invece il versamento per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

**Trasmissione diretta dei versamenti:**

- mediante l'utilizzo del software F24 On Line e dei servizi Entratel o Fisconline, con accesso al nuovo portale unificato dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
- facendo ricorso ai servizi di home banking delle banche o di poste Italiane, o utilizzando i servizi di remote banking offerti dalle banche.

**Trasmissione tramite gli intermediari abilitati a Entratel:**

- cioè coloro che aderiscono alla specifica Convenzione F24 cumulativo stipulata con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il pacchetto applicativo disponibile gratuitamente nella sezione "Software" del sito web dei servizi telematici;
- ovvero quelli che si avvalgono dei servizi di remote banking offerti dalle banche o da Poste italiane.

### RATEAZIONE

Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo che di acconto (ad eccezione dell'acconto di novembre, che non si può rateizzare).

In occasione del pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nel modello di versamento F24, la rata che sta versando ed il numero complessivo delle rate.

In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno.

Agli importi rateizzati si applica il tasso di interesse dello 0,5 per cento mensile.

## LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma, nell'apposito riquadro, accanto all'istituzione voluta.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

### COME VIENE SPESO L'8 PER MILLE

La ripartizione avviene in proporzione alle scelte espresse.

Le quote di imposta relative ai contribuenti che non effettuano la scelta sono ripartite tra le istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono invece devolute alla gestione statale.

### Le istituzioni destinatarie dell'8 per mille

| ENTE | FINALITÀ DELLA SPESA |
|---|---|
| Stato | Scopi di interesse sociale e di carattere umanitario |
| Assemblee di Dio in Italia | Interventi sociali e umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo |
| Chiesa Cattolica | Scopi di carattere religioso |
| Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Sostentamento dei ministri di culto e interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero |
| Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero |
| Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno | Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero |
| Unione delle Comunità Ebraiche Italiane | Tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, interventi sociali ed umanitari contro il razzismo e l'antisemitismo |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Anche con riferimento ai redditi del 2006, il contribuente, oltre alla scelta dell'otto per mille, può esprimere la scelta di destinare il cinque per mille della propria Irpef al sostegno del settore non profit, delle università, della ricerca scientifica e sanitaria.

Possono beneficiare della ripartizione del cinque per mille:
– le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato riconosciuti come Onlus e che svolgono attività in uno dei settori indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 (tra cui, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000;
– associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 460/97;
– le università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.

Le fondazioni sono ammesse alla ripartizione solo se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la ricerca scientifica.

Rispetto al precedente anno, in cui è stata introdotta per la prima volta la scelta del 5 per mille, restano esclusi dalla ripartizione le fondazioni non riconosciute come Onlus e i Comuni.

Per rendere più efficaci i controlli sugli enti non profit, è stato disposto, inoltre, che una parte dei fondi (lo 0,5 per cento) sia destinata all'Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative del terzo settore che saranno individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La scelta non è alternativa con quella dell'otto per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare.

## GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono stati introdotti per superare le incongruenze del vecchio sistema, per "regolare" e prevenire eventuali conflitti, in un clima di lealtà e collaborazione che deve essere alla base del rapporto Fisco-contribuente.
Rappresentano un processo d'analisi e valutazione delle modalità di funzionamento delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dell'ambiente economico in cui essi operano.
Per mettere a punto questo processo di valutazione è stato necessario riprodurre un modello che ha integrato, in un unico innovativo approccio metodologico, alcune tecniche di analisi.

Al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali sono stati istituiti, per ciascuna provincia, gli Osservatori provinciali che sono composti da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e da rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni. Gli Osservatori hanno la funzione di segnalare all'attenzione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate, eventuali anomalie riscontrate a livello territoriale e di rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono.

La Commissione degli Esperti, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi a rappresentare la realtà economica cui si riferiscono.

Gli studi di settore rappresentano quindi uno strumento obiettivo, in quanto condiviso dall'amministrazione finanziaria e dalle associazioni di categoria già in fase di predisposizione.
Realizzati tramite la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale o di tipo "strutturale", cioè quelli che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge, hanno la finalità di determinare il "ricavo potenziale " delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici, tenendo quindi conto non solo di variabili di natura contabile ma anche di variabili strutturali, nonchè di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa.

## A CHI SI RIVOLGONO

Gli studi sono stati codificati in base all'attività cui si riferiscono:
- comparto manifatture
- comparto servizi
- comparto commercio
- comparto professionisti

e sono rivolti:
- alle piccole e medie imprese con ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro
- agli esercenti arti e professioni con compensi di ammontare non superiore allo stesso valore.

## OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE

L'obiettivo più rilevante dell'utilizzo degli studi di settore è quello di raggiungere una sensibile riduzione dell'evasione fiscale mediante l'utilizzo di strumenti indiretti di definizione della base imponibile. I ricavi/compensi dichiarati dal singolo contribuente vengono confrontati con quelli fondatamente attribuibili alla propria attività e sulla base di questo confronto l'amministrazione effettua il proprio controllo. Se il contribuente dichiara compensi/ricavi inferiori a quelli stabiliti dallo studio di settore per la sua categoria, viene definito "non congruo".

Base e fondamento del meccanismo di controllo introdotto con gli studi di settore è il posizionamento del contribuente rispetto al valore di alcuni indicatori economici fondamentali.

Gli "indicatori di coerenza" introdotti dagli studi di settore permettono di rilevare anomalie comportamentali fiscalmente scorrette da parte dei contribuenti raffrontando i dati che scaturiscono dall'applicazione degli indicatori stessi con le caratteristiche di un medesimo omogeneo gruppo.

Gli studi di settore permettono all'Amministrazione finanziaria di operare nel campo del controllo e dell'accertamento con un maggior grado di efficacia attraverso alcuni passi fondamentali, tra cui:
- selezionare i soggetti da sottoporre ad attività di controllo;
- facilitare l'attività di controllo del verificatore.

## QUANDO SCATTA L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

L'accertamento dell'amministrazione finanziaria, sulla base degli studi di settore, scatta quando il contribuente comunica dati "non congrui" rispetto a quelli calcolati dalla procedura Ge.Ri.Co., anche per un solo periodo d'imposta, e senza la necessità di dimostrare gravi incongruenze.

## L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione stessa non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili

## UTILIZZO DEL SOFTWARE GE.RI.CO.

Il contribuente deve effettuare i calcoli utilizzando il software Ge.Ri.Co (Gestione dei Ricavi o Compensi) nella versione corrispondente a quella del periodo d'imposta nel quale si presenta la dichiarazione: Ge.Ri.Co. 2007 per la dichiarazione Unico 2006.

I dati che devono essere immessi nel software Ge.Ri.Co. sono gli stessi da indicare nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante del modello di dichiarazione. Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel software Ge.Ri.Co., reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente.

L'applicazione è prelevabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

L'applicazione Ge.Ri.Co. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche;
- alla coerenza con i nuovi indicatori di normalità economica introdotti dalla legge finanziaria 2007.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Le modalità di applicazione degli studi di settore possono essere esaminate consultando le note tecniche metodologiche degli studi di settore presenti all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/settore/index.htm.

## LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La legge finanziaria 2007 ha previsto tra l'altro, che, a decorrere dal periodo d'imposta 2006, se il contribuente risulta "congruo " rispetto agli studi e i ricavi e/o i compensi, che risultano dall'applicazione di specifici indicatori di coerenza, sono pari o inferiori al 40% di quelli dichiarati, con un massimo di 50.000 euro, l'Amministrazione non può procedere ad accertamenti sulla base di semplici presunzioni di tipo analitico-induttivo.

### Limiti di applicabilità degli studi di settore

La legge finanziaria 2007 ridefinisce le fattispecie alle quali non si applicano gli studi di settore; inoltre ha innalzato il limite massimo di ricavi e compensi oltre il quale non trovano applicazione gli studi di settore da euro 5.164.568,99 a euro 7,5 milioni.

Tale limite si applicherà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, solo per quegli studi di settore che l'Agenzia approverà in evoluzione in tale anno.

Per tutti gli altri studi che non saranno "evoluti" nell'anno 2007, rimarranno in vigore i vecchi limiti di ricavi o compensi fino al momento in cui gli stessi verranno posti in revisione.

Viene disposta altresì l'applicabilità degli studi al fine dell'accertamento, in caso di inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla cessazione della precedente, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

## NUOVE MODALITÀ DI REVISIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI

Con l'obiettivo di mantenere saldo nel medio periodo la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica di riferimento, i tempi di validità degli studi approvati sono stati ridotti.

Gli studi saranno sottoposti a revisione ed aggiornati alla realtà economica del settore interessato ogni 3 anni invece che ogni 4 anni come precedentemente previsto.

## INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Per l'anno d'imposta 2006, la legge Finanziaria 2007 ha previsto che si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli indicatori di normalità economica sono applicabili agli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, e incidono direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore effettuato da GE.RI.CO., nel senso che una eventuale "incoerenza" ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso.
Pertanto, sia l'ammontare del 'ricavo minimo' che del 'ricavo puntuale' derivante dall'applicazione dello studio di settore sarà aumentato in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica.
Il contribuente avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà "non congruo" alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori. Il software GE.RI.CO. 2007 visualizzerà il maggior ricavo attribuibile a ciascun indicatore di incoerenza di normalità economica.

## RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI

La legge Finanziaria 2007 ridefinisce inoltre le fattispecie delle sanzioni. Sono state, infatti, elevate del dieci per cento le sanzioni minime e massime indicate, qualora:

- vengano commesse violazioni di omessa ovvero infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- il contribuente abbia indicato cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

L'inasprimento delle sanzioni si avrà se, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, venga accertato, in misura superiore del 10% del dichiarato:

- un maggior reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- una maggiore imposta sul valore aggiunto (o una minore imposta detraibile o rimborsabile);
- una maggiore base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttive.

## LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE DAGLI STUDI DI SETTORE

Per favorire la corretta applicazione degli studi di settore sono state messe a disposizione del contribuente una serie di tutele di cui può avvalersi qualora non ritenesse congrui gli effetti scaturiti dall'applicazione degli studi stessi.

Tra queste si citano:

- l'esistenza di cause di esclusione e di inapplicabilità;
- l'esistenza di valide giustificazioni della situazione di non congruità o non coerenza utilizzando l'istituto dell'asseverazione;
- tutte le garanzie proprie dell'istituto dell'accertamento con adesione, nell'ambito del quale il contribuente può addurre qualsiasi argomentazione o circostanza idonea a dimostrare che il risultato dello studio di settore non è, in tutto o in parte, idoneo a valutare in modo attendibile la propria peculiare situazione.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Da quest'ultimo punto è evidente che la prima difesa del contribuente dagli studi di settore è insita nelle stesse procedure di accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi procedurali collegati all'accertamento con adesione. Chi riceve un accertamento in base allo studio potrà avvalersi oltre che delle regole sull'accertamento con adesione anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall'ordinamento, compreso l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le due parti in sede di concordato. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, prima di effettuare un accertamento in base agli studi di settore inviteranno il contribuente al contraddittorio preventivo. L'invito conterrà gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione. L'aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l'onere della prova: sarà lui a dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono inferiori a quelli determinati dallo studio di settore. Gli uffici avranno cura di adeguare il risultato degli studi alla concreta e particolare situazione dell'impresa o dell'attività professionale. In ogni caso, le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate e l'ufficio dovrà motivare sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.

## CONSIGLI E CAUTELE

Nel compilare la dichiarazione dei redditi è opportuno leggere attentamente le istruzioni perchè gli errori possono portare all'applicazione di sanzioni anche rilevanti e, nella migliore delle ipotesi, comportare la necessità di rispondere alle richieste di chiarimenti rivolte dall'Amministrazione finanziaria.

Un buon sistema per evitare gli errori consiste nell'utilizzare il programma per la compilazione e l'invio della dichiarazione via internet.

Si consiglia, inoltre, di:
- utilizzare solo i righi che interessano la propria situazione personale;
- controllare attentamente l'esattezza del codice fiscale;
- verificare le spese sostenute nell'anno solare precedente per individuare quali di esse danno diritto a una deduzione dal reddito o a una detrazione. Alcune spese sono, infatti, deducibili solo nella determinazione del reddito d'impresa e, quindi, non da tutti i contribuenti;
- controllare le deduzioni o detrazioni per carichi familiari (è prevista una sanzione penale per chi indica erroneamente l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge).

Infine, è sempre opportuno riprendere in mano la dichiarazione dell'anno precedente per verificare se si è chiusa a credito e (in caso affermativo) se è stato chiesto il riporto del credito, da utilizzare nella dichiarazione dell'anno successivo.

Presso gli uffici locali sono organizzati, nel periodo della dichiarazione, speciali servizi di assistenza, cui ci si può rivolgere per chiarimenti, informazioni e calcolo.

È anche previsto un servizio per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti che non esercitano attività professionale o di impresa.

Si possono ottenere informazioni riguardo la dichiarazione dei redditi, inoltre, attraverso una telefonata al numero 848.800.444.

## COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

### CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che presentano il Modello Unico e si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro il termine ordinario

di presentazione della dichiarazione, un secondo modello "**rettificativo**" di quello appena consegnato o spedito.

Sul nuovo modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

### VERSAMENTI E CREDITI

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta, o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, egli può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

### CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, per via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

#### Dichiarazione integrativa da ravvedimento

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato un minor reddito, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo XXIII.

#### Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

#### Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni, cui consegua una maggiore imposta o un minor credito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 471 del 1997. In sostanza, non è contemplata alcuna riduzione.
Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

**ATTENZIONE**
È bene ricordare che per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.

## IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Il controllo delle dichiarazioni avviene attualmente in più fasi:
- il controllo automatizzato;
- il controllo formale;
- il controllo sostanziale.

Un controllo di congruità è effettuato, in via preliminare, dagli stessi intermediari che provvedono alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni, per mezzo di un software "diagnostico" distribuito dall'Amministrazione finanziaria.

Per maggiori informazioni sui controlli, e sui provvedimenti ad essi conseguenti, si rinvia al capitolo XXI.

# XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

## COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento F24.

Mediante il modello F24 è anche possibile pagare l'ICI e altri tributi locali (TARSU, sostituita dalla TIA, tariffa d'igiene ambientale TOSAP, ecc.). I versamenti a titolo di imposte di registro, di altri tributi indiretti, e delle relative sanzioni, sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari che di pagamenti dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni, inviti di pagamento), devono essere effettuati utilizzando il modello F23.

**ATTENZIONE**
Tutti i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti per via telematica dal primo gennaio 2007; tale obbligo può essere assolto direttamente ovvero tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel, che abbiano aderito alla specifica apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate che consente loro il pagamento telematico per conto dei propri clienti con addebito automatico sul conto corrente di questi ultimi.

È bene ricordare che anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento su modello cartaceo può essere effettuato invece presso qualsiasi sportello di:
- banche convenzionate;
- uffici postali;
- agenti della riscossione.

Il modello F24 consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando i debiti con eventuali crediti.

**ATTENZIONE**
La legge finanziaria per il 2007 ha previsto che i titolari di partita Iva, al fine di poter compensare importi superiori a 10.000 euro, entro il quinto giorno precedente a quello in cui si intende effettuare l'operazione di compensazione devono comunicare, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione; la mancata risposta da parte dell'Agenzia entro tre giorni dalla comunicazione vale come silenzio assenso.

**ATTENZIONE**
Al momento della compilazione del modello F24, è necessario indicare con esattezza il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto (lo stesso anno nel corso del quale si esegue il versamento). In particolare, occorre fare attenzione a indicare con esattezza i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate. Detti codici sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, tramite un agevole sistema di ricerca.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
- con carte Pago BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali presso gli uffici postali;

- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
In caso di rateizzazione delle imposte, le banche sono tenute ad accettare i versamenti relativi agli interessi anche se questi sono di importo inferiore a 2,07 euro, purché siano pari almeno a 1,03 euro.

Non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione dei redditi, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro.

## QUANDO SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle scadenze di versamento e dei relativi codici tributo.

I termini di versamento dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sono stati anticipati al 16 giugno rispetto alla precedente scadenza del 20 giugno.

### Termini dei principali versamenti (con modello F24)

| Tipo versamento | Entro il 16 giugno 2007 | Entro il 16 luglio con maggiorazione 0,40% | Entro il 30 novembre 2007 |
|---|---|---|---|
| Saldo IRPEF 2006 | 4001 | 4001 | |
| Acconto IRPEF 2007 (prima rata) | 4033 | 4033 | |
| Acconto IRPEF 2007 (seconda rata o unica soluzione) | | | 4034 |
| Saldo IRAP 2006 | 3800 | 3800 | |
| Acconto IRAP 2007 (prima rata) | 3812 | 3812 | |
| Acconto IRAP 2007 (seconda rata o unica soluzione) | | | 3813 |
| Saldo addizionale regionale 2006 | 3801 | 3801 | |
| Saldo addizionale comunale 2006 | 3817 | 3817 | |
| Saldo IRES 2007 | 2003 | 2003 | |
| Acconto addizionale comunale 2007 | 3861 | 3861 | |
| Acconto IRES 2007 (prima rata) | 2001 | 2001 | |
| Acconto IRES 2007 (seconda rata o unica soluzione) | | | 2002 |

**ATTENZIONE**
La scadenza del versamento che coincide con il sabato o con un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Ad esempio, poiché il 16 giugno 2007 è sabato, il termine di scadenza dei pagamenti è spostato direttamente al 18 giugno.

È bene ricordare che è possibile regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, avvalendosi del "ravvedimento operoso" (vedi cap. XXIII).

## I VERSAMENTI TELEMATICI

L'utilizzo del modello F24 *on-line* è totalmente sicuro, in quanto i dati viaggiano "cifrati" e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate: infatti, esso non viene effettuato mediante carta di credito, ma con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un "ordine di addebito" del contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale.
I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto corrente è eseguito comunque alla data di scadenza del versamento, ovvero quella esplicitamente indicata dal contribuente, il quale può trasmettere la richiesta di pagamento anche prima della scadenza.
Perciò, è consigliabile effettuare i pagamenti *on- line* alcuni giorni prima della scadenza, tenuto conto che l'operazione non comporta perdita di valuta.

### COME SI EFFETTUANO

Per utilizzare il pagamento on-line è sufficiente possedere il codice PIN o essere utenti del servizio Entratel (vedi capitolo III) e scaricare l'apposito software di compilazione dal sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- direttamente:
  - mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  - ricorrendo ai servizi di home banking offerti dalle banche e da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito;

- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel:
  - che aderiscono, come sopra accennato, ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
  - che si avvalgono dei servizi on-line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

### IL CONTO SU CUI ADDEBITARE I VERSAMENTI

I contribuenti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate devono essere titolari di un conto corrente:
a) presso una banca convenzionata con l'Agenzia, il cui elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
b) presso Poste Italiane S.p.A..
È opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta.
Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.

### RICEVUTE DEI VERSAMENTI

Per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, l'Agenzia fornisce tre ricevute telematiche:
1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;
2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
3. la terza, recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane S.p.A.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica, nonché delle relative sopra elencate ricevute, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Un estratto conto periodico rendiconta tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine.
Occorre inoltre far presente che le tre tipologie di ricevute telematiche rimangono comunque disponibili nell'apposita sezione del servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per eseguire il versamento, e che la terza di esse costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.

### F24 CUMULATIVO

È attivo il servizio riservato agli intermediari abilitati ad Entratel che consente ai professionisti, alle associazioni di categoria e ai Caf di effettuare i versamenti *on-line* di imposte, contributi e premi per conto dei loro clienti con addebito diretto sui loro conti correnti. Il servizio prevede la sottoscrizione da parte dell'intermediario di una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Per tale attività l'intermediario riceve dall'Amministrazione finanziaria un compenso per ogni modello F24 inviato.

#### Come funziona

Questa applicazione non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, né è previsto l'utilizzo di carte di credito o bancomat.

Si tratta, in pratica, di una normale operazione di home-banking, con la quale si ha la certezza che i versamenti saranno puntuali con addebito delle somme dovute solo alla data della scadenza prevista. Ed in più offre un servizio di archiviazione e visualizzazione di tutti i versamenti effettuati.

L'intermediario, acquisita l'autorizzazione dai propri clienti, attraverso la comunicazione degli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito, prepara il modello F24 di ognuno di loro indicando tutti i versamenti di imposte, contributi ed eventuali tributi locali.

I singoli modelli vengono poi inseriti in un unico F24 cumulativo, insieme con le coordinate bancarie di ogni contribuente.

Dopo l'invio il sistema fornisce tre tipi di ricevute: le prime due direttamente *on-line* all'intermediario, di cui una cumulativa relativa all'operazione e l'altra più dettagliata sull'esito dei singoli addebiti. L'intermediario è tenuto a consegnare al proprio cliente copia delle ricevute, che costituiscono la prova dell'adempimento dell'obbligo tributario.

I vantaggi del nuovo sistema di pagamento sono i seguenti:
- il professionista ha l'opportunità di offrire alla propria clientela un nuovo servizio;
- il cliente può delegare il pagamento al proprio consulente senza correre il rischio di dovergli consegnare somme di denaro;
- l'intermediario può annullare i versamenti disposti *on-line* fino a cinque giorni prima della data di effettivo pagamento;
- l'Amministrazione può eliminare inutili passaggi dei modelli di pagamento attraverso banche o poste, con la conseguente riduzione di errori derivanti dalla trasmissione dei dati.

## ERRORI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione del modello di versamento F24 consistono nell'errata indicazione del:
- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.

Per correggere detti errori, nella misura in cui siano stati commessi soltanto nelle sezioni Erario e Regioni- Enti locali, i contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore, trattandosi di errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e, quindi, si configurano quali violazioni meramente formali non soggette a sanzione.
Si ricorda che l'istanza è scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.gov.it (vedi schema in Appendice).
Altri errori che ricorrono con frequenza riguardano la compilazione del modello F24.
Al fine di evitare gli errori più frequenti, relativi, in particolare, all'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il contribuente deve comportarsi come segue:

- riportare sul modello come anno di riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta, sia per il tributo e gli eventuali interessi che si versano, che per le sanzioni. Ad esempio, per una ritenuta operata dal sostituto d'imposta nel 2006 e non riversata occorrerà indicare sempre l'anno di riferimento 2006 anche se la regolarizzazione avviene nel 2007;
- non indicare, su un unico rigo del modello F24, gli importi che regolarizzano più omissioni. È necessario compilare un rigo di F24 per ogni adempimento omesso e indicare separatamente la relativa sanzione.

Si rammenta ai sostituti d'imposta di indicare gli interessi versati in sede di ravvedimento nell'apposito campo del relativo rigo del quadro ST del Modello 770.
Analogamente, in caso di regolarizzazione di omessi versamenti IVA, è bene ricordare che è necessario indicare gli interessi da ravvedimento versati nell'apposito rigo VL 25 della dichiarazione Iva.
Gli errori più frequenti che invece si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:
– errata indicazione del "codice tributo"
– errata indicazione del "codice ufficio".
In caso di errore del "codice tributo" compiuto nella compilazione del mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso (l'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in appendice). Invece, se l'errore riguarda il "codice ufficio", il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento (l'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in Appendice).

## SE NON SI È PRESENTATO IL MODELLO F24 CON SALDO ZERO

Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a
  – 10 euro (1/5 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
  – 30 euro (1/5 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

**ATTENZIONE**
Nel caso in cui ci si accorge che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulta errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato.

## PAGAMENTI DALL'ESTERO

Coloro che risiedono fuori dal territorio nazionale e che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.a., possono effettuare i versamenti tramite bonifico in euro attraverso una banca estera a favore di una banca nazionale.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del versante;
- l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- "Bilancio Stato" capitolo xxxx articolo yy.

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e degli articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:
- capitolo 1023 articolo 13 - IRPEF saldo
- capitolo 1023 articolo 14 - IRPEF primo e secondo acconto
- capitolo 1024 articolo 02 - Ires saldo
- capitolo 1024 articolo 08 - Ires primo e secondo acconto
- capitolo 1026 articolo 06 - Ritenute interessi di capitale (non residenti)
- capitolo 1027 articolo 00 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all'estero
- capitolo 1203 articolo 01 - Iva scambi interni.

# XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI

Con il termine rimborsi fiscali si intende la restituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso.

Nel caso in cui, invece, il contribuente paga delle somme in seguito ad una cartella di pagamento successivamente annullata è l'agente della riscossione che restituisce quanto pagato dopo che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come non dovute le somme versate.

I rimborsi fiscali trattati in questo capitolo sono solo quelli che derivano da un eccesso di versamenti spontanei (ad esempio con un modello F24), quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, quelli richiesti con una domanda di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, eccetera.

È bene ricordare che i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, eccetera) ottengono l'accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre. Qualora il rimborso non venga accreditato, è possibile presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo nel quale si risiede, allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro o l'ente pensionistico tenuti ad erogare i rimborsi, attestano di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

In alternativa, seguendo le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione è possibile utilizzare il credito in compensazione nella successiva dichiarazione dei redditi.

A seconda dei casi, i procedimenti di rimborso possono iniziare d'ufficio oppure su richiesta degli interessati.

## RIMBORSI D'UFFICIO

Sono eseguiti d'ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo.

Se il contribuente non effettua alcuna scelta in relazione all'opzione al quadro RX del modello Unico, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione, invece, potrà essere rimborsato solo previa espressa richiesta del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dopo la verifica da parte di quest'ultimo che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

## RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO

Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento (vedi tabella).


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

### Domanda di rimborso - Termine di decadenza

| | |
|---|---|
| Imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.) | 48 mesi |
| Versamenti diretti | |
| Ritenute operate dal sostituto d'imposta | |
| Ritenute dirette operate dallo Stato e altre P.A. | |
| Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, Invim, bollo, ecc.) | 36 mesi |

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso (vedi modelli in Appendice) possono seguire tre risultati da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che:
- accoglie la domanda;
- rigetta la domanda. In questo caso, il contribuente può proporre un motivato ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
- non risponde. Se l'Amministrazione non risponde, il contribuente deve intendere che la domanda di rimborso è stata respinta (nel caso dei rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). L'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.

## INTERESSI ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI D'IMPOSTE DIRETTE

Unitamente alla somma da rimborsare, sono corrisposti anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.

Gli interessi dei rimborsi di imposte dirette (es. IRPEF) decorrono per semestri interi, escluso il primo, dalla data di versamento errato o dalla data di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o dalla data di presentazione della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto a quella dell'ordinativo del rimborso.

I tassi semestrali applicati sono contenuti nella seguente tabella.

### Tassi semestrali

| Da | a | Tasso |
|---|---|---|
| 01/04/79 | 31/12/87 | 6 % |
| 01/01/88 | 31/12/93 | 4,5 % |
| 01/01/94 | 31/12/96 | 3 % |
| 01/01/97 | 30/06/03 | 2,5 % |
| 01/07/03 | Oggi | 1,375% |

### COME VENGONO EROGATI I RIMBORSI

L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità a seconda delle preferenze espresse dal contribuente ed a seconda dell'importo da erogare.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia l'importo, viene accreditato su quel conto corrente fino a revoca o modifica dei dati del conto corrente che sono stati forniti. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso che ci si aspetta ed a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda, comunque, la pronta comunicazione all'Agenzia delle Entrate di qualsiasi variazione del proprio conto corrente per impedire il mancato buon fine dell'operazione di accredito.

Se, invece, le coordinate del conto corrente bancario o postale non sono state fornite, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dell'importo che si sta erogando:

- per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
- per gli importi da 1.549,37 euro a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
- per gli importi superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

L'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 ha introdotto la procedura di compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta, cioè la possibilità di pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti.
Se il beneficiario di un rimborso già controllato dall'Agenzia delle Entrate ha avuto o deve avere una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceverà a casa o alla sede legale, una lettera con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare i debiti con i crediti.
Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta.
Nel caso di accettazione della proposta, la somma da rimborsare verrà ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione.
Nel caso in cui il contribuente decida di non aderire alla proposta o nel caso di mancata risposta nel termine stabilito, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo.

## ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE

Per velocizzare i rimborsi è possibile richiederne l'accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

È possibile richiedere l'accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dell'Agenzia dell'Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN. In questo modo il con-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

tribuente potrà avvalersi di Fisconline e degli altri servizi telematici resi disponibili dall'Amministrazione finanziaria (per le procedure da seguire per ottenere il codice PIN, vedi Cap. III).

Tutti i contribuenti in possesso di codice PIN e titolari di conto corrente possono comunicare *on line* le proprie coordinate bancarie o postali (codice ABI, codice CAB, numero conto, codice CIN) autorizzando l'Agenzia ad effettuare l'accreditamento dei rimborsi spettanti, che si potranno così ottenere in tempi più brevi.

Secondo la procedura, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce "Servizi > Servizi telematici", per effettuare la richiesta, occorre come sempre indicare nome utente (codice fiscale) e password, digitare il codice PIN, e selezionare l'operazione da eseguire, a scelta tra:

- comunicazione degli estremi del conto corrente;
- annullamento di una precedente comunicazione effettuata via Internet;
- visualizzazione dell'ultima comunicazione effettuata via Internet.

Si rammenta che è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari nel caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito dei rimborsi spettanti. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

Al fine di soddisfare la necessità di fornire, alle persone fisiche non residenti in Italia e agli Uffici che prestano loro assistenza, uno strumento utile alla comunicazione delle coordinate bancarie di conti correnti esteri per l'accredito dei rimborsi fiscali, a partire dal 1° ottobre 2006 è attiva un'apposita casella di funzione corrispondente all'indirizzo cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it con cui il Centro Operativo di Pescara può ricevere, sia dai contribuenti che dagli Uffici, gli estremi delle coordinate bancarie di conti correnti esteri su cui accreditare i rimborsi.
I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number, le coordinate bancarie del conto corrente, il codice BIC, Bank Identifier Code o SWIFT, codice identificativo della banca, nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.

È utile infine far presente che l'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.a. ed i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, è necessario segnalare immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente.

## COME CHIEDERE INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Per ottenere informazioni sui rimborsi risultanti dalla dichiarazione senza doversi recare presso gli uffici, il contribuente può utilizzare il servizio telematico "Cassetto fiscale" a cui si accede con lo stesso codice PIN utilizzato per Fisconline (vedi Cap. III).

### CALL CENTER RIMBORSI

È attivo il numero verde 800.100.645, un servizio di informazione aggiuntivo a quelli già forniti dall'Agenzia che permette ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale di ottenere specifiche informazioni circa la loro situazione evitando di recarsi negli uffici.

Gli operatori del call center rimborsi rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13.

### RIMBORSI IRPEF - ILOR - CSSN ANTERIORI AL 1997

I contribuenti che non avessero ancora ricevuto rimborsi anteriori al 1997 possono contattare il Centro Operativo di Pescara per il tramite del call center rimborsi chiamando il numero verde 800.100.645 oppure inviando preferibilmente un fax ai numeri 08552145 / 0855772257, o una e-mail all'indirizzo di posta elettronica cop.rimborsi@agenziaentrate.it.

## COSA OCCORRE FARE SE…

### 1. NON È POSSIBILE RISCUOTERE IL RIMBORSO PERCHÉ...

#### a. Il vaglia risulta "estinto"

Il vaglia che non viene per qualunque motivo recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso presentando presso una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile. Per l'effettiva riscossione il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d'Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso verrà erogato secondo le modalità scelte dal titolare tra accredito in conto corrente, contanti o emissione di un altro vaglia.

Trascorsi 60 giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. Una volta che il vaglia sia stato dichiarato estinto, è consigliabile che l'interessato si rechi presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione.

È bene ripetere che per evitare questi inconvenienti è sempre consigliabile chiedere l'accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario.

#### b. L'accredito risulta "non effettuato"

In caso di mancata coincidenza tra beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La banca o Poste, quindi, restituiranno all'erario la somma che non hanno potuto accreditare al beneficiario. Il rimborso, previa l'introduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta dall'Agenzia delle Entrate.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.

#### c. È scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall'emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Qualora anche la seconda volta il rimborso non venga incassato, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## 2. IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

### Minor rimborso

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente (vedi capitolo XXI).

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o, telefonicamente, tramite il n. 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso (v. Cap. XXIV). Il ricorso contro un "minor rimborso" però può essere presentato solo dopo aver ricevuto concretamente il rimborso minore di quello atteso, entro il termine di 60 giorni decorrente dall'effettiva riscossione dello stesso.

### Maggior credito

In altri casi il credito a favore del contribuente può essere maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

A seguito della ricezione della comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell'errore.

Questo permetterà ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di correggere quell'errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l'erogazione del maggior rimborso.

In ogni caso, senza l'intervento di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun "maggior" rimborso.

## 3. NON VI È ESATTA CORRISPONDENZA TRA I DATI DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DEL RIMBORSO E I DATI ANAGRAFICI (NOME E COGNOME) PRESENTI NEL MODULO DI RIMBORSO RISCUOTIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Qualora nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali siano contenuti dati anagrafici errati tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento, il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti e con il quale il contribuente potrà procedere alla riscossione presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia, facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione, come ad esempio l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo ecc. In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi ad un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio ma qualche giorno dopo seppur entro il termine indicato.

## 4. I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCUOTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI, O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio locale dell'Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L'ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

## 5. IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere, da un ufficio o da un call center dell'Agenzia delle Entrate, che il suo rimborso è stato riscosso ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi ad una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso. Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se invece si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

## 6. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DALL'EREDE/TUTORE/CURATORE/PROCURATORE PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore dei soggetti che li rappresentano, che ad essi succedono.

In particolare, i soggetti che possono trovarsi nella situazione di dover riscuotere in nome e per conto dell'intestatario del rimborso sono: gli eredi per il deceduto, il tutore, per l'interdetto ed il minore; il curatore per il fallito; il procuratore per il rappresentato.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Tali soggetti devono presentare agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle poste. Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione se dovuta; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l'originale.

Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede (vedi formulario in appendice). Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio locale competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

## 7. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO È STATO EROGATO TRAMITE VAGLIA CAMBIARIO DELLA BANCA D'ITALIA

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che li rappresentano, che ad essi succedono.

A tal fine, gli eredi ovvero altra persona munito di delega e del documento di ciascun delegante per il deceduto, il tutore per l'interdetto ed il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da riscuotere, anche la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).

## 8. IL RIMBORSO RISULTA DA UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI REDDITI

In caso di separazione o divorzio, il rimborso risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito a ciascun coniuge personalmente per la quota di propria competenza. Pertanto, il coniuge separato o divorziato che intende avvalersi di questa opportunità può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'attribuzione della quota di sua competenza.

Questo vale per le sole dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1997 perchè dal 1998 è stata eliminata la dichiarazione congiunta. Dal 1999 l'unica possibilità di presentare la dichiarazione congiunta riguarda i contribuenti che presentano il modello 730, per il quale non si pongono problemi di rimborso.

## IL RIMBORSO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

I motivi per i quali un contribuente può trovarsi nella condizione di chiedere un rimborso di tasse automobilistiche sono diversi, per esempio:
- ha più volte eseguito lo stesso versamento (duplicazione di versamento);
- ha commesso errori nel determinare la tassa ed ha versato più di quanto dovuto;
- ha eseguito un versamento pur non essendovi più tenuto, ad esempio perchè ha subito il furto del veicolo, il veicolo era stato venduto, ecc.

### IL DIRITTO AL RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento.

### DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO

Le regioni, destinatarie dei pagamenti, in alcuni casi gestiscono direttamente le questioni che riguardano pagamenti e rimborsi, in altri casi hanno stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto:
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto ordinario, la domanda di rimborso va indirizzata all'Ufficio Tributi della Regione destinataria dei pagamenti eseguiti e presentata tramite qualsiasi delegazione ACI presente nella Regione di appartenenza;
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto Speciale e cioè a favore di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, la domanda di rimborso va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del comune della regione destinataria dei pagamenti eseguiti;
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Province autonome di Trento e Bolzano la domanda di rimborso va presentata all'Ufficio Tributi della Provincia destinataria dei pagamenti eseguiti.

### LA DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso va presentata in carta semplice.
Nella domanda devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, il motivo per il quale si chiede il rimborso, l'anno di riferimento e gli elementi identificativi del veicolo.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione che è diversa a seconda del motivo della domanda:

**se la domanda è presentata per pagamenti duplicati occorre allegare**:
- l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare (generalmente si intende che il bollo da rimborsare è quello versato per ultimo);
- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo valido (generalmente si intende che il bollo valido è il primo che è stato versato);
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido;

**se la domanda è presentata perchè, con un unico versamento, si è pagato più del dovuto**:
- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo dovuto;

**se la domanda è presentata in caso di versamento non dovuto**:
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- la fotocopia leggibile dell'atto da cui risulti che il pagamento non era dovuto (es. denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

## I RIMBORSI IVA

### RIMBORSI IVA ANNUALI

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione, cioè speso per pagare altre imposte, ovvero chiesto a rimborso, purché sia di importo superiore a 2.582,28 euro e ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: il contribuente esercita prevalentemente o esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;

2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: è il caso del contribuente che effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;

3) IVA SU ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE (beni ad utilizzo durevole impiegati nell'esercizio dell'attività): in questo caso il rimborso è pari all'imposta relativa all'acquisto o importazione dei beni ammortizzabili e servizi di studio e ricerca;

4) PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA: il contribuente effettua in maniera prevalente operazioni carenti del principio della territorialità dell'imposta, opera cioè al di fuori del territorio dello Stato Italiano;

5) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L'argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo "Rimborsi per i non residenti";

6) CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tab. A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: in questo caso l'importo del rimborso deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazioni applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio italiano.

Il suddetto limite di 2.582,28 euro può non essere rispettato in alcuni casi:
a) CESSAZIONE ATTIVITÀ: in questo caso il rimborso può essere chiesto senza limiti e senza condizioni;
b) MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO: il contribuente può chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale se anche nelle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano dei crediti. Esiste però una limitazione: il rimborso non deve superare il minore degli importi delle predette eccedenze.

### COME SI CHIEDE IL RIMBORSO DEL CREDITO DELL'IVA ANNUALE

Il rimborso del credito dell'IVA annuale deve essere esposto nella dichiarazione annuale IVA, ma la richiesta a rimborso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello VR.

Quando la dichiarazione è unificata, il rimborso IVA è esposto nel quadro RX dell'Unico, se la dichiarazione IVA è presentata autonomamente (per le fattispecie del caso, si può far riferimento alle istruzioni al modello di dichiarazione Iva), il rimborso sarà esposto nel quadro VX.

Il modello VR deve essere presentato in duplice copia presso l'agente della riscossione competente per la provincia nella quale si risiede dal primo febbraio e fino al termine della presentazione della dichiarazione Iva annuale anche in forma unificata che deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio.

Sono considerate valide le richieste presentate entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.

In questo caso verranno applicate delle sanzioni a meno che il contribuente spontaneamente non abbia eseguito un "ravvedimento operoso".

## CHI EROGA IL RIMBORSO

I rimborsi IVA fino ad un importo pari a 516.457 euro possono essere liquidati direttamente dall'agente della riscossione che ha ricevuto il modello VR, se tale modalità è stata appositamente indicata nel modello VR.

È importante ricordare che il limite massimo di crediti compensabili ovvero rimborsabili ai titolari di conto fiscale per ciascun anno solare è fissato in euro 516.457,90.

Il suddetto limite va perciò inteso cumulativamente per i rimborsi e per le compensazioni eseguite col modello F24, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (es. agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta).

La parte del rimborso che eventualmente eccede il limite detto prima, viene liquidata dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate mediante emissione di disposizioni di pagamento che vengono inviate all'agente della riscossione, il quale provvede all'erogazione del rimborso.

In caso di attività cessata, il rimborso annuale, da richiedere sempre con modello VR, viene liquidato dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, con emissione di ordinativo di pagamento da erogarsi con i fondi messi a disposizione dell'ufficio stesso.

## GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Per ottenere il rimborso dell'IVA è necessario presentare, unitamente al modello VR, un'idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.

La garanzia può essere rappresentata da:

- cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
- garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettive per PMI imprese;
- garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).

La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'ufficio.

Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la società/banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stes-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

sa. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio se in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.
La garanzia copre l'importo costituito da:
- somma richiesta a rimborso
- interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.

Dal calcolo dell'importo da garantire, maggiorato dagli interessi al saggio corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell'accertamento, va detratta l'eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per rendere meno onerosi i costi che le imprese sostengono per l'ottenimento dei rimborsi Iva, è prevista la possibilità di esonero dalla presentazione della garanzia nelle ipotesi di rimborsi richiesti per aliquota media, operazioni non imponibili e operazioni non soggette all'imposta, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività sia esercitata da almeno 5 anni;
b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori:
   1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 51.646 euro;
   2) al 5% degli importi dichiarati se questi non superano 516.457 euro;
   3) al 1%, o comunque a 51.646 se gli importi dichiarati superano 516.457 euro;
c) sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui contenuto è disciplinato dall'art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

Ulteriori cause di esonero dalla presentazione della garanzia, indipendentemente dalla tipologia di rimborso richiesto (aliquota media, Iva su acquisto beni ammortizzabili ecc) sono:
- ammontare del rimborso fino a 5.164,57 euro;
- ammontare del rimborso non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati sul conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati nei due anni precedenti la data di richiesta;
- rimborsi richiesti da società di gestione del risparmio;
- rimborsi richiesti da curatori fallimentari fino al limite massimo di 258.228,40 euro.

## RIMBORSI INFRANNUALI

Particolari categorie di contribuenti, che risultano costantemente a credito, possono richiedere il rimborso dell'Iva anche prima che finisca l'anno. Si parla in questi casi di rimborsi infrannuali.

Le richieste hanno cadenza trimestrale e sono relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre. Il quarto coincide con la dichiarazione annuale.

Il contribuente può ottenere il rimborso, se il credito è maggiore di 2.582,28 euro, solo nelle seguenti ipotesi:
1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: quando il contribuente esercita prevalentemente od esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;

2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: quando il contribuente effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;

3) CREDITO DERIVANTE DA ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE: quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'Iva;

4) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L'argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo "Rimborsi per i non residenti".

Nella richiesta di rimborso trimestrale non deve essere compresa l'eventuale eccedenza dell'imposta derivante dall'anno precedente, ma solo ed esclusivamente quella derivante dalle operazioni registrate nel relativo trimestre.

### COME CHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE

I contribuenti che intendono chiedere a rimborso l'eccedenza di IVA detraibile maturata nel trimestre ne debbono fare richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, presentando apposita istanza, secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia. In alternativa il contribuente può inviare la richiesta di rimborso infrannuale anche con modalità telematiche, tramite Entratel.

La richiesta deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

### GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Le garanzie richieste e i motivi di esonero sono gli stessi dei rimborsi annuali.
Si rinvia quindi a quanto già detto a proposito dei rimborsi Iva annuali.

## I RIMBORSI PER I NON RESIDENTI

I soggetti non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente possono chiedere i rimborsi Iva annuali nei modi già visti in precedenza.

L'ufficio o l'agente della riscossione legittimato a ricevere la richiesta di rimborso è quello competente in base alla residenza del rappresentante fiscale, mentre, nel caso dell'identificazione diretta, a partire dal primo gennaio 2006, l'ufficio competente per tutti è il Centro Operativo di Pescara e l'agente della riscossione competente è quello di Pescara.

Ulteriore procedura per chiedere il rimborso dell'Iva è quella che segue.

I soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
- non hanno nominato il rappresentante fiscale;
- non si sono identificati direttamente;
- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- siano domiciliati o residenti in uno degli Stati membri della Comunità Europea e lì siano assoggettati all'imposta;
- non abbiano effettuato operazioni in Italia ad eccezione:
  – delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

– delle prestazioni indicate al quarto comma, lettera d) dell'art. 7 del D.P.R. n.633 del 1972;
– dei trasporti intracomunitari ai sensi dell'art. 59 del D.L. n. 331/1993;

possono ottenere il rimborso dell'imposta, se detraibile in base alle norme generali, relativa a beni mobili o servizi importati o acquistati di importo non inferiore a 200 euro riferito a periodi infrannuali.

Se risulta inferiore a suddetto limite, il rimborso spetta annualmente purchè di importo non inferiore a 25 euro.

Tale modalità si applica anche ai soggetti con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non sia direttamente parte attiva nelle operazioni che generano il credito da chiedere a rimborso.

A condizione di reciprocità, si applica anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all' Unione Europea.

La richiesta di tale rimborso deve essere effettuata utilizzando il modello Iva 79, che deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'istanza al Centro Operativo di Pescara.

All'istanza va allegato un attestato, rilasciato dall'amministrazione dello Stato in cui il soggetto risiede, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'Iva in tale Stato e gli originali delle fatture o dei documenti di importazione comprovanti l'ammontare dell'Iva di cui si chiede il rimborso.

Per questo tipo di rimborso non è prevista la presentazione di alcun tipo di garanzia, in caso di indebito rimborso saranno gli stessi soggetti a dover restituire le somme riscosse.

## DOPPIA IMPOSIZIONE

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che beneficiano di redditi provenienti da un Paese legato al nostro da una Convenzione contro la doppia imposizione, hanno il diritto di chiedere allo Stato estero il rimborso, totale o parziale, dell'imposta eventualmente ivi assolta in misura non corrispondente a quella prevista nel trattato.

I contribuenti residenti devono attivarsi presentando, all'Autorità fiscale dello Stato estero in cui risiede il debitore dei redditi, un'apposita istanza corredata della documentazione comprovante i requisiti per ottenere i benefici convenzionali, vale a dire: residenza ai fini tributari in Italia, certificata dall'Ufficio locale competente per domicilio fiscale del contribuente; dichiarazione di insussistenza di una stabile organizzazione (se impresa) o di base fissa (se professionista) nel paese estero; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

In alternativa, i medesimi contribuenti possono chiedere direttamente al soggetto estero che corrisponde i redditi l'applicazione del beneficio convenzionale (nessuna o minore ritenuta), già in sede di pagamento dei redditi stessi, allegando alla relativa istanza la medesima documentazione utilizzabile per la domanda di rimborso.

# XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Dal punto di vista fiscale, le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:
- redditi di capitale;
- redditi diversi di natura finanziaria.

Sono "redditi di capitale" gli interessi, gli utili e i proventi derivanti dall'impiego di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari).

Sono "redditi diversi di natura finanziaria" le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione di titoli (i cosiddetti "capital gain") o da rimborso degli stessi e i proventi aleatori.

## LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi eventualmente sostenuti per la loro produzione.

Solo quando si sceglie il "risparmio gestito" (di cui si dirà appresso), i redditi sono tassati in base al risultato della gestione maturata, in deroga al suddetto principio di cassa.

Nella maggior parte dei casi, i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di reddito e a seconda del regime prescelto (ordinario o gestito).

**La ritenuta applicata per le fattispecie più frequenti**:
- interessi su depositi e conti correnti bancari o postali: scontano la ritenuta del 27 per cento a titolo d'imposta;
- interessi su mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali: sono soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento;
- interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari: se si tratta di proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi sono soggetti alla ritenuta del 27 per cento; se, invece, si tratta di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società quotate, si applica la ritenuta del 12,50 per cento (a titolo d'imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d'acconto per gli imprenditori); se si tratta di obbligazioni emesse da società non quotate, i proventi da esse derivanti sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento o del 27 per cento a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso di interesse applicato; infine, sugli interessi e proventi dei titoli di Stato la ritenuta è del 12,50 per cento;
- capitali corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita: se si tratta di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, scontano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento (salvo che siano conseguiti da imprenditori) calcolata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

### Come si tassano i dividendi

Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è diverso a seconda della fonte da cui provengono e dalla veste di chi li percepisce.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Nel caso di utili erogati da società estere in relazioni a titoli partecipativi, si applica il trattamento previsto per i dividendi ove sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1. la remunerazione è costituita esclusivamente da utili, vale a dire che la stessa rappresenta una partecipazione ai risultati economici della società emittente;
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese di residenza della società.

Si riporta nella seguente tabella un quadro sintetico della tassazione dei dividendi.

### Tassazione dividendi percepiti da persone fisiche

| Erogante | Percettore | Tipo di partecipazione | Tassazione |
|---|---|---|---|
| Società/ente residente in Italia | Persona fisica non imprenditore | Qualificata | Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in Italia | Persona fisica non imprenditore | Non qualificata | Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in Italia | Persona fisica imprenditore | Qualificata / Non qualificata | Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi non "black list" | Persona fisica non imprenditore | Qualificata | Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi non "black list" | Persona fisica non imprenditore | Non qualificata | Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi non "black list" | Persona fisica imprenditore | Qualificata / Non qualificata | Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica non imprenditore | Qualificata con interpello favorevole | Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica non imprenditore | Qualificata senza interpello favorevole | Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica non imprenditore | Non qualificata, non negoziata, con interpello favorevole | Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica non imprenditore | Non qualificata, non negoziata, senza interpello favorevole | Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica non imprenditore | Non qualificata negoziata | Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica imprenditore | Qualificata / Non qualificata, non negoziata con interpello favorevole | Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica imprenditore | Qualificata / Non qualificata, non negoziata senza interpello favorevole | Concorre al reddito d'impresa il 100% dei dividendi |
| Società/ente residente in paesi "black list" | Persona fisica imprenditore | Non qualificata negoziata | Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi |

## LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

A seconda del tipo di reddito realizzato, sono previste le seguenti modalità di tassazione:
1. le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, o di cessioni ad esse assimilate, concorrono alla formazione del reddito imponibile di chi li realizza per il 40% del loro ammontare (al netto della relativa quota di eventuali minusvalenze);

2. le plusvalenze che derivino dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati e quelle qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono, invece, alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare;

3. scontano, invece, l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di:
   – partecipazioni non qualificate, titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa;
   – valute estere e metalli preziosi;
   – contratti derivati e rapporti produttivi di redditi di capitale;
   – crediti pecuniari e di strumenti finanziari attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in relazione alle partecipazioni non qualificate ed ai titoli, certificati, contratti e rapporti di cui al numero 3, il contribuente può scegliere tra tre differenti regimi: **gestito**, **amministrato** e **dichiarativo**.

Il regime di risparmio gestito può essere applicato non solo ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate ma anche ai redditi di capitale diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate.

Scegliendo uno dei primi due regimi (gestito o amministrato), il contribuente è sollevato da tutti gli adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti dagli intermediari autorizzati. Per questo motivo, relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi.

Applicando, invece, il regime della dichiarazione, che è il solo applicabile nel caso di partecipazioni qualificate, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva o l'imposta progressiva dovuta nel caso di partecipazioni qualificate.

**REGIME DELLA DICHIARAZIONE**
È caratterizzato dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi.

L'imposta sostitutiva è calcolata dal contribuente e va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

È possibile la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti.

**REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO**
È caratterizzato anch'esso dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è però effettuata dall'intermediario abilitato (banche, SIM e gli altri soggetti autorizzati) presso il quale sono depositati i titoli o gli altri strumenti finanziari.

L'imposta sostitutiva è pari al 12,50 per cento di ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.

L'opzione per l'applicazione del regime amministrato si può esercitare mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. Ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Non può essere esercitata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle relative a depositi in valuta.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

**REGIME DEL RISPARMIO GESTITO**

A differenza dei regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, quello del risparmio gestito si fonda sul criterio della maturazione. Esso comporta, quindi un'anticipazione dell'imposizione.

Optando per tale regime, l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dal gestore (con l'aliquota del 12,50 per cento) applicandola non su ogni singola plusvalenza o altro reddito realizzato nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ogni periodo d'imposta.

Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Se in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

È consentito compensare i risultati negativi complessivi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei periodi successivi.

## Imposta sostitutiva applicata ai tipi più comuni di plusvalenze o concorrenza al reddito complessivo

**ATTENZIONE**

Nel caso di partecipazioni al capitale o al patrimonio in società estere si applica il trattamento previsto per le plusvalenze da partecipazione solo se esistono entrambe le seguenti condizioni:

1. la remunerazione è costituita esclusivamente da utili, vale a dire che deve rappresentare una partecipazione ai risultati economici della società emittente;
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese di residenza della società.

| **Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%** |
|---|
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti. |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti in Paesi non black list. |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emessi da società estere black list i cui titoli sono quotati. |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole. |
| **Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%** |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società residenti |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere non black list. |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere black list, con interpello favorevole |
| **Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%** |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list, qualificate, senza interpello favorevole |
| Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole. |

# XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI

## PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (*sanzione pecuniaria*).

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, *sanzioni accessorie* come ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali.

**ATTENZIONE**
Il decreto legge n. 262 del 2006 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato la disciplina della sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale prevedendo la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni.

Per un quadro delle principali sanzioni in vigore, si rimanda alle tabelle alla fine del Capitolo. Le misure delle sanzioni previste dalla legge sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale, tenendo conto degli indici Istat.

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione **(***principio di personalità***)** salvo l'applicabilità dell'art. 7 del D.L. 269/2003 (vedi punto 6). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi;

2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;

3. nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (principio di irretroattività);

4. le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente **(***principio del favor rei***)**, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;

5. non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale **(***principio di imputabilità***)** né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);

6. se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

sanzione. Questa disposizione, introdotta con l'art. 7 del D.L. 269/2003, introduce il **principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica** della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica e quindi capovolge la logica della norma precedente, fondata sul principio di personalità della sanzione mutuato dal diritto penale, per cui il soggetto nel cui interesse veniva commessa la violazione era responsabile solidalmente con il suo autore materiale. Il vecchio principio si applica per tutte le violazioni contestate fino al 2 ottobre 2003, il nuovo per tutte quelle che alla suddetta data non risultano ancora contestate, o per le quali la sanzione non sia stata irrogata, indipendentemente dalla data in cui siano state commesse;

7. le sanzioni non si applicano:
   – nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
   – quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
   – quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi (disposizione aggiunta per effetto dello Statuto del contribuente, che ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali);

8. non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;

9. in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d'imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l'ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all'entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo;

10. le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (cd. "ravvedimento operoso", vedi cap. XXIII), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative, vedi cap. XXII);

11. le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

## COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l'atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l'irrogazione immediata (art. 17).
L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):
- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;

- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- l'indicazione dei minimi edittali.

L'atto di contestazione deve altresì indicare (art. 16, comma 6):
- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e, ancora, l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in Commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L'atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, l'ufficio può provvedere all'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che, vedremo al capitolo XXII, comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.

## Come sono irrogate le sanzioni

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

| Materia | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| **Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo** | Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici) | **30%** dell'imposta dovuta |
| **Tutti i tributi** | Omessa dichiarazione | dal **120%** al **240%** dell'imposta dovuta con un minimo di **258 euro**<br>da **258 euro** a **1.032 euro**, se non sono dovute imposte<br>La sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili |
| | Dichiarazione infedele | dal **100%** al **200%** della maggiore imposta o della differenza di credito |
| | Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza | da **258 euro** a **2.065 euro** |
| **IVA** | Omessa fatturazione e registrazione Operazioni imponibili | dal **100%** al **200%** dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro) |
| | Omessa fatturazione e registrazione Operazioni non imponibili o esenti | dal **5%** al **10%** del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro) |
| | Omessa, o infedele comunicazione annuale dati IVA | da **258 euro** a **2.065 euro** |
| | Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto | **100%** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque,non inferiore a 516 euro |
| **Imposte sui redditi e IVA** | Omessa tenuta o conservazione della contabilità | da **1.032 euro** a **7.746 euro**<br>Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni complessivamente superiori,nell'esercizio, a 51.645,69 euro. |
| | Omessa o infedele Dichiarazione d'intento | dal **100%** al **200%** dell'imposta<br>(se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta)<br>da **258 euro** a **2.065 euro**<br>(se il contribuente, successivamente alla violazione,non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta |
| **Imposta di registro** | Omissione della richiesta di registrazione | dal **120%** al **240%** dell'imposta dovuta |
| | Insufficiente dichiarazione di valore | dal **100%** al **200%** della maggiore imposta |
| | Occultazione di corrispettivo | dal **200%** al **400%** della differenza d'imposta<br>(detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore) |
| **Imposte ipotecarie e catastali** | Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie | dal **100%** al **200%** dell'imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da **103** a **2.065 euro** |
| **Imposta di bollo** | Omesso o insufficiente pagamento | dal **100%** al **500%** dell'imposta o della maggiore imposta |
| **Obblighi dei sostituti d'imposta** | Omessa presentazione della dichiarazione | dal **120%** al **240%** delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato *(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è **da 258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato**)* |
| | Dichiarazione infedele | dal **100% al 200%** della differenza non versata con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato *(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è d**a 258 euro a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato**)* |

# XX. LE SANZIONI PENALI

## I REATI TRIBUTARI

I principali reati tributari sono connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali e sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

I reati più caratteristici sono:

1. la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. La dichiarazione fraudolenta si distingue per l'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera;
2. la dichiarazione infedele coincide con la mancata dichiarazione di elementi attivi (o di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante;
3. la dichiarazione omessa si configura solo una volta superata una soglia di punibilità attualmente attestata a 77.468,53 euro per ciascuna imposta;
4. l'omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 50.000 euro;
5. l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
6. l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
7. la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo).

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha recentemente integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due nuovi reati riferiti:

– all'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Poiché la disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e il reato si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'IVA relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005;

– all'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, nel caso in cui l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

| Ipotesi | Normativa e reo | Sanzioni e norme | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti | Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni.<br>L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione dei redditi annuale IVA (esclusa quella IRAP) utilizzandoli, con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1). | Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni (commi 1 e 2), ridotta a reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937 euro (comma 3).<br>Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio. | La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale.<br>A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale , avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2).<br>Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).<br>In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a). |
| Art. 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta.<br>Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:<br>– l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte),<br>– l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1.549.370 euro. | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3).<br>Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli.<br>Sono possibili i provvedimenti indicati al rigo precedente. | Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (comma 1).<br>Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).<br>Non danno luogo a fatti punibili:<br>– le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);<br>– le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);<br>– in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2). |

## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

| Ipotesi | Normativa e reo | Sanzioni e norme | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 4, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele | Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente:<br>a) l'imposta evasa è superiore a 103.291 euro con riferimento a taluna delle singole imposte;<br>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2.065.827 euro. | Reclusione da 1 a 3 anni (art. 5 comma 1).<br>Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997.<br>Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo. | Il delitto non punibile a titolo di tentativo art. 6).<br>Non rilevano penalmente:<br>– le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio;<br>– le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate). |
| Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione omessa | Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro, con riferimento a talune delle singole imposte. | Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2).<br>Al di sotto dei 77.468 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa.<br>Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo. | Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.<br>Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato. |
| Art. 8, D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti.<br>La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso. | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a 154.937 euro per periodo d'imposta la reclusione é ridotta da 6 mesi a 2 anni.<br>Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave. | L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2).<br>In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a). |
| Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili | Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni.<br>Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio. | È un reato di evento. È punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi.<br>Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità. |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

| Ipotesi | Normativa e reo | Sanzioni e norme | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di ritenute certificate | Chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. | Reclusione da 6 mesi a 2 anni. | Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. |
| Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di IVA | Chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. | Reclusione da 6 mesi a 2 anni. | Il reato si configura se il totale relativo all'IVA dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. |
| Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Indebita compensazione | Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. | Reclusione da 6 mesi a 2 anni. | Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. |
| Art. 11 D.Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta | Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (cioè, escluso il concorso con la bancarotta fraudolenta documentale), chiunque, al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero degli interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 51.645 euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. | Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al punto precedente. | È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. |

# XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'attività di **controllo,** effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:
- un controllo **automatico** effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
- un controllo **formale** effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

**ATTENZIONE**
Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto e procedere all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della imposta dovuta, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto l'obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l'instaurazione del contraddittorio.

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, dai controlli sui versamenti, nonché dai controlli formali, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.
Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la **cartella di pagamento**, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere inviata una **comunicazione** in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.
In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione stessa.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l'amministrazione finanziaria procede con l'ulteriore azione di contrasto all'evasione totale o parziale di base imponibile, tenendo conto della Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i **controlli sostanziali** ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive, nonché ai fini delle altre imposte indirette. In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispe-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

zioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, mediante convocazione presso l'ufficio per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

## LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:
- il controllo automatico;
- il controllo formale;
- la liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

1. Il **controllo automatico** è effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
   Le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presenti all'Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati gli addebiti.
   Ai contribuenti che hanno presentato il Modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione di irregolarità.

2. Il **controllo formale** delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
   Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.
   A tal fine il contribuente è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
   Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
   Il controllo formale consente di:
   - escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
   - escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
   - determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
   - liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
   - correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. La **liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata** è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del Modello UNICO o nel quadro F del Modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d'imposta sul modello 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante.
Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni ed interessi). Tali comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

## DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate dal 1° gennaio 2006 in via telematica da intermediari abilitati sono state introdotte nuove modalità di comunicazione degli esiti della liquidazione a seguito di **controllo automatico**.

In particolare, è previsto l'invio di un avviso in via telematica ai professionisti e agli altri soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari hanno l'obbligo di informare i propri clienti.

Per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10 per cento), i contribuenti hanno a disposizione un lasso di tempo più ampio, rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma. È infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate può derogare all'obbligo di invio degli avvisi telematici.

Quando la comunicazione non viene inviata agli intermediari, l'esito della liquidazione è comunicato direttamente al contribuente per raccomandata senza avviso di ricevimento.

**ATTENZIONE**
Le comunicazioni sia degli esiti della liquidazione automatica che del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella.
Non sono pertanto impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

## SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

1. La regolarizzazione delle **comunicazioni relative ai controlli automatici** deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell'imposta

dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.
Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso;

2. La regolarizzazione delle **comunicazioni relative ai controlli formali** deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.
   Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

3. Per le somme dovute sui **redditi soggetti a tassazione separata** non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovute le sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi.

### Come regolarizzare le comunicazioni

I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione, un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario"devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale) o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti i redditi soggetti a tassazione separata) e il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Per i titolari di partita Iva è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Le somme richieste dall'amministrazione finanziaria con le comunicazioni non possono essere rateizzate. Solo dopo la notifica della relativa cartella di pagamento è possibile chiedere all'ufficio locale competente la rateazione delle somme iscritte a ruolo. In tal caso si perde la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.

## COME SI REGOLARIZZA LA DICHIARAZIONE A SEGUITO DI INVITO E COMUNICAZIONE

| TIPO DI COMUNICAZIONE | TERMINE | SANZIONE | PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo) | Entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito | Nessuna | Nessuno |
| Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni | Entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione | 10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3) | Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari che non titolari di Partita IVA) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.<br>Qualora non venga utilizzato il mod. F24 "precompilato":<br>• se il contribuente è titolare di Partita Iva, il versamento deve essere effettuato solo in via telematica;<br>• se il contribuente non è titolare di Partita IVA, il versamento può essere effettuato anche mediante il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione. |
| Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | | Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione | |
| Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni | Entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti | 20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3) | |

## SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni, può intraprendere le seguenti azioni.

a. Se la **comunicazione è emessa a seguito di controlli automatici**, può rivolgersi:
- ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
  Nell'ipotesi che l'Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.
- ai centri di assistenza telefonici (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza anche tramite fax.

b. Se la **comunicazione deriva dal controllo formale** il contribuente potrà segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.
Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.
Pertanto il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà predisporne un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto entrambi riportati nella comunicazione.

Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.

## LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria vengono infine iscritte a ruolo. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione posta in essere per conto dell'amministrazione finanziaria dagli agenti della riscossione.

Il ruolo viene quindi trasmesso agli agenti della riscossione che provvedono alla successive procedure (preparazione e invio delle cartelle, riscossione delle somme e loro trasferimento all'erario, avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento). Gli agenti della riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito erariale come primo atto, inviando ai contribuenti la cartella di pagamento.

Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dagli agenti della riscossione. Esse contengono, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l'**invito a pagare entro 60 giorni** le somme descritte (compreso il compenso a favore dell'agente della riscossione nella misura del 4,65 per cento) e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.

In caso di mancato pagamento nel termine di **60 giorni**, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell'agente. Trascorso tale termine, l'agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti beni del creditore e dei suoi coobbligati ( come ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

**ATTENZIONE**
È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

In materia di riscossione coattiva dei tributi sono intervenute recentemente delle modifiche. In particolare, è stata prevista:

- una procedura più snella per il pignoramento dei crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi, per cui l'atto di pignoramento contiene ora l'ordine al terzo di pagare il debito direttamente all'agente della riscossione fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. La procedura comunque non trova applicazione per i crediti pensionistici e incontra i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, previsti dal codice civile;

- una nuova modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione volontaria con le somme che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a erogare a titolo di rimborso di imposta. Infatti, prima della erogazione definitiva di un rimborso di imposta l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo. Se la verifica da esito positivo deve essere trasmessa apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo e le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente stesso. Questi, ricevuta la segnalazione, notifica all'interessato una "proposta di compensazione" tra il credito da rimborsare e l'importo iscritto a ruolo. Se la proposta è accettata, le somme vengono riversate all'ente creditore. Il mancato perfezionamento dell'accordo, che va comunicato in via telematica dall'agente all'Agenzia delle Entrate, fa venir meno la sospensione dell'attività di riscossione;

- l'onere per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, anche in via telematica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo per un importo superiore a 10.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, risultanti dalle cartelle. Se si verifica tale circostanza, le predette entità devono astenersi dal pagamento e segnalarla all'agente della riscossione competente per territorio affinché provveda all'esercizio dell'attività di riscossione.

## COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, può rivolgersi a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (numero telefonico dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate: **848.800.444**). Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all'ufficio che ha emesso il ruolo.

## ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi - per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni - all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella.

**ATTENZIONE**
Gli agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella.
Molti contribuenti, una volta ricevuta una cartella, automaticamente si rivolgono per informazioni all'agente della riscossione che l'ha inviata. Questi è però un mero esecutore dell'ordine di addebito emesso dall'ente impositore: compila e spedisce la cartella ma non è al corrente dei motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.
All'agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per tutte le informazioni sulla situazione dei pagamenti.

## RATEAZIONE

Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all'ufficio che ha emesso il ruolo il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La richiesta di rateazione (vedi schema in Appendice), in carta bollata, accompagnata da idonea documentazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. L'ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate.
Quest'ultima forma di dilazione può essere accordata solo in ipotesi eccezionali nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà sia tale (a causa, ad esempio, della necessità di portare a termine altri pa-

gamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore di sopportare neppure per un anno il pagamento rateale. Resta fermo però che la situazione di difficoltà non deve essere così grave da comportare, anche per il futuro, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente al debito iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa.

## I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo:

- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei **controlli automatici** delle dichiarazioni (effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) è per le dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2004 il **31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** (per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, i termini di decadenza per procedere alla notifica della cartella di pagamento sono scaduti il 31 dicembre 2006, mentre per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003, i termini di decadenza per procedere alla notifica della relativa cartella di pagamento scadono il 31 dicembre 2007);
- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del **controllo formale** delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), è il **31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**;
- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli **accertamenti** degli uffici è entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**ATTENZIONE**
Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

## ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA

### SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA

Se ritiene l'addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore chiedendone l'annullamento totale o parziale.
Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (vedi capitolo I) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Se l'istanza del contribuente è stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini di impugnativa, al contribuente sono comunicati gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurazione del contenzioso su motivi di illegittimità dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.
Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, sarà comunicato tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.

È bene ricordare che la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non ha effetto sui termini previsti per l'impugnazione; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella l'agente della riscossione avvia le procedure esecutive. Entro lo stesso termine il contribuente che ritiene infondata la pretesa dell'Amministrazione, se quest'ultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (vedi anche il Cap.XXIV).

### SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire gravi danni effettuando il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, all'ufficio locale dell'Agenzia.
L'istanza (v. schema in Appendice) è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell'atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.

### SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene riscosso presso l'agente della riscossione.
Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall'ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).

Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario (vedi Capitolo XXIV) offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza").
Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

## I CONTROLLI SOSTANZIALI

In alcuni casi, il fisco svolge controlli e verifiche di carattere più sostanziale, che qualora vengano rilevate delle irregolarità si concludono con un atto di accertamento unico che riguarda la posizione complessiva del contribuente, considerando in modo unitario le diverse imposte.
In particolare, quando vi è una verifica degli uffici delle entrate o della Guardia di Finanza sulla situazione contabile di un'attività commerciale o professionale, il titolare riceve, in ordine di tempo:

**1. il verbale di constatazione**
nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica (e che non e' detto siano tutti poi accolti dall'Ufficio);

**2. l'atto di accertamento**
vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l'Ufficio ha accertato sulla base dell'esame del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso: contro tale atto può essere presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

**ATTENZIONE**
E' bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa.
Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) n. 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.

**3. la cartella di pagamento**
nella quale sono indicate le somme iscritte a ruolo. Contro tale cartella il ricorso alla Commissione tributaria può essere presentato solo se la stessa non è stata preceduta dall'atto di accertamento ovvero solo per vizi propri della cartella stessa (es. errata notifica o nullità della stessa).

Da notare che nel caso delle tasse auto, contrariamente a quanto accade di solito, l'atto contro cui si può fare ricorso non è l'atto di accertamento (atto n. 2) ma solo la cartella di pagamento (atto n. 3). Occorre quindi evitare di incorrere nell'errore di molti contribuenti, che ricorrono contro il processo verbale e poi, convinti che questo ricorso sia valido, omettono di presentarlo contro la cartella di pagamento.
Come indichiamo negli appositi capitoli, il contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento può presentare ricorso oppure (nei casi in cui ciò è permesso) cercare di arrivare a un "accordo" con l'Amministrazione finanziaria.
In caso di ricorso il fisco ha il potere, secondo la legge, di riscuotere a titolo provvisorio una parte del tributo accertato e i relativi interessi. Anche in questa ipotesi, per essere riscosse le somme devono essere iscritte nei ruoli, i quali dovranno poi essere trasmessi agli agenti della riscossione, in modo che questi possano predisporre le relative cartelle.

# XXII. COME EVITARE LE LITI (AUTOTUTELA, ACQUIESCENZA, CONCORDATO, CONCILIAZIONE)

L'Amministrazione fiscale per migliorare la propria efficienza ha reso molto ampia la gamma degli istituti amministrativi volti ad evitare il contenzioso; le liti fiscali infatti hanno sempre un costo oneroso, anche per chi le vince.

È quindi interesse – sia dell'Amministrazione sia del contribuente – che le controversie siano ridotte al minimo, e che il rapporto tributario venga definito celermente, con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

In questo capitolo esaminiamo:
1. cosa si può fare quando l'Amministrazione finanziaria ha commesso degli errori ("autotutela")
2. le riduzioni che il contribuente può ottenere se paga subito e rinuncia al ricorso ("acquiescenza")
3. le procedure da seguire per arrivare alla "adesione" e alla "conciliazione".

## L'AUTOTUTELA

Nell'ottica di una pubblica Amministrazione che ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale, se si verifica che l'Amministrazione constata di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.

Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela", ed è importante tenere presente che l'esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione .

### CHI È COMPETENTE AD ANNULLARE GLI ATTI ILLEGITTIMI

L'Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi uffici, può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.
Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria.
Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio locale che ha emanato l'atto.
Se ricorrono i requisiti per l'esercizio dell'autotutela e l'ufficio competente, a causa di "grave inerzia", non provvede all'annullamento dell'atto, è la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende che, in via sostitutiva, può procedere all'annullamento dovuto.
Il parere preventivo della Direzione Regionale è comunque obbligatorio se l'importo dell'imposta, delle sanzioni e degli oneri accessori supera complessivamente 516.456,90 euro.

### IN QUALI CASI

I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale (se, cioè, il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all'Amministrazione), l'annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

## CHE COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE

L'annullamento dell'atto, come già chiarito, può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente.

L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente, ad esempio, trasmettere all'Ufficio competente una semplice domanda in carta libera (vedi schema in appendice) contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.

In particolare deve essere specificato:
- l'atto di cui si chiede l'annullamento
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

Qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

Si rammenta, comunque, che la presentazione di un'istanza per l'autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si raccomanda di prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini (vedi Cap. XXIV).

## L'ACQUIESCENZA

La riforma del contenzioso (vedi Capitolo XXIV), nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scoraggiare le liti, che hanno spesso lo scopo di rinviare il più a lungo possibile la definizione e il versamento di quanto dovuto, ha reso il ricorso più costoso sia perché in molti casi ha obbligato il contribuente a munirsi di un difensore, sia perché ha previsto la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza" comporta infatti la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati sia per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.

La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione delle sanzioni spetta a condizione che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

### VERSAMENTI A SEGUITO DI ACQUIESCENZA

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e agenti della riscossione, utilizzando:
- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente è tenuto a prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per il periodo della rateazione aumentato di un anno.

### LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.

## L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di "concordare" la definizione delle imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite giudiziaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

La procedura può essere proposta sia dal contribuente che dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Tramite contraddittorio con l'Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ufficio, e sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo, a vantaggio del contribuente, l'imponibile precedentemente accertato.
Possono essere "concordate" tutte le più importanti imposte dirette e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, eccetera. Quando l'accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle imposte dirette quanto all'Iva, la definizione ha effetto per entrambe le imposte.

Con l'accertamento con adesione è possibile definire anche i tributi locali, ma solo se l'ente locale ha adottato un apposito regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.

## I VANTAGGI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Raggiungere un accordo attraverso l'accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate (ufficio e contribuente).
È importante infatti sapere che con l'accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.
Ma anche per il fisco l'accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici da una parte di ridurre il contenzioso e dall'altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

## IL PROCEDIMENTO

L'iniziativa per l'avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa, come detto sopra, sia dall'ufficio che dal contribuente.
L'ufficio, tramite l'invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire dell'ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura, con una domanda in carta libera (vedi schema in appendice), chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può essere presentata all'ufficio competente:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.
Il raggiungimento dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa.

### Cosa succede se non si raggiunge un accordo

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

## PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

## IL VERSAMENTO

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute. In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

## LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento del contenzioso.
La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Rispetto al campo di applicazione dell'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi. Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione , possono essere conciliate.

La conciliazione giudiziale può essere proposta:
- dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può proporre alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione.

### I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI

Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale sono:
- la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
- la compensazione delle spese di giudizio;
- la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l'applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo reato tributario e l'eliminazione delle pene accessorie, se l'estinzione dei debiti tributari a seguito della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

### COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.
La conciliazione "in udienza" può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice (vedi schema in Appendice). In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La conciliazione "fuori udienza" viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

## LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Una volta raggiunto l'accordo, la "conciliazione" si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.
La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:

- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

## COME VERSARE LE SOMME DOVUTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato utilizzando il modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva, il mod. F23 per le altre imposte indirette, indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ("IL RAVVEDIMENTO")

In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" (articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) è possibile regolarizzare le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, entro determinati limiti di tempo.

### QUANDO NON È POSSIBILE

Il ravvedimento non è consentito:

- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

## COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO IN MATERIA D'IMPOSTE DIRETTE E IVA

### VIOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30 per cento viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75 per cento, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);
- ad 1/5, ossia al 6 per cento, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa; (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l'anno 2005, presentata nel 2006, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest'ultimo anno, da presentare nel 2007).
- ad 1/120, ossia allo 0,25 per cento dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.

**ATTENZIONE**
Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d'imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido. Per i contribuenti Iva trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1 per cento, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.

E' bene ricordare che il decreto legge 17 giugno 2005 n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156) ha escluso la possibilità di ricorrere al ravvedimento relativamente all'Irap dovuta per gli anni 2004 e 2005.

## VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

- violazioni "formali" che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- violazioni "meramente formali" che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, mentre le prime sono punibili, le seconde, su valutazione dell'Ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Comunque i contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo "formale" che "meramente formale", anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato, che può essere scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni "formali" che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

## VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE - ERRORI ED OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a 90 giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine devono essere eseguiti il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo previsto.

### Relativamente alla dichiarazione dei redditi si possono regolarizzare:

a. gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 36 bis e 36 ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;
b. gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell'ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di inde-


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

bite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20 per cento (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicate ai precedenti punti a) e b), è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6 per cento e 20 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità illustrate nei precedenti paragrafi.

## GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

| VIOLAZIONI | | DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | VERSAMENTI DA EFFETTUARE |
|---|---|---|---|
| Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate | | NO | Imposta, interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale calcolati giorno per giorno), sanzione 3,75% (se entro 30 gg.) o 6% (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione) |
| Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione | | SI | NESSUNO |
| Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento | **A.** Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo | SI | Imposta, interessi, sanzione 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare |
| | **B.** Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito | SI | Imposta o minor credito, interessi, sanzione 20%; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare |
| Omessa presentazione nei termini della dichiarazione | | NO<br>Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine | Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di 32 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo |

### IL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

| | |
|---|---|
| Chi può utilizzarlo | Tutti i contribuenti (persone fisiche e/o giuridiche, sostituti d'imposta) |
| Errori e/o omissioni sanabili | 1. Omessi o carenti versamenti di imposte e/o di ritenute dichiarate<br>2. Errori formali che non incidono nella determinazione del reddito<br>3. Errori che incidono nella determinazione del reddito (rilevabili in sede di artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. n. 600/73 e/o in sede di accertamento)<br>4. Omessa presentazione nei termini della dichiarazione (sempreché la stessa sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni) |
| Modalità di pagamento | MOD. F24 in cui vanno indicati imposta e interessi e, separatamente, la sanzione |
| Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale. | |

### OMESSA FATTURAZIONE E/O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI IVA

Le violazioni relative all'omessa fatturazione o all'emissione di fatture senza indicazione d'imposta o con l'indicazione di un'imposta inferiore, nonché le violazioni per l'omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare un'imposta inferiore, possono essere regolarizzate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, con il versamento della sanzione ridotta al 20 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato e comunque non inferiore a 103 euro, pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100 per cento dell'Iva relativa, con un minimo di 516 euro.

Se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta come sopra indicata.

Se, invece, la violazione ha comportato un mancato versamento d'imposta occorre regolarizzare entrambe le violazioni: sia la violazione "prodromica" (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la violazione "indotta" (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione di cui si è detto, devono essere eseguiti i pagamenti dell'imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata, e della sanzione pari al 6 per cento dell'imposta oggetto di regolarizzazione (pari ad un quinto del 30 per cento).

## IL RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI, D'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

### OMESSA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE O PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

Le violazioni relative all'omissione della richiesta di registrazione o della presentazione di atti o denunce possono essere regolarizzate entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, ossia ad 1/8 del 120 per cento dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa, purché la violazione non sia stata constatata e, comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche. Entro lo stesso termine l'interessato, se si tratta di tributo autoliquidabile, deve versare la sanzione ridotta, il tributo dovuto nonché gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e presentare l'atto per la registrazione.
Il ravvedimento può essere effettuato con le stesse modalità anche entro un anno dalla violazione, però con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo del 120 per cento dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa.

Nell'ipotesi in cui la liquidazione del tributo debba essere effettuata dall'ufficio, il ravvedimento si articola in due fasi:
- entro il termine massimo di un anno e sempreché non sussistano cause ostative, l'interessato deve presentare l'atto o la denuncia per la registrazione;
- i pagamenti devono essere eseguiti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati dalla data della violazione fino a quella del ravvedimento nonché della sanzione nella misura ridotta, pari al 15 per cento dell'imposta (o al 24 per cento, se l'atto o la denuncia sono presentati oltre 90 giorni ma entro un anno dal termine previsto). Un eventuale mancato pagamento nel termine di 60 giorni rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione nella misura intera.

### INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE

È possibile presentare una dichiarazione integrativa di valore precedentemente dichiarato in misura inferiore al dovuto.
In tal caso, poiché non é prevista l'autoliquidazione dell'imposta da parte dell'interessato, la procedura di regolarizzazione si articola in due fasi:
- entro un anno, e sempreché non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui e' stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione;
- entro il termine di 2 anni dal pagamento dell'imposta, l'Ufficio notifica apposito atto contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore nonché della sanzione nella misura di 1/5 del minimo, pari al 20 per cento.

Il mancato pagamento entro il termine indicato nell'avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione nella misura intera.

### PAGAMENTI TARDIVI

Nell'ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto l'infrazione può essere regolarizzata spontaneamente con il versamento della sanzione ridotta:
- ad 1/8 ossia al 3,75 per cento, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
- ad 1/5, ossia al 6 per cento, se avviene entro un anno dalla violazione.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando:
- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24 anche on line (vedi capitolo XVI), nel quale non devono essere indicati nè il codice ufficio né il codice atto;
- per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:
- se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es.: 2006);
- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono;
- le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile effettuare, limitatamente ai tributi per i quali è prevista, la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d'imposta del contribuente.

## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui, ai fini del ravvedimento, è previsto l'obbligo di una dichiarazione integrativa, questa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it);
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa".

### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente può integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, per correggere errori o omissioni, che abbiano determinato un maggior reddito, o comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta.

A questi fini è possibile presentare una dichiarazione integrativa, da inviare secondo le modalità cui è tenuto il contribuente (in via telematica ovvero presso una banca o un ufficio postale), entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando i modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione è riferita (reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, invece, costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate, ma devono essere considerate omesse e quindi non possono essere oggetto d'integrazione.

## CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI RAVVEDIMENTO

| MODELLO F24 | | MODELLO F23 | |
|---|---|---|---|
| Irpef | 8901 | Imposta di registro | 671T |
| Addizionale regionale all'Irpef | 8902 | Imposte sulle successioni e donazioni | 672T |
| Addizionale comunale all'Irpef | 8903 | Invim | 673T |
| Iva | 8904 | Imposte e tasse ipotecarie e catastali | 674T |
| Irpeg | 8905 | Imposta di bollo | 675T |
| Sostituti d'imposta | 8906 | Tasse sulle concessioni governative | 678T |


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Irap | 8907 | Tasse sul possesso di autoveicoli | 679T |
| Altre Il.DD. | 8908 | Abbonamenti alle radioaudizioni | 680T |
| Imposta sugli intrattenimenti | 8909 | Abbonamento alla televisione | 681T |
| IVA forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti | 8910 | Altri tributi indiretti | 682T |
| Altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva | 8911 | Imposte sostitutive di imposte indirette | 687T |
| Anagrafe tributaria e codice fiscale | 8912 | | |
| Imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 | | |
| Irpef, rettifica Mod. 730 | 8915 | | |
| Add. reg.le Irpef, rettifica Mod. 730 | 8916 | | |
| Add. com.le Irpef, rettifica Mod. 730 | 8917 | | |
| Ires | 8918 | | |
| Regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione | 9399 | | |

# XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE

## IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario prende il via nei casi in cui il contribuente ritenendo illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento) decida di rivolgersi alle Commissioni tributarie chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto fiscale notificato.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

- in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente contro gli atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;

- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1°aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi proposti alla data del primo aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;

- le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, quelle relative al canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

**ATTENZIONE**
Tramite una banca dati recentemente istituita, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante. L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi di cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin), che consentono l'abilitazione al servizio "fisconline" (vedi capitolo III).


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## IL RICORSO

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato **entro 60 giorni** dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:
- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

A titolo indicativo, in Appendice è riportato uno schema di ricorso.

**ATTENZIONE**
Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo della metà delle somme).
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

## SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

La Commissione può concedere la sospensione i cui effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

## ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).

**ATTENZIONE**
1. Il Presidente della Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria;
2. per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione;
3. anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

**ASSISTENZA GRATUITA**
Ai non abbienti è assicurata l'assistenza gratuita.

## ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

### La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso

| | | |
|---|---|---|
| dopo la notifica dell'accertamento | imposte dirette o Iva | per la metà del tributo |
| | imposta di registro | per un terzo della maggiore imposta nessun importo |
| | sanzioni | nessun importo |
| dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale** | ricorso respinto | per i due terzi* |
| | ricorso accolto parzialmente | per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)* |
| dopo la decisione della Commissione tributaria regionale** | per il residuo ammontare indicato nella sentenza | |

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.*
*** Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.*

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (**giudizio di ottemperanza**).

Detto ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

## IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale e' di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è di un anno dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). A tale termine si aggiungono i 46 giorni previsti dalla legge sulla sospensione feriale dei termini processuali.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla data di proposizione dell'appello.

## IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunziate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi:
1. per motivi attinenti alla giurisdizione;
2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
4. per nullità della sentenza o del procedimento;
5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

**ATTENZIONE**
Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

# APPENDICE: Formulari

## SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO

IN CARTA LIBERA

RACCOMANDATA A.R.(1)
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (2)
Direzione Regionale di .....
Via .....

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

..l.. sottoscritt.. ....., nat.. a .....
il ....., residente in .....via.....
C.A.P. ..... telefono ....., fax.....,
e-mail(3)..... codice fiscale(4) .....,

espone il seguente caso concreto e personale(5):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente(6):
.....
.....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
.....
.....
.....
.....

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

....., lì .....

1. L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata presso la Direzione competente a mano ovvero spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla competente Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.
   Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, scrivere alla Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio al Comune per l'ICI).
3. È opportuno indicare anche il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.
4. Eventualmente, inserire qui "partita IVA.....", e, sempre eventualmente, "rappresentante legale della società .....
   con sede in ..... codice fiscale ..... e partita IVA .....".
5. Descrivere in modo circostanziato e specifico il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza da trattare ai fini tributari.
6. Esporre la propria soluzione interpretativa.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## SCHEMA DI ISTANZA AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

IN CARTA LIBERA

AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA REGIONE .....
Via .....

OGGETTO: Istanza ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/07/2000 n.212 e successive modifiche e integrazioni.

Il/la sottoscritt ..... nato/a il .....,
residente in ..... via .....
CAP..... tel. ..... e-mail.....
Codice fiscale .....

oppure

Il sottoscritto ..... nella qualità di legale rappresentante della società ..... con sede in .....
via ..... CAP..... Part.IVA .....

Espone

.....
.....

Chiede

pertanto l'intervento del Garante, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.212/2000 come modificato dalla legge n. 289/2002.....
.....

Distinti saluti.

Allegati: 1) .....
2) .....
3) .....

Luogo e data .....

Firma

.....

**DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE (ex art. 37 e 38 DPR 602/73)**

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... nato/a ..... il ....., residente in ..... via ....., Codice Fiscale .....

PREMESSO

che in data ..... ha versato la somma di euro ..... a titolo di ..... (o ha subito ritenute per un totale di euro. .....)

CONSIDERATO

che tali somme sono state indebitamente versate (o ritenute) in quanto: (specificare i motivi, documentando quanto richiesto)

.....
.....

CHIEDE

che venga disposto il rimborso di euro ..... oltre agli interessi maturati e maturandi.

Si allega copia delle ricevute di versamento.

Luogo e data ..... Firma .....


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## RICHIESTA DI RIPRISTINO O RETTIFICA DI RIMBORSI

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... codice fiscale .....,
nato/a il ..../..../..... a .....
con domicilio fiscale in ..... telefono .....

CHIEDE

☐ la rettifica delle generalità sugli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi;

☐ il ripristino dei rimborsi per i quali sono stati emessi gli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi divenuti "perenti" agli effetti amministrativi;

☐ il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni ..... per i quali sono stati emessi vaglia cambiari della Banca d'Italia estinti d'ufficio per mancato recapito;

☐ il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni ..... per i quali è stato predisposto l'accredito sul conto corrente bancario nel frattempo chiuso o variato o indicato in modo errato;

☐ la voltura in favore degli eredi di ..... deceduto/a il ..../..../..... a ..... degli ordinativi di cui agli allegati avvisi (1);

☐ ripristino rimborsi Irpef relativi agli anni ..... non riscossi presso gli Uffici Postali entro i termini di scadenza previsti.

**N.B.:** barrare le caselle che interessano.

Luogo e data ..... Firma .....

(1) Allegare i documenti previsti per la voltura dei titoli.

## ISTANZA DI VOLTURA DEI RIMBORSI INTESTATI A DECEDUTO

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt ..... codice fiscale ....., nato/a il ..... a .....residente in ..... via .....

**CHIEDE**

che gli ordinativi di pagamento: - n. ..... del ... di euro ..... per imposta. - n. .... del ..... di euro.....per interessi intestati al de cuius .....siano volturati a favore degli eredi .

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76,del DPR 28 dicembre 2000,n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni

**DICHIARA**

A) il de cuius ..... nato/a a..... il..... stato civile ..... è deceduto/a in..... in data.....

☐ lasciando disposizioni testamentarie ☐ senza lasciare testamento

(Notaio ..... in data rep. n. .....
registrato a ..... il .....)

B) eredi del suddetto sono:

1) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

2) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

3) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) i seguenti eredi inabilitati, interdetti o inabili sono legalmente rappresentati ..... da ..... ..... giusta nomina rilasciata in data ..... ..... da .....

D) gli eredi ..... hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità con dichiarazione resa in data ..... innanzi a .....;

**OPTA**

per una fra le seguenti forme di pagamento:

☐ titoli di pagamento cointestati a tutti gli eredi aventi diritto, riscuotibili presso la Banca d'Italia o l'Ufficio postale, con quietanza congiunta dei medesimi;

☐ accreditamento delle somme sul conto corrente: (ABI ..... CAB..... n..) cointestato a tutti gli eredi aventi diritto, aperto presso la Banca ....

☐ emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, cointestato a tutti gli eredi, aventi diritto, da inviare all'indirizzo.....

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento(necessario solo se la domanda non viene presentata direttamente).

Luogo e data ..... Firma .....



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI EREDI AI FINI DEL RIMBORSO

IN CARTA LIBERA

**AUTOCERTIFICAZIONE (*)**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifiche e integrazioni)

Io sottoscritto/a ..... nato/a il .....
a ..... codice fiscale .....
residente in ..... Via/piazza .....

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**D I C H I A R O**

A) che il/la Signor/a ..... nato/a il ..... a .....

è deceduto/a il ..... a .....;

B) che gli eredi del defunto/a, oltre a me dichiarante, sono:

1) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

2) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

3) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

4) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

5) .....
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) che non esiste testamento OPPURE che esiste testamento del defunto/a valido e non impugnato, il cui verbale di pubblicazione è stato registrato (**)

D) che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti OPPURE che gli eredi suindicati ai numeri ..... sono incapaci o interdetti.

E) che nessun erede ha rinunciato all'eredità OPPURE che gli eredi suindicati ai numeri.....

hanno rinunciato .....

con atto registrato (***)

.....

F) che tra il/la defunto/a ed il coniuge è stata OPPURE non è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

In fede

Luogo e data..... Firma.....

AVVERTENZA: Per le dichiarazioni di cui ai punti C, D, E, F cancellare l'ipotesi che non interessa.
(*) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido qualora la domanda non venga presentata direttamente.
(**) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica o estratto autentico del testamento.
(***) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica dell'atto di rinuncia all'eredità.

## SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO (*) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt . . . . nato/a . . . . il . . . . . .
codice fiscale . . . . . .
residente a . . . . . via . . . . . n. . . .
cap . . . . . .

PREMESSO

che in data . . . . gli/le è stata notificata la cartella n. . . . . .
per un carico tributario di euro . . . . . .
relativo alle imposte . . . per l'anno . . . .;
che in data. . . . . ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione tributaria provinciale di . . . . . .

VISTA L'ILLEGITTIMITÀ / L'INFONDATEZZA

per i motivi esposti nel ricorso, dell'iscrizione a ruolo delle somme anzidette FA PRESENTE che date le sue condizioni di reddito familiari, subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesse provvedere attualmente al pagamento. In particolare specifica che:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

CHIEDE PERTANTO

che sia sospesa in tutto / in parte la riscossione della cartella in oggetto.

Allega:
1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica
2) fotocopia del ricorso alla Commissione tributaria competente e della relativa ricevuta di presentazione.

Luogo e data . . . . . Firma . . . . . .

(*) Per consentire una decisione più rapida spedire la domanda nello stesso plico del ricorso, oppure allegare una copia del ricorso stesso.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## RATEAZIONE DELLA CARTELLA

IN BOLLO

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI . . . . . .

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEAZIONE, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt . . . . nato/a . . . . il . . . . . .
codice fiscale . . . . . .
residente a . . . . . via . . . . . n. . . . cap. . . .

☐ CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE

oppure

☐ CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO . . . . . RATE

delle somme iscritte a ruolo, di cui alla/e cartella/e di pagamento n. notificata/e il . . . . . per l'importo di euro . . . . . .

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In particolare fa presente che:
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Si allegano copie della/e cartella/e e la documentazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà.

Luogo e data . . . . . Firma . . . . . .

## RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo

Il/la sottoscritt ..... nat... a .....
residente in ..... via ..... n. ..... tel. .....
Codice fiscale .....

PREMESSO

che con atto (cartella di pagamento o comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto istanza di rimborso) n.... del ..... notificato/a il .....
in relazione all'anno d'imposta ..... codesto Ufficio ha
☐ accertato un imponibile (o un maggior valore) di euro .....
☐ chiesto il pagamento di un'imposta di euro .....
☐ irrogato sanzioni per euro .....
☐ respinto una richiesta di rimborso relativa a .....
☐ .....

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).
Allega: .....

Luogo e data .....  Firma .....


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n.218 del 1997.

Contribuente .....
codice fiscale ..... P.Iva .....
Imposta ..... periodo di imposta .....

Il/la sottoscritt .....
in proprio/in qualità di .....

PREMESSO

che in data ..... gli/le è stato notificato l'avviso di accertamento/rettifica protocollo n. .....
del ..... non preceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.218 del 1997

CHIEDE

l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio (1)

Cognome ..... Nome .....
Via ..... Città .....
Recapito telefonico .....

Luogo e data ..... Firma .....

(1) È facoltà del contribuente fornire i motivi ed allegare i documenti su cui si fonda l'istanza.

## DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO VERIFICHE O ISPEZIONI

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo n.218 del 1997.

Contribuente ..... codice fiscale ..... P.Iva ..... Imposta ..... periodo di imposta .....

Il/la sottoscritt ..... in proprio/in qualità di .....

PREMESSO

che in data..... si è concluso/a l'accesso/ispezione/verifica effettuata da.....

CHIEDE

che venga formulata da codesto ufficio la proposta di accertamento con adesione relativa agli esiti della predetta attività istruttoria ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio.

Cognome ..... Nome ..... Via ..... Città ..... Recapito telefonico .....

Luogo e data..... Firma .....



**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

**PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

Il/la sottoscritt .....
residente in ..... via .....,
codice fiscale .....

PREMESSO

- che con atto notificato a ..... (indicare le controparti alle quali è stato notificato il ricorso) ..... depositato nella segreteria della Commissione provinciale di .....il ..... è stato proposto ricorso avverso ..... (indicare l'atto impugnato) n. ....., notificato il..... a cura dell'ufficio .....
- che la relativa lite è attualmente pendente presso la Commissione tributaria provinciale di ..... .....;
- che non è stata ancora fissata la data per l'udienza di trattazione

CHIEDE

ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia. A tal fine

PROPONE

di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:

**(per le imposte dirette)**

☐ Riduzione del reddito d'impresa accertato in euro ..... a euro .....
☐ Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato in euro ... a euro ...
☐ Riduzione del reddito da partecipazione accertato in euro .... a euro ....

**(per l'imposta sul valore aggiunto)**

☐ Riduzione della maggior imposta accertata in euro ..... a euro .....
☐ Riduzione della pena pecuniaria irrogata in euro ..... a euro .....

**(per le altre imposte indirette)**

☐ Riduzione del valore finale accertato da euro ..... a euro .....
☐ Definizione del valore iniziale accertato in euro .... a euro .....
☐ Riconoscimento delle spese incrementative non ammesse o parzialmente ammesse in euro.....

Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni: .....
.....

Luogo e data.....

Firma eventuale

.....

Firma del difensore della parte

.....

## RAVVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24

Il /La sottoscritt .....
Residente in .....
Via/Piazza .....
Codice Fiscale .....

COMUNICA CHE

in data ..... ha effettuato un versamento con il modello F24,per un importo pari a euro ....., riportando erroneamente il codice tributo: ..... , e/o l'anno di riferimento ....., in luogo del codice tributo....., e dell'anno di riferimento ..... in quanto trattasi di versamento relativo a .....

Ovvero ha versato erroneamente .....
.....
.....
.....
invece di .....
.....
.....
.....

CHIEDE

pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data ..... Firma .....

Tipo documento..... n. ..... rilasciato il..... da.....


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

## RAVVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO O CODICE UFFICIO (MODELLO F23)

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI .....

OGGETTO: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo e/o codice ufficio indicato su modello F23

Il /La sottoscritt .....
Residente in .....
Via .....
Codice Fiscale .....

COMUNICA CHE

in data ..... ha effettuato un versamento con il modello F23, per un importo pari a euro ....., riportando erroneamente il codice tributo: ..... , l'anno di riferimento e il codice ufficio.....,in luogo del codice tributo....., dell'anno di riferimento e del codice ufficio..... , in quanto trattasi di versamento relativo a .....
Si prega di procedere alla corretta imputazione delle somme versate con il modello F23, di cui si allega copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data ..... Firma .....

(*) In caso di errore di indicazione del codice ufficio, la richiesta di ravvedimento deve essere indirizzata sia all'ufficio il cui codice è stato indicato erroneamente sia a quello al quale il versamento deve essere correttamente abbinato.

## RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

IN BOLLO

RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI . . . . . .

OGGETTO: IRPEF/IRES/IRPEG Anno . . . . .

Il/la sottoscritt nato/a il . . . . . a . . . . . .
codice fiscale . . . . . .,
con domicilio fiscale in . . . . . .
rappresentato/a[1] per delega in calce a questo ricorso dal . . . . . .
presso il suo studio in . . . . via . . . . . .

PREMESSO

che in data ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione ex art. 36 bis/36 ter D.P.R. n. 600/73
della propria dichiarazione dei redditi mod. . . . . .
relativa all'anno . . . . . presentata in data . . . . . .

RICORRE

ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 546/92
e contro l'ufficio[2] . . . . . .
per i seguenti motivi:
· Fatto . . . . . .
· Diritto . . . . . .

PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l'iscrizione a ruolo operata dall'ufficio di cui in premessa e la conseguente cartella di pagamento, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di notificazione, e copia della documentazione eventualmente contestata.

Luogo e data . . . . . Firma . . . . . .

[1] L'obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a 2.582,00 euro.
[2] Indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# NOTE

# NOTE


**ATTENZIONE** Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti

# NOTE

**L'Annuario del contribuente 2007**
è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate
**Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti**
**Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari**
**Ufficio Pubblicazioni fiscali**

| | |
|---|---|
| **Direttore** | Aldo Polito |
| **Condirettore** | Margherita Calabrò |
| **Coordinatore editoriale** | Camilla Ariete |
| **Redazione** | a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali |

Questa pubblicazione è distribuita gratuitamente,
fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

| | |
|---|---|
| **Progetto grafico** | Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate |
| **Stampa** | Essestampa - Napoli |

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
**www.agenziaentrate.gov.it**

**L'Annuario del contribuente** è consultabile anche su:
**www.agenziaentrate.gov.it**